

231.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.
Risoluzioni in Commissione:		Albanese	5-02738 11143
Muzio	7-00297 11131	Bergamo	5-02739 11144
Bandoli	7-00298 11132	Interrogazioni a risposta scritta:	
Pistone	7-00299 11133	Valpiana	4-11800 11146
Tuccillo	7-00300 11133	Valpiana	4-11801 11146
Interpellanze:		Migliori	4-11802 11146
Comino	2-00619 11135	Rubino Paolo	4-11803 11146
Servodio	2-00620 11135	Valpiana	4-11804 11147
Interrogazioni a risposta orale:		Valpiana	4-11805 11147
Rizzo Antonio	3-01407 11136	Pepe Mario	4-11806 11148
Piccolo	3-01408 11136	Detomas	4-11807 11148
Colombo Paolo	3-01409 11138	Menia	4-11808 11149
Interrogazioni a risposta in Commissione:		Becchetti	4-11809 11149
Boghetta	5-02730 11139	Anghinoni	4-11810 11150
Acciarini	5-02731 11139	Cuccu	4-11811 11151
De Cesaris	5-02732 11139	Costa	4-11812 11151
De Cesaris	5-02733 11140	Costa	4-11813 11151
Vascon	5-02734 11140	Lucchese	4-11814 11152
Boghetta	5-02735 11141	Monaco	4-11815 11152
Ferrari	5-02736 11141	Del Barone	4-11816 11153
Danese	5-02737 11142	Brunale	4-11817 11153
		Tattarini	4-11818 11154
		Barral	4-11819 11155
		Barral	4-11820 11155
		Barral	4-11821 11156
		Barral	4-11822 11156

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

	PAG.		PAG.		
Napoli	4-11823	11156	Cangemi	4-06612	XII
Napoli	4-11824	11157	Cento	4-07534	XII
Napoli	4-11825	11157	Cesetti	4-05861	XIII
Angelici	4-11826	11157	Cesetti	4-09026	XIV
Angelini	4-11827	11158	Chiappori	4-08911	XV
Bergamo	4-11828	11158	Cito	4-07966	XV
Polizzi	4-11829	11159	Danieli	4-07993	XVII
Pistone	4-11830	11159	De Cesaris	4-08783	XXIII
Vascon	4-11831	11160	De Franciscis	4-05250	XXIV
Lucchese	4-11832	11161	Del Barone	4-06059	XXIV
Mantovano	4-11833	11162	Delmastro Delle Vedove	4-05269	XXV
Ciani	4-11834	11162	Evangelisti	4-09344	XXVI
Boghetta	4-11835	11163	Foti	4-04610	XXVI
Chincarini	4-11836	11163	Foti	4-06804	XXVII
Castellani	4-11837	11165	Franz	4-06340	XXVII
Pecoraro Scanio	4-11838	11165	Gambale	4-02832	XXVIII
Cimadoro	4-11839	11167	Gazzilli	4-08815	XXX
Napoli	4-11840	11168	Giuliano	4-09905	XXXI
Ballaman	4-11841	11169	Guidi	4-02159	XXXII
Gramazio	4-11842	11170	Leccese	4-06877	XXXIII
Gramazio	4-11843	11170	Lenti	4-09354	XXXV
Gramazio	4-11844	11171	Lenti	4-09525	XXXVI
Massidda	4-11845	11172	Malagnino	4-09156	XXXVII
Pecoraro Scanio	4-11846	11174	Manzoni	4-09227	XXXVII
Manzoni	4-11847	11174	Martinat	4-06682	XXXIX
Colucci	4-11848	11175	Martinat	4-06861	XXXIX
Taradash	4-11849	11176	Martinat	4-07643	XL
Apposizione di firme a mozioni		11176	Matranga	4-07151	XLI
Apposizione di una firma ad una interrogazione		11176	Napoli	4-08374	XLI
Ritiro di un documento di sindacato ispettivo		11176	Napoli	4-08930	XLII
ERRATA CORRIGE		11176	Pampo	4-08428	XLIV
Interrogazione per la quale è pervenuta risposta scritta alla Presidenza:			Pampo	4-09037	XLV
Alborghetti	4-03424	III	Parolo	4-06917	XLVI
Armaroli	4-08967	V	Pecoraro Scanio	4-05458	XLVII
Ballaman	4-01054	VI	Pittella	4-06844	XLVIII
Bastianoni	4-05875	VII	Poli Bortone	4-08762	XLIX
Bergamo	4-09228	VIII	Poli Bortone	4-08764	L
Bianchi Giovanni	4-05567	VIII	Rebuffa	4-06188	LI
Borghezio	4-06992	X	Ruffino	4-02494	LIII
Borghezio	4-07187	X	Ruffino	4-06327	LIV
Brunetti	4-09408	XI	Ruzzante	4-08042	LV
			Servodio	4-06528	LVI
			Tremaglia	4-05652	LVIII
			Urso	4-07546	LX
			Urso	4-08767	LX
			Valpiana	4-09043	LXI
			Zacchera	4-06422	LXII
			Zacchera	4-06426	LXIII

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La XIII Commissione,

premesso che:

l'ente nazionale per la cellulosa e per la carta e la società controllate per le attività connesse sono stati posti in liquidazione con la legge n. 595 del 28 ottobre 1994 e si sono previste norme per l'accelerazione delle procedure della stessa liquidazione con la legge del 3 agosto 1995, n. 337;

attualmente l'istituto di sperimentazione per la pioppicoltura fa attualmente capo alla liquidazione dell'Encc ed in virtù di un contratto di comodato stipulato in data 9 febbraio 1996 è stato affidato alla gestione « ex aziende di Stato per le foreste demaniali »;

l'istituto di sperimentazione per la pioppicoltura provvede agli studi ed alle ricerche riguardanti gli aspetti biologici, tecnici ed economici della coltivazione del pioppo e di altre specie arboree, e in particolare: la genetica, il miglioramento genetico, la costituzione delle varietà coltivate, il mantenimento del germoplasma; la difesa fitosanitaria da agenti patogeni e insetti con particolare riguardo a metodi compatibili con la salvaguardia della salute umana e animale nonché dell'ambiente, le tecniche di propagazione e di coltivazione; la coltivazione del legno in relazione alle esigenze dell'industria della trasformazione;

le ricerche nel campo dell'arboricoltura da legno (produzione di legno fuori foresta) sono motivate dalla necessità di ridurre la costosa dipendenza dall'estero per l'approvvigionamento del legno da industria, terza voce passiva nella bilancia dei pagamenti, contribuendo nel contempo alla salvaguardia delle risorse forestali naturali;

questo istituto, invidiato in tutto il mondo, rischia di vedere compromessa la sua missione; e l'efficacia della sua azione per la situazione di paralisi determinata dall'incertezza non solo sulla sua futura collocazione, ma anche dall'inefficace supporto delle entità coinvolte nella gestione, e cioè la liquidazione, Encc e la gestione « ex aziende di Stato per foreste demaniali »;

l'attuale gestione rischia di inibire qualsiasi intervento sul patrimonio e sulla continuità delle attività di ricerca, precludendo nei fatti, progetti di ricerca finanziati dall'esterno, ed in particolare a livello comunitario;

esistono tutti i presupposti, tenuto anche conto delle dichiarazioni rese dal Governo il 16 aprile 1997 in risposta ad un atto ispettivo, per un'aggregazione dell'istituto alle strutture di ricerca del ministro delle politiche agricole e per una sua inclusione nel previsto processo di riorganizzazione della ricerca agraria e forestale;

tale soluzione consentirebbe di recuperare la piena funzionalità anche il laboratorio di genetica forestale dell'ex centro di sperimentazione agricola e forestale di Roma, così come per le aziende sperimentali Ovile e Cesurni;

impegna il Governo:

a provvedere all'aggregazione dell'istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato, nonché del centro laboratorio di genetica forestale dell'ex centro di sperimentazione agricolo e forestale di Roma e delle aziende sperimentali Ovile e Cesurni, agli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, individuando nel riordino, ai sensi degli articoli 11, 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 58, la destinazione più idonea per queste attività;

ad attivare entro il 31 dicembre 1997 gli strumenti necessari perché la liquidazione dell'Encc (Ente nazionale per la cellulosa e la carta) ed il ministero delle politiche agricole procedano alla cessione

dei beni, delle attività del patrimonio di risorse tecniche e umane, al fine di salvaguardare la continuità di questo istituto di indubbio interesse pubblico.

(7-00297) « Muzio, Pecoraro Scanio, Ma-
lentacchi ».

La VIII Commissione,

tenuto conto che:

la legge n. 61 del 1994, che istituisce il sistema di agenzie pubbliche per l'effettuazione dei controlli ambientali, risulta ad oggi ancora largamente non applicata, dando luogo a sovrapposizioni tra strutture e attività del ministero dell'ambiente e strutture e attività dell'ANPA;

nel suo complesso il sistema dei controlli ambientali non ha certo realizzato quel miglioramento qualitativo che era alla base dei principi della legge n. 61 del 1994;

passati tre anni e mezzo dall'approvazione della legge n. 61 del 1994, sono state approvate solamente nove leggi istitutive delle agenzie regionali e provinciali (otto leggi regionali e due leggi provinciali) e solo in sette casi si è provveduto alla nomina del direttore generale ed all'organizzazione delle nuove strutture;

non è stata avviata alcuna reale azione di definizione di un quadro contrattuale omogeneo per l'intero insieme delle agenzie: le agenzie regionali continuano ad appartenere ai comparti di origine, mentre l'agenzia nazionale è priva di contratto e di pianta organica ed il previsto regolamento non è ancora operante;

in conseguenza di ciò non sono stati nemmeno avviati i 300 previsti trasferimenti dall'ENEA e dagli enti di ricerca e l'ANPA si trova ad operare con circa 250 persone, nella impossibilità di far fronte a gran parte dei compiti assegnati;

a sei mesi dalla delibera di riorganizzazione dell'ANPA, la nuova struttura non è ancora praticamente funzionante: a

causa dei dissensi nel gruppo dirigente non è ancora completata l'assegnazione del personale alle nuove unità, non è stato attivato alcun meccanismo di delega per le spese, non sono state ancora individuate le procedure contabili ed amministrative per far uscire l'agenzia dallo stato di collasso funzionale e gestionale in cui si trova dal momento dell'istituzione;

la struttura comunque deliberata è stata di fatto modificata dalla direzione dell'ANPA e dovrà dunque successivamente essere adeguata alle indicazioni del regolamento dell'agenzia;

di fatto, le funzioni di coordinamento e di indirizzo proprie dell'ente sono state trasferite per volontà del Presidente e nell'indifferenza del consiglio di amministrazione ad un « consiglio delle agenzie ambientali » formato dai direttori delle agenzie istituite e dal Presidente dell'ANPA, organismo non previsto da nessuna legge o regolamento con evidente esclusione delle regioni in cui non sono ancora state attivate le agenzie regionali;

tutti questi aspetti hanno contribuito a creare un pesante clima sindacale, sfociato recentemente negli scioperi dei lavoratori dell'ANPA i giorni 24 e 26 giugno e nelle manifestazioni davanti al ministero dell'ambiente ed al ministero della funzione pubblica;

impegna il Governo a:

procedere al rinnovo del consiglio di amministrazione dell'ANPA secondo i chiari principi di « competenza scientifica ed esperienza manageriale » previsti dalla legge n. 61 del 1994, per permettere un reale avvio delle attività dell'agenzia nazionale;

dare seguito alla azione di sollecito nei confronti delle regioni che non hanno ancora proceduto alla realizzazione della prevista agenzia regionale e alla riorganizzazione dei servizi di controllo ambientale, azione già messa in atto in sede di Con-

ferenza Stato-Regioni e alla quale erano presenti i Sottosegretari all'ambiente e alla sanità;

avviare subito il processo di definizione di un ambito contrattuale omogeneo e coerente per l'intero sistema delle agenzie regionali e dell'agenzia nazionale, all'interno della riforma dei comparti contrattuali del pubblico impiego;

promuovere e garantire un collegamento organico con l'agenzia europea per l'ambiente.

(7-00298) « Bandoli, Dameri, Galdelli, Turroni ».

La VI Commissione,

considerato che:

in una intervista rilasciata al quotidiano *la Repubblica*, il generale Rolando Mosca Moschini, comandante generale della Guardia di finanza, ha annunciato l'esistenza di un progetto di riforma complessiva del corpo delle Fiamme Gialle;

la riforma della Guardia di finanza, per la sua importanza istituzionale, non può essere perseguita con atti amministrativi o utilizzando le « scappatoie » procedurali della legge n. 29 del 1997 (legge Bassanini);

impegna il Governo

a procedere alla riforma urgente e necessaria della Guardia di finanza presentando alle Camere un apposito disegno di legge, al fine di consentire al Parlamento di partecipare pienamente alla elaborazione ed all'approvazione della stessa.

(7-00299) « Pistone, Nardini, Bonato, Repetto, De Benetti ».

La IX Commissione,

premesso che:

in data 9 maggio 1996, a seguito di numerose riunioni di carattere tecnico te-

nutasi presso Tav, Tp1-Av, ministero dell'ambiente, amministrazione provinciale, presidenza della giunta regionale, si è tenuta a Roma la conferenza dei servizi che ha approvato un progetto esecutivo per la frazione iniziale della tratta ad alta velocità Roma-Napoli;

alla stessa parteciparono tutti gli enti interessati alla realizzazione, sottoscrivendo l'accordo proposto con alcune prescrizioni;

ferma restando l'approvazione della tratta in questione, furono stralciate le previsioni progettuali relative alla stazione di Napoli Porta, allo scopo di definire, nell'arco di novanta giorni dalla chiusura della conferenza dei servizi, le soluzioni complessivamente più idonee sotto il profilo tecnico-funzionale in ordine alla localizzazione della stazione stessa;

a tale proposito, in sede di conferenza dei servizi la regione Campania assunse l'impegno di indicare l'idonea soluzione a mezzo di apposito accordo di programma, da stipulare con le Ferrovie dello Stato, la Tav spa, la provincia di Napoli, le amministrazioni degli enti territoriali interessati;

la regione Campania (assessorato ai trasporti), ha predisposto un'ipotesi di accordo, che è stato sottoposto ai comuni di Napoli, Acerra, Afragola, Caivano, Casalnuovo, Casoria e Volla, e che prevede la localizzazione della stazione di Porta nel territorio della città di Afragola, con le relative interconnessioni con la linea di Cassino e di Aversa;

da recenti dichiarazioni, apparse su quotidiani nazionali, rese dal sottosegretario ai trasporti Soriero e dell'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato Cimoli, risulta l'orientamento del Governo e delle Ferrovie dello Stato per la localizzazione della stazione di Porta nel territorio di Afragola;

ad oggi, nonostante quanto esposto in premessa e trascorso ampiamente il termine dei novanta giorni stabilita dalla

conferenza dei servizi, non si è ancora addivenuti ad una scelta sancita da un atto formale;

la stazione di Porta rappresenta un fatto di rilevanza straordinaria, insieme all'interporto di Marcianise, per la definizione dell'area tra Napoli e Caserta come area di sviluppo Ferroviario e Trasportistico, per la definizione e organizzazione di tutto il sistema di trasporto regionale,

nonché per l'urgente necessità di riordino urbanistico di buona parte del territorio a Nord di Napoli;

impegna il Governo

a porre in atto i provvedimenti necessari al fine di arrivare entro la data del 30 settembre 1997 ad una definizione della questione predetta.

(7-00300)

« Tuccillo ».

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:

dopo le reiterate promesse in favore della città di Torino, la decisione sulla sede dell'*Autorità* di controllo per le Telecomunicazioni vede il Governo sempre meno intenzionato a mantenere le promesse formulate, non casualmente, alla vigilia delle ultime elezioni amministrative nel capoluogo subalpino;

per contro, molto stranamente, sta prendendo vigorosamente quota la candidatura di Napoli in concomitanza con le prossime elezioni amministrative del novembre 1997 per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale di quella città -:

quale sia l'orientamento del Governo in ordine alla candidatura della città di Torino - sede di un prestigiatissimo politecnico, che ha dato i natali alle più importanti aziende del settore delle Telecomunicazioni e che ha già subito una serie infinita di espropriazioni da parte dello Stato centralista - a diventare sede dell'*autorità* di controllo per le Telecomunicazioni, secondo la sua indiscutibile e internazionalmente riconosciuta vocazione scientifica e tecnologica.

(2-00619) « Comino, Borghezio, Barral, Oreste Rossi, Bosco ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:

il nuovo piano di Bruxelles per l'utilizzo dei fondi comunitari ed i nuovi criteri stabiliti dall'Unione europea potrebbero escludere dal riparto la Puglia;

la crisi che investe la Puglia, anche a seguito delle recenti dimissioni del presidente della giunta regionale, non fa che

aggravare il quadro economico e sociale dell'intera regione, interessata ormai da una vera e propria emergenza;

nella manifestazione sindacale del 12 giugno 1997 svoltasi a Bari, nelle dichiarazioni di esponenti del mondo imprenditoriale e cooperativo è stato lanciato al governo regionale un grido di allarme sulle condizioni di estrema precarietà della economia e dello sviluppo, nonché un appello al senso di responsabilità della massima istituzione locale;

la risposta è stata l'apertura di una crisi regionale che si profila lunga e difficile, con la conseguenza di aggravare la condizione di disagio e di incertezza in cui versa lo sviluppo economico della Puglia e di pregiudicare qualsiasi possibilità di utilizzo dei fondi comunitari assegnati alla regione, nella quasi totalità non attivati, e ciò con grave danno al sistema imprenditoriale locale;

è urgente attivare, da parte del Governo, meccanismi sostitutivi nel disbrigo delle procedure che consentano in tempi brevissimi alla Puglia di rientrare a pieno titolo nei territori dell'« obiettivo 1 », e individuando strumenti e procedure per il suo pieno reinserimento -:

se il Governo non intenda assumere anche alla luce dei propri orientamenti sulla riforma della disciplina dell'utilizzo dei fondi strutturali, un ruolo straordinario e di supplenza a tutela della popolazione pugliese, rimasta senza governo locale ed esposta pertanto al rischio gravissimo di esclusione di provvidenze finanziarie che sono quantomai indispensabili e urgenti per il suo sviluppo sociale ed economico;

se il Governo conseguentemente non intenda, con urgenza, nominare un commissario *ad acta*, cui conferire poteri straordinari allo scopo di utilizzare nei tempi prescritti le risorse comunitarie destinate alla Puglia e non ancora utilizzate, che altrimenti andrebbero perdute o assegnate ad altre aree europee.

(2-00620)

« Servodio, Angelici ».

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

ANTONIO RIZZO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

vi è un crescente divario tra il Sud e il Centro-Nord del Paese con riferimento a parametri presi in considerazione (sviluppo economico, sociale, culturale, occupazionale eccetera) dal rapporto dello Svimez e dell'ISTAT per l'anno 1996;

le condizioni delle famiglie e degli anziani nel Sud peggiorano mentre nel Centro-Nord migliorano;

le persone sulla soglia della povertà nel Sud passano dal 28 al 31,4 per cento mentre la povertà aumenta del 22,3 per cento mentre il Nord cala del 3,9 per cento;

le famiglie povere sono per il 4 per cento al Nord, 6 per cento al Centro mentre nel Sud raggiungono il 20 per cento quindi con circa il 70 per cento di individui poveri nel Mezzogiorno (1.650.000 famiglie povere corrispondenti a 4.800.000 individui di cui 1.500.000 di bambini);

nel 1997 è previsto un ulteriore calo degli occupati al Sud dello 0,1 per cento, mentre al Nord gli occupati aumenteranno dell'1 per cento così come il PIL aumenterà dell'1,1 per cento al Nord contro lo 0,4 per cento nel Sud;

occorre accennare in fine al disastroso e deficitario sistema infrastrutturale nel Sud d'Italia per quanto riguarda i sistemi ferroviari, telematici, la rete idrica e stradale, scuole e ricerca scientifica lasciate al loro destino e, non ultimo per importanza, il flagello della criminalità organizzata che costituisce un disincentivo all'investimento di imprenditori nelle aree del Mezzogiorno —:

se non ritengano oramai improcrastinabile una vera e propria terapia d'urto

per il Mezzogiorno attraverso un urgentissimo programma di interventi nei settori potenzialmente produttivi per promuovere e creare sviluppo ed occupazione ponendo il Sud d'Italia al centro della politica nazionale. (3-01407)

PICCOLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

continuano a reiterarsi nel territorio metropolitano di Napoli gravissimi episodi di sangue e di violenza, culminati recentemente in omicidi e ferimenti che hanno coinvolto cittadini innocenti trovatisi per caso sul luogo di agguati camorristici mirati a colpire esponenti di bande rivali;

il Governo ed, in particolare, il Ministro dell'interno si sono tempestivamente e decisamente mobilitati per rafforzare ulteriormente le misure di prevenzione e di controllo sul territorio napoletano, nell'ambito di un'azione complessiva condotta per arginare la recrudescenza del fenomeno criminale;

i feroci e sconvolgenti delitti camorristici confermano la persistenza di un'estesa rete criminale che opprime ancora pesantemente le comunità locali, seminando violenza e panico tra la gente, interferendo nel circuito economico-produttivo, scoraggiando le attività imprenditoriali e commerciali;

siffatta condizione frena le potenzialità di sviluppo economico e sociale di aree già logorate da una gravissima crisi occupazionale e indebolite dalla difficoltà di ottenere e realizzare adeguate azioni di sostegno per innescare dinamiche di investimento atte a favorire la formazione di un tessuto produttivo che incentivi il mercato del lavoro e stimoli la crescita dei redditi;

l'infiltrazione della camorra, ancorché contrastata con impegno e determinazione dalle forze dell'ordine e della magistratura che negli ultimi anni hanno colto significativi successi, non è affatto

arrestata ed, anzi, sembra manifestare sintomi di pericolosissima evoluzione tale da generare un forte allarme nell'opinione pubblica, oltre che nelle istituzioni e nell'autorità giudiziaria;

in uno con la devastante e intollerabile presenza della grande criminalità organizzata, viene ad intensificarsi il fenomeno della delinquenza comune e della micro-criminalità che inquieta i cittadini tormentati quotidianamente da scippi, furti, violenze su minori e donne, minacce estorsive, traffici illegali, eccetera;

la diffusione di attività criminose, tra l'altro, danneggia fortemente l'immagine della città e della provincia di Napoli, frustrando e svilendo l'azione coraggiosa ed incisiva di quanti a vari livelli di responsabilità istituzionale stanno lavorando seriamente, con l'ausilio ed il sostegno del Governo, per ridare slancio ed impulso all'economia napoletana, restituire efficienza e credibilità alle istituzioni, costruire le condizioni per un rilancio morale, culturale e sociale dell'intero territorio metropolitano;

i risultati positivi e rilevanti conseguiti negli ultimi anni dalle forze dell'ordine e dalla magistratura nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata non sono stati sufficienti a debellare l'espansione del fenomeno criminale, contro il quale occorrono sforzi e misure eccezionali incardinati in una strategia pianificata di breve, medio e lungo termine che sia sorretta da adeguati mezzi e da risorse umane, nonché da politiche di sviluppo e di sostegno all'economia capaci di attenuare la condizione di grave precarietà sociale che alimenta e favorisce il reclutamento, soprattutto tra i giovani emarginati, di nuovi associati alle cosche della camorra e della delinquenza comune;

in particolare, appare sempre più a rischio l'area dei comuni a nord di Napoli, nella quale la presenza della criminalità ostacola l'ulteriore crescita di un apparato produttivo sorto per l'iniziativa coraggiosa ed encomiabile di tanti piccoli imprenditori e commercianti che negli ultimi anni

— nonostante oggettive difficoltà ambientali — hanno creato numerose aziende e sviluppato servizi ed attività commerciali;

i sindaci di ben dodici Comuni di tale area, fra i quali centri di rilevante dimensione come Casoria, Frattamaggiore, Afragola, Cardito, Arzano, Caivano, Grumo Nevano, hanno richiesto di incontrare il Ministro dell'interno per esprimere il disagio delle loro comunità e per manifestare le grandi difficoltà con le quali sono costretti a misurarsi, dichiarando la loro disponibilità a concertare ogni iniziativa necessaria per assicurare la massima collaborazione delle amministrazioni locali a tutela della legalità —:

quali ulteriori iniziative, oltre a quelle già attuate ed a quelle annunciate, il Governo intenda assumere per fronteggiare adeguatamente il fenomeno della criminalità organizzata nella provincia di Napoli e per garantire sufficienti condizioni di sicurezza per i cittadini, nonché per assicurare idonea tutela all'esercizio delle attività imprenditoriali e commerciali;

entro quali tempi — che si auspicano molto brevi — decollerà l'importantissimo ed efficace progetto « Sicurezza per lo sviluppo », predisposto dal ministero dell'interno e che, in Campania, troverà attuazione proprio nell'area dei comuni a nord di Napoli gravitanti sul Commissariato della Polizia di Stato di Frattamaggiore;

se il Ministro dell'interno — sempre vigile ed attento ai problemi dell'ordine pubblico nei territori maggiormente esposti alla penetrazione della criminalità — non ritenga di accogliere urgentemente la richiesta dei sindaci di recarsi in visita nell'area dei comuni a nord di Napoli per incontrare gli amministratori locali, i rappresentanti delle istituzioni pubbliche operanti sul territorio e quelli delle forze sociali e delle categorie produttive interessati a realizzare un confronto sulle esigenze più immediate e a verificare ipotesi concrete di collaborazione incrociata e di concertazione finalizzata a contrastare la diffusione della criminalità organizzata.

(3-01408)

PAOLO COLOMBO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

sul territorio della provincia di Como sono da tempo diffusi episodi di microcriminalità, teppismo ed atti vandalici che non vengono adeguatamente contrastati;

la cittadinanza in più occasioni ha verificato un disinteresse delle forze dell'ordine di arginare tali fenomeni, che sembrerebbero da loro considerati normali e di conseguenza, tollerati;

nel territorio del Canturino, si sono recentemente costituiti comitati spontanei di cittadini per organizzare forme civili di opposizione alla diffusa e stabile presenza di fenomeni di prostituzione, gestiti in modo organizzato e sfruttando immigrati irregolari, che testimoniano un crescente distacco fra bisogno di sicurezza dei cittadini e servizi insoddisfacenti delle istituzioni dello Stato italiano;

in questo contesto, nella serata del giorno 10 luglio 1997 a Cantù un gruppo di cittadini, con l'intenzione di prevenire fenomeni socialmente pericolosi, percorrevano le strade cittadine per individuare eventuali episodi da segnalare alle competenti forze di pubblica sicurezza per scongiurare il compimento di azioni delinquenti e criminali;

l'azione di questi cittadini non costituiva in nessun modo motivo di allarme, era stata ampiamente e preventivamente pubblicizzata dai mezzi di informazione locale ed era condotta in modo civile e pacifico, con il plauso di ampie fasce di popolazione che per loro hanno coniato l'appellativo di « angeli verdi ». A questa iniziativa partecipavano fra l'altro anche alcuni consiglieri comunali di Cantù;

nel corso dell'iniziativa questi cittadini, che indossavano indumenti di colore verde, venivano costantemente seguiti e sottoposti ripetutamente ed ingiustificatamente a controlli da parte di forze di pubblica sicurezza, che ne registravano le generalità con obiettivi intimidatori e per ostruirne l'azione —:

se sia a conoscenza di quanto avvenuto e delle condizioni dell'ordine pubblico in provincia di Como;

se non ritenga che lo Stato italiano debba garantire condizioni di sicurezza civile alle popolazioni che vivono sul proprio territorio

se gli sforzi delle forze di pubblica sicurezza non debbano essere prioritariamente rivolti a prevenire e reprimere episodi criminali;

se ritenga quindi giustificata l'azione di contrasto verso liberi cittadini che tendevano ad aiutare le autorità preposte al raggiungimento di tali obiettivi;

se, tali iniziative di rappresentanti dello Stato siano state prese in modo autonomo a livello locale oppure secondo indirizzi impartiti a livello centrale;

se non ritenga che simili episodi non facciano altro che aumentare la frattura fra le istituzioni dello Stato e dei suoi rappresentanti territoriali con le popolazioni delle regioni settentrionali già profondamente sfiduciate dalla disattenzione dello Stato verso legittimi ed insopprimibili bisogni di libertà, sicurezza e civiltà.

(3-01409)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

BOGHETTA e EDUARDO BRUNO. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

la Commissione europea dei trasporti ha valutato il piano Alitalia;

questa valutazione pone limiti alla compagnia di bandiera;

notizie di stampa hanno posto il problema della trasparenza nella gestione delle azioni Alitalia —:

quali siano le considerazioni e i problemi inerenti il provvedimento della Commissione europea;

quale sia la reale situazione delle azioni Alitalia. (5-02730)

ACCIARINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 9 aprile 1997 è stata presentata dall'interrogante una prima interrogazione, che richiedeva notizie sul numero di richieste di apertura di procedimento giudiziario, e di eventuali relative archiviazioni, avvenute in relazione a maltrattamenti e uccisioni di cavalli durante il Palio di Siena;

in data 19 giugno 1997 alcuni giornali senesi davano notizia di una conferenza stampa tenuta dai titolari della locale Procura circondariale, in cui era stata resa nota e commentata la citata interrogazione;

successivamente, l'interrogante ha richiesto al Governo mediante lettera chiarimenti sugli equivoci e sui disguidi, che avevano condotto un parlamentare ad apprendere la risposta data dagli uffici ad una sua interrogazione attraverso i giornali, anziché tramite formali atti governativi;

la risposta del Governo, i cui elementi sono stati annunciati in una conferenza stampa della magistratura, non è ancora, a tutt'oggi, pervenuta all'interrogante —:

quale valutazione complessiva dia dei fatti suesposti e quali interventi voglia eventualmente compiere. (5-02731)

DE CESARIS, PISTONE, GALDELLI e BONATO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

risulta agli interroganti che presso i commissariati di pubblica sicurezza sarebbero denunciati circa 3.200.000 contratti di locazione;

presso gli uffici del registro dei comuni risultano registrati circa 1.500.000 contratti di locazione;

dai dati in possesso degli interroganti, sembrerebbe molto ampia l'area dell'evasione e dell'elusione fiscale nel campo delle locazioni;

con l'avvento dei patti in deroga, si pensava che ciò avrebbe favorito l'aumento dell'offerta di locazioni e un calmieramento del mercato derivante dalla liberalizzazione degli affitti. In realtà solo il venti per cento dei contratti scaduti sono stati rinnovati con i criteri dei patti in deroga, rimanendo così ampia l'area dell'evasione fiscale;

alcuni istituti di ricerca ed i sindacati degli inquilini affermano che l'evasione fiscale derivante dalla mancata dichiarazione dei cespiti da contratti di locazione ammonta ai fini Irpef a circa seimila miliardi lire, mentre il mancato introito dalla non registrazione dei contratti agli uffici di imposta comunali è pari a diverse centinaia di miliardi all'anno —:

quali siano i dati in possesso al Ministero delle finanze relativi all'evasione fiscale nell'ambito delle locazioni, sia per quanto riguarda la mancata dichiarazione

dei redditi derivanti da canoni per contratti *extra legem*, sia per la mancata registrazione dei contratti;

quali iniziative siano allo studio ovvero quali azioni siano state intraprese dal Ministero delle finanze per limitare l'evasione fiscale nell'ambito delle locazioni;

se non ritenga utile giungere ad un vero conflitto di interessi tra proprietario ed inquilino, prevedendo la possibilità, per l'inquilino, di portare in detrazione dalla dichiarazione dei redditi l'affitto pagato e di rendere impossibile la richiesta di sfratto o la prosecuzione dello stesso se il proprietario non sia in regola fiscalmente; in questo modo con il recupero, anche parziale, dell'evasione fiscale, si potrebbero finanziare le detrazioni per gli inquilini.

(5-02732)

DE CESARIS, PISTONE, GALDELLI e BONATO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nel 1991 l'Istat provvedeva al periodico censimento che, come sempre, dà utili indicazioni sulle modificazioni avvenute in Italia nel corso di dieci anni;

nel 1991 l'Istat aveva censito circa venticinque milioni di unità immobiliari ad uso abitativo;

nel 1994 in un convegno dell'Ance fu reso noto che le unità immobiliari ad uso abitativo accertate presso il catasto urbano al settembre 1992 erano 19,6 milioni;

esistono quindi circa cinque milioni di unità immobiliari ad uso abitativo che risultano sconosciute ai catasti e fra le quali si annida la possibilità di una forte evasione fiscale (Ici, Irpef);

l'assessore al bilancio del comune di Roma, Linda Lanzillotta, ha dichiarato alla stampa che il venti per cento degli immobili « sfuggiva » al pagamento dell'Ici —:

se sia a conoscenza dei dati citati dall'interrogante;

se non ritenga che il controllo incrociato con le utenze elettriche possa essere uno dei modi per far ritornare alla legalità un enorme numero di unità immobiliari ad uso abitativo sconosciute ai catasti urbani;

quali iniziative siano allo studio ovvero quali azioni siano state intraprese dal ministero delle finanze allo scopo di stroncare la possibile, enorme evasione fiscale che si cela dietro l'evidente differenza tra gli immobili censiti dall'Istat nel 1991 e gli immobili accertati ai catasti urbani nel 1992. (5-02733)

VASCON. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

negli ultimi tempi nei locali pubblici dell'Italia del Nord (bar, sale giochi, gelaterie, ecc.) sono apparsi in massa giochi elettronici chiamati anche « macchinette mangia soldi », in quanto ufficialmente chi vince teoricamente dovrebbe ricevere in premio un orologio o altro, mentre di fatto viene consegnato denaro in contanti, pari all'importo vinto;

le macchine in argomento solitamente vengono posizionate in bella vista sui banconi di mescita, alcune di esse riproducono fedelmente *slot machines* altre invece il gioco del poker in versione elettronica —:

se sia a conoscenza di tale fenomeno che vede come diretti fruitori giovani in età minorile;

quali misure intenda adottare nei confronti di coloro i quali favoriscono il nascere, il proliferare e l'espandersi dei giochi, o forme di gioco aventi come finalità l'azzardo, peraltro notoriamente vietato dalla legge;

quali misure o disposizioni intenda emanare perché siano ritirate dai pubblici esercizi simili macchine o apparecchi, che per loro preciso utilizzo e finalità sono vietati da precisi precetti legislativi.

(5-02734)

BOGHETTA, DE MURTAS ed **EDUARDO BRUNO**. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. — Per sapere — premesso che:

in passato sono state sollevate questioni importanti riguardo le linee erotiche 44 » e l'uso (o abuso) dei numeri « 00 » internazionali per le medesime, nonché questioni che riguardano la trasparenza dell'attività della Telecom;

tali indagini sembrano sospese per motivi ignoti, nonostante tali attività siano state sollecitate come urgenti dagli organi centrali dal ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

l'ispettorato territoriale della Campania, organo del ministero delle poste e delle telecomunicazioni che ha il compito di controllare i servizi radiotelevisivi, l'ampliamento, la modernizzazione, la ramificazione capillare delle strade telematiche, nonché la segretezza dei dati, la corretta applicazione delle tariffe dei servizi di telecomunicazione, la tutela degli utenti e la distribuzione di questa ricchezza tecnologica sul territorio nazionale, è stato ed è coordinato dall'ingegner S.E. Ricciardiello che, assieme al suo collaboratore, ingegner G. Sommella (attuale capo della sezione seconda del citato ispettorato), al perito coordinatore Vito Mastrorillo ed al dipendente della Telecom (società concessionaria del ministero delle poste e delle telecomunicazioni in virtù della convenzione stipulata nel 1984 tra il ministero stesso e l'allora Sip) R. Marra, ha gestito seriamente fino al 7 marzo 1997 una Società denominata Pix Lab., di Vito Mastrorillo e C. snc avente sede a Napoli, in via Domenico Fontana, 97/B, iscritta nel registro delle imprese presso il tribunale di Napoli con il numero 3524/1988 (codice fiscale 05598870631) che, tra l'altro, aveva come oggetto sociale anche le « prestazioni a terzi di servizi per la comunicazione basati sull'uso di strumentazioni elettroniche » (attività soggetta al controllo ed all'autorizzazione del ministero delle poste e delle telecomunicazioni);

l'ispettorato territoriale della Campania in data 24 aprile 1997, a quanto risulta

su preciso mandato del segretario generale del ministero delle poste e delle telecomunicazioni, è stato oggetto di ispezione ministeriale che, oltre ad accertare quanto sopra, ha anche rilevato che la società suddetta era inserita nell'archivio elettronico dei fornitori della Telecom spa e che nello stesso archivio vi fosse anche la nuova società dell'ingegner G. Sommella, denominata « Pix Lab. di Sommella Genaro e C. snc », avente sede a Napoli in Vico Acitillo, 94/A, iscritta nel registro delle imprese presso il tribunale di Napoli con il numero 331130/1996 ed avente come codice fiscale il numero 07062370635, costituita *ad hoc* nel periodo luglio-agosto 1996 per subentrare senza traumi alla precedente Società che è stata attiva (si ripete) fino al 7 marzo 1997 —;

quali provvedimenti siano stati presi o si intendano prendere per eliminare la grave e, ad avviso degli interroganti vergognosa, anomalia che infanga un organo di così vitale importanza per la comunità e per il Paese;

se corrisponda al vero che il suddetto coordinatore dell'ispettorato territoriale della Campania abbia bloccato da circa sette mesi le attività di controllo riferite ad indagini, già avviate, sui processi di gestione dei servizi di telecomunicazione e, in caso positivo, per quali motivi. (5-02735)

FERRARI. — *Al Ministro per le politiche agricole*. — Per sapere — premesso che:

uno degli adempimenti fondamentali, cui gli allevatori aderenti al programma carni qualità AiMam (di cui alla delibera Cipe 8 agosto 1995) devono attendere, per poter percepire il contributo loro spettante, è costituito dalla classificazione in sede di macellazione delle carcasse ottenute dai bovini allevati nelle rispettive aziende secondo i dettami previsti dal capitolato di produzione specifico del programma esecutivo del provvedimento. Detta classificazione deve essere effettuata a norma del regolamento CEE 1208/81 e

attuata da una specifica figura professionale, denominata classificatore, a ciò abilitata dal ministero delle politiche agricole;

purtroppo, nella fase attuativa del piano carne qualità, si è verificata, soprattutto nelle piccole e medie strutture di macellazione che hanno chiesto di aderire al progetto qualità, una notevole difficoltà oggettiva a reperire personale abilitato alla classificazione delle carcasse, in quanto da qualche anno gli organismi a ciò preposti non hanno più svolto i previsti corsi di abilitazione;

quanto detto comporta che molti allevatori potrebbero non ottenere il contributo loro spettante pur essendosi impegnati nel rispetto di quanto previsto dal programma esecutivo del piano carne qualità;

si renderebbe dunque necessario sopprimere alla carenza evidenziata, ripristinando i corsi di abilitazione (i corsi in media durano una settimana) in modo da rendere immediatamente disponibile un congruo numero di classificatori e facilitare così l'attuazione del progetto;

è opportuno sottolineare che stante la recrudescenza della crisi « mucca pazza » è di estrema importanza per il settore che il piano in oggetto vada a buon fine in quanto, per i vari livelli di controllo in esso contenuti, è in grado di dare reali garanzie al consumatore finale sulla salubrità dei bovini allevati in Italia e la genuinità della loro carne —;

quali iniziative intenda assumere in proposito per superare le difficoltà segnalate. (5-02736)

DANESE. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la direzione della Finmeccanica spa ha aperto le procedure per il ricorso alla

cassa integrazione straordinaria per un terzo del personale della propria *corporate*:

la medesima società ha notificato alle organizzazioni sindacali il ricorso all'*outsourcing*, cioè la cessione dei servizi, in particolare nei tre distinti comparti di attività dell'Ansaldo: energia, trasporti e impianti industriali;

nella *corporate* della Finmeccanica si profila un drastico ridimensionamento del personale dirigente, dell'ordine del quaranta-cinquanta per cento dell'attuale organico;

in seguito alla recente nomina del vertice della Finmeccanica, è stato annunciato un nuovo piano strategico che disegnerà il futuro della società stessa;

è in corso presso le Commissioni Bilancio e Attività produttive della Camera dei deputati l'indagine conoscitiva sul riassetto della Finmeccanica;

in Parlamento era stato assunto l'impegno a riferire sulle strategie da intraprendere per il risanamento e la privatizzazione della Finmeccanica;

in occasione dell'assemblea dell'Inter-sind è stato dichiarato dal vertice operativo della società che il piano strategico arriverà dopo l'estate e che i nuovi vertici della Finmeccanica e dell'Iri hanno bisogno di tempo per interiorizzarlo —;

per quali motivi sia stato avviato il programma di ridimensionamento degli organici in modo intempestivo, senza attendere l'approvazione del piano strategico e in modo da far presupporre la volontà di procedere unilateralmente e senza trasparenza;

quale sia l'esatto numero dei consulenti attualmente in carico alla società Finmeccanica e, in più generale, al gruppo, compresi i tre ultimi dirigenti, ingegner Gimelli, ingegner Esposito e dottor Rizzo, usciti il 30 giugno 1997 e riassunti a supporto della società con contratto di consulenza. (5-02737)

ALBANESE, CENNAME, CANANZI, GAMBALE e PICCOLO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

l'istituto Autonomo case popolari della provincia di Napoli versa in una disastrosa politica gestionale; prova ne è la situazione finanziaria dell'Ente, che registra un disavanzo di circa centotrenta miliardi e con notevoli debiti verso aziende di pubblico servizio (Arin, Enel, Cassa depositi e prestiti, eccetera);

il ragioniere generale dello Stato, dottor Monorchio, con nota n. 103853 del 1° febbraio 1996 e con note di sollecito n. 228343 e n. 146292, rispettivamente del 14 gennaio 1997 e 27 maggio 1997, intimava la regione Campania a predisporre un incisivo intervento al fine di riportare la situazione economica e finanziaria dell'Iacp di Napoli su un piano di efficienza, di equilibrio e di regolarità sia contabile che amministrativa;

il collegio sindacale dell'Ente nella seduta del 4 dicembre 1996, verbale n. 29, osservava che non risultava neanche parzialmente rispettato ed attuato il programma di risanamento approvato dall'Ente, unitamente al bilancio di previsione del 1996, e che il citato collegio nella seduta del 16 aprile 1997, verbale n. 37, nell'esprimere il parere negativo al bilancio di previsione per il 1997, evidenziava ancora l'inspiegabile mancata attuazione del piano di risanamento predisposto nel 1996;

il piano di risanamento predisposto nel 1996 (approvato all'unanimità dal Consiglio d'amministrazione, con parere favorevole da parte del collegio sindacale) impegnava in particolare l'ente ad accelerare l'iter per la vendita degli immobili, per recuperare la morosità pregressa dell'utenza, per avviare interventi per nuove costruzioni e per la riqualificazione dei rioni popolari utilizzando tutti i fondi disponibili;

la mancata attuazione del piano di risanamento del 1996, ha determinato un danno all'erario con un mancato introito

stimato, solo per la vendita dei immobili ai sensi della legge n. 560 del 1993, in oltre diciotto miliardi di entrate (10 miliardi per vendita di alloggi e otto miliardi per vendita locali);

la sospensione del piano di vendita ai sensi della legge n. 560 del 1993, è stata ordinata in modo unilaterale dal presidente dell'ente, nonostante che il consiglio d'amministrazione, in più occasioni, abbia sollecitato la piena attuazione del su indicato piano vendita così come approvato nel 1994;

per quanto concerne la morosità relativa alle entrate per canoni di locazione nel 1996, va sottolineato che a fronte di un incremento di fatturato di cinque miliardi, è corrisposto un minore incasso per oltre 200 milioni, quindi con un ulteriore aumento della morosità anche per il 1996;

la situazione complessiva economica ed amministrativa dell'Iacp di Napoli, è stata ulteriormente aggravata da una gestione fortemente accentrata e monocratica del Presidente dell'Ente (come denunciato dai componenti del consiglio d'amministrazione), il quale da un lato non persegue una politica atta a garantire nuove entrate e recuperare i crediti vantati (oltre otto miliardi per morosità utenza), dall'altro continua, di fatto, a sperperare denaro pubblico (incarichi professionali esterni, consulenze, uso improprio dei telefonini, auto blu, missioni, viaggi, abbellimento sala presidenziale, eccetera) con conseguente aggravio del bilancio dell'Ente —:

se non ritengano di dover accertare quali siano gli atti amministrativi e legislativi predisposti dalla regione Campania tesi al riordino gestionale, economico ed amministrativo dell'Iacp della provincia di Napoli, così come richiesto dal ragioniere generale dello Stato;

se non ritengano, qualora siano verificati i ritardi, le inadempienze e le omissioni da parte della regione Campania, esercitare i poteri sostitutivi in esecuzione delle prescrizioni previste dal decreto del

Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, per riportare, gradualmente, la situazione economica, amministrativa e politica dell'Iacp di Napoli in una situazione di efficienza e regolarità. (5-02738)

BERGAMO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 488 del 1992 prevede la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese che realizzano, ampliano, trasferiscono o ammodernano iniziative produttive, in alcuni settori, nelle aree meridionali;

i contributi vengono concessi in misura diversa a seconda dell'area nella quale l'iniziativa viene realizzata, con percentuali più alte nelle aree in cui il ritardo dello sviluppo e la disoccupazione risultano maggiori; la Calabria rientra tra queste ultime;

l'applicazione della suddetta legge nella sua seconda tornata, relativa alle domande presentate entro il 31 dicembre 1996, risulta essere gravemente penalizzante per la Calabria stessa rispetto alle altre regioni meridionali; infatti, su 672 domande con istruttoria positiva, ne sono state finanziate meno della metà: solo 291 domande sono state infatti ammesse, mentre ne sono state escluse ben 381;

la prima graduatoria, relativa alle domande presentate nell'anno precedente, aveva visto ammesso il totale delle domande con istruttoria positiva;

la graduatoria è stata diffusa in questi ultimi giorni dal quotidiano *Il Sole 24 Ore* e, ben presto, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*;

un'attenta lettura dei dati della graduatoria fa rilevare con evidenza che numerosi sono stati i progetti ammessi per i quali il contributo è compreso tra i 500 milioni e i 2,5 miliardi di lire;

oltre all'assegnazione di poche risorse alla Calabria vi è un'altra più grave considerazione da fare: balza sorprendentemente agli occhi un « super contributo » assegnato ad una società denominata Europa Invest Soc. Coop. a responsabilità limitata, che ha ottenuto l'ammissione ai benefici per 54,667 miliardi di lire ed altri 20 miliardi circa nel resto d'Italia;

dalla graduatoria non è possibile rilevare quali attività siano previste e dove esse siano localizzate, anche se la società cooperativa ha per oggetto la fornitura di servizi reali alle imprese e può operare sia direttamente che tramite i suoi associati;

risulta però all'interrogante che tale società nell'arco di un anno, e precisamente dall'11 aprile 1996 al 15 aprile 1997, ha aperto numerose unità locali in molte città italiane per la creazione di centri servizi alle imprese o per la creazione di « stabilimenti per la progettazione ed il recupero di biomasse e rifiuti industriali »; tuttavia la società nonostante avesse ottenuto l'ammissione alle risorse previste dalla legge n. 488 del 1992 in Calabria, non sembra abbia aperto, in questa regione, alcuna sede locale;

questa società fa un grande balzo quantitativo perché accede ad ingenti finanziamenti ammontanti, come detto, a circa lire 75 miliardi complessivi, laddove nel 1995 il volume di affari è stato di lire 16.973.000, nel 1994 di lire 8.484.000 e nel 1993 di 3.815.000 —;

su quali dati sia stata basata l'istruttoria da parte dell'istituto di credito responsabile della pratica;

quali siano le reali possibilità di cantierabilità dei progetti proposti e quali siano tali progetti;

se non ritengano di adoperarsi perché sia chiarito cosa si intenda effettivamente per « trattamento di biomasse vegetali per la produzione di energia » e se tali « biomasse » non siano invece rifiuti industriali provenienti dalle regioni del Nord: ciò, in sostanza trasformerebbe la Calabria in « pattumiera d'Italia »;

se siano state acquisite le necessarie assicurazioni circa il fatto che la società non intenda successivamente vendere a potenziali acquirenti i progetti in questione, così come sembrerebbe potersi fare sulla base delle indicazioni diramate dalla circolare n. 247255 dell'8 maggio 1997 del direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Visconti. Tale circolare, infatti — che, se così interpretata sembrerebbe calzare su misura per le esigenze dell'Europa Invest — chiarisce che il beneficio di legge è legato all'impresa e pertanto può essere trasferito con la cessione dell'impresa stessa o di un suo ramo. Poiché tale interpretazione inevitabilmente innescherebbe un commercio delle domande approvate, l'interrogante esprime perplessità su di essa. Peraltro, se tale interpretazione fosse quella esatta, ne sarebbe stata fatta menzione nelle istruzioni per la presentazione delle domande e non, come avvenuto quattro mesi dopo la scadenza dei termini. Tra l'altro, la prima parte della citata circolare parla di « su-

bentro di nuovo soggetto al soggetto richiedente le agevolazioni a seguito di fusioni, conferimento o cessione di azienda o ramo di azienda » mentre più avanti, al punto *b)*, si parla di « operazione societaria »; in base ad una corretta interpretazione potrebbero quindi rientrare nella fattispecie soltanto il conferimento in società, la fusione, la scissione, la trasformazione e non già la cessione di ramo di impresa, perché questa operazione non è prevista in quanto è atto di compravendita, anche se soggetto a norme particolari.

Da tale quadro si evince in conclusione che:

1) molte imprese calabresi, veri assegnatari delle risorse, pur avendo progetti reali e cantierabili, sono rimaste escluse con conseguente grave danno per l'economia regionale;

2) vi è il rischio che se i finanziamenti non verranno utilizzati saranno irrimediabilmente perduti. (5-02739)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

VALPIANA. — *Al Ministro della sanità.*
— Per sapere:

con quali criteri siano stati nominati, ai sensi del decreto 30 aprile 1997, gli esperti della sottocommissione della Commissione unica del farmaco, incaricati di compiti istruttori in materia di medicinali omeopatici;

se siano in possesso delle specifiche e documentate competenze nel settore omeopatico, come richiesto dall'articolo 1, comma 1, del decreto 30 aprile 1997.

(4-11800)

VALPIANA. — *Al Ministro della sanità.*
— Per sapere:

quali ostacoli si frappongano a una sollecita riconvocazione della Commissione per i medicinali omeopatici, insediata presso il Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 185 del 1995 allo scopo di definire, in relazione ai principi ed alle caratteristiche della medicina omeopatica e antroposofica, norme particolari per le prove farmacologiche, tossicologiche e cliniche per i medicinali omeopatici non suscettibili di registrazione semplificata.

(4-11801)

MIGLIORI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni festivi sono state soppresse due delle quattro corse ferroviarie che collegano Arezzo a Firenze nella mattina, quella delle 10,23 (treno n. 11678) e quella delle 11,39 (treno n. 6718);

anche nei giorni festivi esistono categorie di lavoratori che devono raggiungere i propri posti di lavoro, come gli infermieri ed i vigili del fuoco;

se intenda intervenire presso le Ferrovie dello Stato spa perché i treni soppressi, con grave disagio degli utenti, siano ripristinati o sostituiti da collegamenti alternativi. (4-11802)

PAOLO RUBINO, OCCHIONERO, MALAGNINO, ABATERUSSO, NARDONE, ROSSIELLO, MAGGI, DI STASI, CARUANO e OLIVERIO. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

nel 1991 con programma operativo multiregionale, approvato dall'Unione europea, a favore dello sviluppo agricolo del sud furono previsti settantacinque miliardi di finanziamento, di cui cinquantuno a carico dell'Unione europea; un investimento ragguardevole che sarebbe dovuto servire per il miglioramento delle produzioni agricole tipiche del Mezzogiorno e per lo sviluppo delle colture alternative;

da notizie di stampa si è appreso che i settantacinque miliardi sarebbero spariti e che i fondi comunitari sarebbero svaniti nel nulla, mettendo nei guai cinquanta aziende agricole, che di conseguenza rischiano il fallimento;

responsabile di tale danno arrecato alle imprese sarebbe il consorzio Union-Coop, il quale, prima di incassare i miliardi, avrebbe fornito garanzie fideiussorie avendo come garante la Fis-Vi, l'istituto finanziario per lo sviluppo delle economie locali;

a sottoscrivere i contratti sarebbe stato il legale rappresentante dell'istituto Fis-Vi, il signor Saverio Lamiranda; dopo una prima erogazione di alcuni anticipi a favore delle aziende beneficiarie, l'Union-Coop non avrebbe più versato una lira alle imprese, nonostante i certificati attestanti il regolare investimento delle stesse;

ciò avrebbe comportato un danno enorme alle imprese pugliesi, lucane, calabresi e molisane indebitatesi con le banche locali per far fronte alle necessarie anticipazioni per l'avvio dei lavori —

quali iniziative intenda intraprendere, ove quanto pubblicato dalla stampa e con-

fermato da alcuni imprenditori agricoli risultasse a verità;

come intenda garantire le imprese agricole coinvolte in questa cattiva operazione;

quali misure intenda adottare affinché episodi di tale natura non abbia più a verificarsi. (4-11803)

VALPIANA, STRAMBI e SAIA. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* - Per sapere - premesso che:

lunedì 15 luglio 1997 in provincia di Verona si sono verificati ben tre incidenti sul lavoro;

il più grave è avvenuto a Bussolengo, nel deposito Aspica-Saspi, in cui l'operaio Umberto Boschiglia ha perso la vita a causa dell'esplosione di un serbatoio che stava accingendosi a saldare;

solo il caso ha voluto che altri due operai fossero appena usciti dall'officina, scampando allo scoppio;

quasi alla stessa ora, due operai nella zona industriale di Negrar sono stati sommersi da uno smottamento di terreno mentre stavano eseguendo degli scavi per gli allacciamenti fognari, non riportando fortunatamente ferite gravi;

poco più tardi nella zona di Nogara due operai edili sono precipitati a causa del cedimento dell'impalcatura su cui si trovavano, riportando serie lesioni;

si tratta, evidentemente, di una sfortunata casualità, ma nella provincia di Verona i dati sugli incidenti sul lavoro sono decisamente allarmanti, denunciando una situazione di scarsa tutela dei lavoratori e di una non sempre corretta applicazione delle leggi;

sedicenti « Padani imprenditori uniti » hanno indetto per domenica 20 luglio 1997 una manifestazione di protesta contro il decreto legislativo n. 626 del 1994 per

chiedere una moratoria per le piccole imprese nell'abolizione delle misure di sicurezza per i lavoratori;

quali siano i risultati delle inchieste che i carabinieri e lo Spisal stanno conducendo sugli incidenti descritti -:

se, stante l'eccezionalità della situazione denunciata, intenda prevedere un eccezionale intervento da parte dell'ispettorato del lavoro nella provincia di Verona, per verificare le condizioni di prevenzione e di sicurezza sul lavoro;

se, alla luce delle assurde pretese di alcuni imprenditori che richiedono di « soprassedere » all'applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro, intenda intensificare i controlli di valutazione dell'adeguamento ai criteri stabiliti dalla legge, in particolare per le piccole imprese. (4-11804)

VALPIANA e PISTONE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della solidarietà sociale e dei lavori pubblici.* - Per conoscere - premesso che:

l'istituto « Maria Santissima Immacolata » fu fondata nel 1958 ed ebbe come sede il complesso sito in via Carlo Rosini a Pozzuoli;

gli edifici furono costruiti su un terreno di proprietà del cardinale Alfonso Castaldo e a spese, per oltre il settanta per cento del totale, a carico della fondazione Banco di Napoli. La gestione è stata sempre curata dall'ordine di suore delle « Figlie della Carità »;

dalla sua inaugurazione e fino al 1984 l'istituto assisteva in maniera continuativa oltre quattrocento bambini e ragazzi, di età compresa tra i tre e i diciotto anni, provenienti da famiglie con problemi di povertà economica e sociale;

nel 1962 su un terreno acquistato dal Centro ittico tarantino campano, il cardinale Castaldo fece costruire, nella zona del parco quarantenario, una struttura destinata espressamente a colonia estiva per gli ospiti dell'istituto « Maria Santissima Immacolata »;

nel 1984, in seguito alla recrudescenza del bradisisma, l'istituto lasciò la sede di Pozzuoli e si trasferì presso la cosiddetta « colonia permanente cardinale A. Castaldo » del Fusaro, a Bacoli;

questo trasferimento comportò una drastica riduzione del numero degli assistiti passati da oltre quattrocento a duecento. Attualmente sono circa centotrenta;

fino ad oggi la struttura ha svolto un compito fondamentale nell'assistenza di minori a rischio: nonostante ciò da qualche tempo si assiste ad un'opera di disimpegno da parte degli enti coinvolti nella gestione della struttura: *a)* il numero delle suore si riduce drasticamente, in pochi anni, con il trasferimento delle più giovani in altri istituti; *b)* viene trasferita la scuola magistrale « San Gennaro », che aveva promesso per anni alle ragazze ospiti dell'Istituto di continuare negli studi ed acquisire un titolo di scuola media superiore; *c)* viene dismessa la scuola materna che accoglieva bambini ospiti dell'istituto ed esterni;

a tutto questo si aggiunge la volontà della curia di Napoli, proprietaria degli immobili, di riconvertire le strutture che ospitano l'istituto, pretestuosamente indicate come « ... vecchia Colonia anni '50 », « in un centro per le cure elioterapiche » in occasione del Giubileo (*La Repubblica* 20 giugno 1997);

bisogna infine tener conto anche della crisi occupazionale che un'eventuale chiusura dell'istituto provocherebbe, in quanto direttamente, o per indotto, almeno dieci persone resterebbero senza lavoro —:

quali iniziative si intendano assumere, perché sia garantita la continuazione delle attività dell'istituto, considerato che in Campania ed anche nei Campi Flegrei i minori rappresentano, negli ultimi tempi, una categoria a grave rischio e coinvolta in via crescente in episodi di microdelinquenza, tossicodipendenza e di malessere sociale in genere. (4-11805)

MARIO PEPE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la giunta regionale della Campania, con delibera n. 4721 del 6 giugno 1997, ha ritenuto non applicabile quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1996;

il provvedimento *de quo* penalizza fortemente i medici delle aree interne della Campania, accentuandone lo stato di disagio strutturale e occupazionale —:

quali iniziative intenda assumere anche d'intesa con la regione Campania in applicazione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1996, e se non ritenga nelle sedi e secondo i riti opportuni, assumere iniziative affinché sia modificata la delibera della giunta della regione Campania n. 4721 del 6 giugno 1997. (4-11806)

DETOMAS. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il decreto ministeriale 18 dicembre 1996 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 34 del 1997 riguarda la rivalutazione dei canoni per i concessionari di ponti radio ad uso privato;

l'adeguamento, che ha decorrenza dal 1 maggio 1997, prevede il versamento entro il 30 giugno di importi ad integrazione del canone annuo 1997 e ad integrazione del deposito cauzionale;

molti comuni sono titolari di concessioni radioelettriche, per l'utilizzo di radio portatili, che vengono usate nello svolgimento di vari servizi e che permettono di realizzare una rapida comunicazione fra gli operai addetti alle operazioni di manutenzione svolte nell'ambito dell'area comunale e le unità territoriali di riferimento;

le rivalutazioni hanno più che raddoppiato il canone per l'utilizzo di tali apparecchiature, mettendo in difficoltà molte amministrazioni, che stanno valutando la convenienza di mantenere il ser-

vizio. La soluzione più probabile appare però in molti casi la rinuncia alla concessione, nonostante questa sia ritenuta assai utile o pressoché indispensabile;

lo sfruttamento della concessione da parte degli enti locali non può essere considerato mero uso privato in quanto l'utilizzo di tale strumentazione va a beneficio dell'intera collettività con risparmio di tempo e di risorse umane e finanziarie -:

se non ritenga opportuno prevedere per pubbliche amministrazioni l'esenzione dalla rivalutazione dei canoni delle concessioni radioelettriche, in considerazione della mancanza dello scopo di lucro nell'erogazione dei propri servizi. (4-11807)

MENIA, CONTENTO, FRAU, BOCCHINO, ALBONI e MORSELLI. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

le località di Cavallino Venezia, Chioggia, Jesolo, Caorle, Eraclea, Bibione, Lignano Sabbiadoro e Grado sono teatro, nella stagione estiva, di numerosi fenomeni delinquenti;

tali fenomeni (commercio ambulante abusivo, lavoro nero, spaccio di droga, prostituzione) sono dovuti in gran parte al fatto che queste località, che in inverno contano poche migliaia di residenti, si trovano in estate ad ospitare centinaia di migliaia di turisti, provenienti soprattutto dall'Europa nord-orientale;

nelle cittadine indicate le forze dell'ordine contano poche decine di unità che non vengono aumentate in vista dell'afflusso estivo;

in queste stesse zone non solo manca ogni forma di prevenzione dei fenomeni descritti, ma anche qualunque tipo di coordinamento tra le scarse forze di carabinieri, finanziari, polizia comunale, pubblica sicurezza e capitaneria di porto -:

se sia a conoscenza dei gravi disagi che affliggono la cittadinanza residente, i numerosi turisti che vi sono giunti, gli

stessi agenti che devono affrontare quotidianamente situazioni insostenibili e pericolose;

quali provvedimenti intenda adottare per garantire ai residenti ed ai turisti un soggiorno estivo sereno e tranquillo;

quali iniziative intenda predisporre per adeguare le strutture locali al fine di renderle più efficienti e operative, attuando il necessario coordinamento delle varie forze dell'ordine per un'effettiva attività di controllo del territorio e per far fronte al verificarsi della diffusissima microcriminalità che dilaga sul litorale nel periodo estivo;

cosa pensi della necessità di coordinare sotto la direzione di un unico organo costituito, i servizi fino ad ora svolti autonomamente delle varie forze dell'ordine. (4-11808)

BECCHETTI. - *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali e dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

il giorno 14 luglio 1997 l'interrogante, su invito del Ministro dei beni culturali, onorevole Walter Veltroni, esteso a tutti i parlamentari, ha visitato insieme ad altri colleghi la galleria Borghese, sita in Roma, recentemente riaperta dopo lavori di ristrutturazione;

nel constatare la bellezza delle opere contenute nella galleria non si è potuto, però, non verificare che esistono seri rischi in termini di sicurezza sia dal punto di vista dell'approntamento della sede, e sia dal punto di vista degli accessi delle persone;

nel corso della visita, infatti, si potevano nitidamente notare ponteggi posti in posizioni pericolose e vicine al passaggio del pubblico, cavi della corrente elettrica « volanti », operai intenti al lavoro che avevano libero accesso senza possedere alcun cartellino di identificazione, altro personale non meglio identificato che entravano ed uscivano dalla Galleria senza che fosse messo in atto alcun tipo di controllo -:

quali siano le ragioni per le quali, a fronte di un'apertura della galleria Bor-

ghese pubblicizzata in ogni modo, non si è provveduto a portare i lavori in uno stato veramente avanzato per evitare i pericolosi rischi sopra citati;

come mai nessun accorgimento venga messo in atto per verificare l'identità del personale che ha accesso alla struttura, al quale potrebbero benissimo « mischiarsi » persone non autorizzate con scopi ben diversi da quelli di ammirare le opere d'arte presenti;

a quanto ammonti la spesa di danaro pubblico impiegata per l'inaugurazione della galleria sia dal punto di vista strettamente propagandistico e sia sotto il profilo dell'impegno della macchina organizzativa per la cerimonia di apertura, mancando ancora le giuste condizioni.

(4-11809)

ANGHINONI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

in base all'articolo 9 della direttiva Cee n. 88/609 sulla limitazione delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, nel caso di impiego simultaneo di due o più combustibili, i valori limite di emissione degli inquinanti nei fumi vanno stabiliti addizionando i valori limite di emissione ponderati per ciascun combustibile;

la suddetta direttiva Cee è stata integralmente recepita con il decreto del Ministro dell'ambiente dell'8 maggio 1989;

il decreto 12 luglio 1990 del Ministro dell'ambiente (al punto B/3 dell'allegato 3) stabilisce invece per i grandi impianti di combustione aventi potenza termica superiore a 500 Mw gli stessi limiti (biossido di zolfo = 400 mg/Nm³, ossido di azoto = 200 mg/Nm³, polveri 50 mg/Nm³) previsti per l'olio combustibile e per il carbone anche nel caso di impiego simultaneo degli stessi insieme a gas naturale, nonostante per il gas siano previsti limiti molto inferiori e precisamente: 35 mg/Nm³ per il biossido di zolfo e 5 mg/Nm³ per le polveri;

secondo l'articolo 20 della legge n. 615 del 1966 « Tutti gli stabilimenti industriali, oltre agli obblighi loro derivanti dalla classificazione come lavorazioni insalubri o pericolose, di cui all'articolo 216 del testo unico leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, devono, in conformità al regolamento di esecuzione della presente legge, possedere impianti, installazioni o dispositivi tali da contenere entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consenta, l'emissione di fumi o gas o polveri o esalazioni che, oltre a costituire comunque pericolo per la salute pubblica, possono contribuire all'inquinamento atmosferico »;

il decreto 12 luglio 1990 del Ministro dell'ambiente (al punto C/2 dell'allegato 3) stabilisce invece che i grandi impianti di combustione vengano adeguati ai limiti di emissione per il 35 per cento al 31 dicembre 1997, per il 60 per cento al 31 dicembre 1999, per il 100 per cento al 31 dicembre 2002;

al 31 dicembre 1996 l'Enel non aveva ancora ultimato i lavori relativi a nessuno dei 32 impianti, il cui progetto di adeguamento era stato approvato dal Mica entro il 31 dicembre 1992, mentre i progetti di adeguamento delle centrali di Ostiglia e Sermide non sono ancora stati esaminati dal Mica al 30 giugno 1997;

la direttiva Cee 94/67/Ce sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi stabilisce i seguenti valori limite per le emissioni biossido di zolfo: 50 mg/Nm³ e polveri 10 mg/Nm³, confermando così l'esistenza di tecnologie che consentono di contenere le emissioni pericolose per la salute pubblica entro limiti ben più ristretti di quelli stabiliti dal sopracitato decreto 12 luglio 1990 per i grandi impianti di combustione, la cui capacità inquinante è peraltro di gran lunga superiore a quella degli inceneritori di rifiuti pericolosi —;

se non convenga sulla necessità di modificare le disposizioni contenute nel decreto 12 luglio 1990 per adeguarle sia all'articolo 9 della direttiva Cee n. 88/609 (impedendo così che si rispettino surretti-

ziamente i limiti alle emissioni diluendo i fumi prodotti da combustibili sporchi con quelli prodotti da combustibili puliti), sia all'articolo 20 della legge n. 615 del 1966 (riducendo i valori limite come consentito dalle tecnologie disponibili);

quali provvedimenti intenda assumere per assicurare il rispetto da parte dell'Enel dei tempi di adeguamento previsti dal decreto ministeriale 12 luglio 1990 (che peraltro sono in palese contrasto con quanto stabilito dall'articolo 20 della legge n. 615 del 1966), nonostante il ritardo dei lavori di adeguamento. (4-11810)

CUCCU. — Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

da notizie apparse sulla stampa si è appreso che la Compagnia italiana di sviluppo industriale (Cisi) rientra tra le aziende della regione Sardegna che beneficiano dei finanziamenti previsti dal secondo bando previsto dalla legge n. 488 del 1992 ed ha ottenuto un contributo di circa sessanta miliardi di lire;

anche a causa della negligenza del presidente della giunta regionale e dell'assessore regionale all'industria, che non hanno dato alcuna risposta alle interrogazioni presentate da numerosi consiglieri regionali in merito alla richiesta di chiarimenti circa l'attività della Compagnia italiana di sviluppo industriale, a tutt'oggi non si ha alcuna informazione in relazione alla compagine sociale ed alle capacità tecniche, finanziarie e professionali della Cisi;

trattandosi della spesa di circa sessanta miliardi stanziati per lo sviluppo della Regione Sardegna, tutti i sardi hanno diritto di vedere realizzata una attività industriale in un territorio già pesantemente penalizzato da una grave crisi economico-sociale;

la banca Cis, dopo il parere sfavorevole espresso dalla giunta della Regione

Sardegna, ha annullato la delibera di accreditamento alla compagnia italiana di sviluppo industriale —

quali siano i reali termini della questione illustrata in premessa;

se e come si intenda intervenire per garantire la necessaria trasparenza e l'efficace utilizzazione degli ingenti fondi in questione;

quale istituto bancario abbia istruito la pratica di finanziamento. (4-11811)

COSTA. — Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere:

quali siano le ragioni per le quali, il 15 luglio 1997 i voli Alitalia nella tratta Torino-Roma siano stati interrotti senza alcuna ragione apparente e senza spiegazioni dalle ore 10,55 alle ore 17,25; il sottoscritto fa rilevare altresì come, nelle stesse ore, abbiano operato sulla tratta Milano-Roma ben otto voli Alitalia. (4-11812)

COSTA. — Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica. — Per sapere:

quali siano le ragioni in base alle quali — contravvenendo a scelte programmate da lunghi anni e proprie di piani regionali e nazionali — i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica si sia schierato contro la costituzione in Piemonte della seconda università, optando per una formula confusa di università «tentacolare» o «reticolare», che avrebbe come unico scopo quello di aumentare il potere dell'ateneo torinese, gestito con difficoltà e scarsi risultati dall'attuale rettore. La città di Torino, se intende riacquistare il prestigio perduto nell'ambito piemontese a causa di una cattiva gestione amministrativa, che si sta risolvendo in atti egemonici e sostanzialmente egoisti nei confronti del resto della regione, non può che favorire la nascita e lo sviluppo di un ateneo, collocato sul territorio piemontese in area ido-

nea, capace di essere - parimenti a ciò che è avvenuto per l'università di Torino - espressione della cultura piemontese.

(4-11813)

LUCCHESI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Per sapere:

se ritenga accettabile che nel mese di luglio ed agosto il servizio postale debba avere termine alle ore 13,30;

se non ritenga riprovevole che negli uffici postali continui a diminuire il personale addetto e non vengano più rimpiazzati quanti vanno in pensione;

se non ritenga assurdo che dietro gli sportelli ci si debba accodare ed attendere a lungo prima di potere effettuare gli adempimenti; anche ad Alcamo la situazione appare disperata: il personale scarreggia negli sportelli dei soli tre uffici postali e la gente è costretta a lunghe attese;

se ritenga tollerabile che l'ente Poste debba espletare in questo modo un pubblico servizio, per risparmiare solo sul personale, che non intende assumere, malgrado vi sia una moltitudine di giovani alla ricerca affannosa di un posto di lavoro;

cosa intenda fare il Governo affinché il servizio postale italiano funzioni secondo i livelli europei e non dei paesi sottosviluppati.

(4-11814)

MONACO e STELLUTI. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* - Per sapere - premesso che:

l'Ansaldo ha acquisito la Franco Tosi di Legnano nel 1990;

all'epoca erano occupati 2948 lavoratori, di cui 1831 operai e 1157 impiegati. Nel novembre 1991 venne varato il piano di ristrutturazione dell'azienda, che prevedeva: la dismissione delle attività delle caldaie e di tutte le parti in pressione a favore dello stabilimento della Termosud di Gioia del Colle; il trasferimento a Genova delle

attività di progettazione delle grosse turbine; il trasferimento a Legnano delle attività di viale Sarca (Milano) per un totale di cinquecentocinquanta lavoratori;

nel 1996 venne completato il riassetto, decidendo di chiudere gli uffici di Corsico (Milano) e trasferendo a Legnano quattrocentocinquanta lavoratori;

oggi nello stabilimento di Legnano, unico insediamento Ansaldo rimasto in Lombardia, sono occupati 2397 lavoratori (1006 operai e 1283 impiegati); la riduzione degli organici di 1569 unità dal 1991 al 1996 è avvenuta utilizzando 450 prepensionamenti, 200 di mobilità lunga, la Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) per circa 250 lavoratori in media all'anno, incentivi alle dimissioni, pensionamenti di anzianità;

in data 20 giugno 1997 l'Ansaldo ha comunicato alle organizzazioni sindacali l'avvio della procedura per la messa in mobilità di centoquaranta lavoratori (trenta operai, ottanta impiegati, quadri, tecnici, commerciali, trenta impiegati e quadri amministrativi); per la messa in Cigs dal 1° agosto 1997 di 285 lavoratori (230 impiegati e 55 operai); la procedura ex articolo 47 della legge n. 428, del 1990 (cessione di ramo di azienda) interessa centotrenta lavoratori dei servizi generali e dei sistemi informativi; tale procedura è stata avviata in assenza di un confronto di merito sulle prospettive strategiche del Gruppo Ansaldo e delle sue filiere (energia, industria, segnalamento e trasporti), in assenza del piano di Finmeccanica, ancora in via di elaborazione; ed anche di un organico disegno di politica industriale -:

quali iniziative intenda assumere per evitare che decisioni precipitose e unilaterali, senza un adeguato confronto fra le parti, in assenza di un quadro organico entro il quale posizionare il gruppo Ansaldo, ed in particolare la sede di Legnano, possano compromettere un patrimonio industriale e professionale di portata nazionale;

quale sia l'orientamento del Governo in materia di politica industriale relativa-

mente al settore elettromeccanico; quali gli indirizzi utili intenda perseguire per meglio definire le strategie di Finmeccanica, del gruppo Ansaldo e quindi la sorte dell'insediamento Franco Tosi di Legnano.

(4-11815)

DEL BARONE. - *Al Ministro della sanità.* - Per sapere - premesso che:

notizie diffuse dalla stampa (che l'interrogante auspica essere destituite di fondamento) prospettano la possibilità della « cancellazione » delle cure termali nella legge finanziaria per il 1998 nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

ciò ha ovviamente portato sconcerto negli ambienti termali italiani impegnati per di più in uno studio clinico epidemiologico su di un forte numero di cittadini, studio idoneo a dimostrare la validità della crenio ed idroterapia termali insieme al rapporto positivo tra costi e benefici;

giova ricordare come, nella massiccia spesa sanitaria nazionale, quella termale sia da considerarsi miserrima e come l'auspicabile aumento di questa spesa porterebbe ad una diminuzione di quella farmaceutica, sempre crescente malgrado gli sforzi e la buona volontà dei medici di famiglia costretti ad una miriade di prescrizioni indotte e consentite dalla convenzione, e inevitabili salvo che non si chieda ai ricordati sanitari di ridurre i loro studi ad un ring con i pazienti come avversari;

sarebbe biasimevole dimenticare che non sempre, e forse nel nome di un qualche volta esasperato *marketing* dell'industria farmaceutica, vengono evidenziati i successi ottenuti da terapie termali in un numero enorme di malattie di tipo polmonare, reumatico, dermatologico, metabolico ed altre, senza dimenticare la notevole positività nella cura della sterilità femminile;

alcune malattie, una per tutte la sordità rinogena, hanno bisogno di specifiche applicazioni termali con la positività aggiuntiva di una marcata radioattività propria delle acque delle terme italiane;

una maggiore diffusione di dette cure porterebbe non solo alla diminuzione della già ricordata spesa farmaceutica ma anche delle malattie iatrogene troppo spesso legate ad abnorme ingestione di medicinali;

una misura come quella prospettata determinerebbe per tante località termali divenute anche turistiche (Ischia, Tabiano, Agnano, Castellammare di Stabia, Fiuggi, Chianciano, Abano Terme, Contursi, Sirmione, Salsomaggiore, Levico solo per ricordarne alcune), la diminuzione di entrata di valuta pregiata con grossa presa economica dato l'afflusso di stranieri anche in periodi di stagione morta unitamente a positive possibilità lavorative e non solo per la manodopera locale;

forte è la possibilità di lavoro, in questo campo, di giovani medici la cui giustificatissima ansia di occupazione è orma fatto noto e notorio -:

se non intenda restituire tranquillità al settore con specifiche dichiarazioni che smentiscano quanto indicato in premessa facendosi nel contempo promotore di un incontro con i rappresentanti degli operatori di un settore che, anziché essere « cancellato », dovrebbe essere valorizzato ed incrementato. (4-11816)

BRUNALE, GATTO, NARDONE, TATTARINI, CAMPATELLI. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

si fanno sempre più insistenti le notizie circa un possibile accordo fra la società Snircc (esercita la raccolta di scommesse al totalizzatore all'interno ed all'esterno del cinodromo di Roma ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 1955 e della autorizzazione del ministero delle finanze del 15 giugno 1996, n. V/11/3319/96) e la società Snai servizi per la gestione « in esclusiva » del totalizzatore scommesse con punti di raccolta su tutto il territorio nazionale secondo un piano redatto dalla stessa Snai, piano che nel primo insedia-

mento potrebbe essere attuato anche in punti di raccolta già esistenti per altri tipi di scommesse;

la Soc. Snai cederebbe gratuitamente alle nuove agenzie i servizi della rete telematica e le attrezzature per la trasmissione televisiva, che sarebbero le stesse utilizzate per trasmettere le corse dei cavalli, già ammortizzate attraverso la fin troppo munifica remunerazione Unire;

il modello che questo possibile accordo e questo piano commerciale prevedono sarebbe pressoché identico a quello proposto per il totalizzatore unico provvisorio Unire e soprattutto al « noto piano commerciale » di cui alle deliberazioni 723/96 UNIRE, oggetto di pesanti osservazioni da parte dell'Autorità *antitrust*, per il configurarsi di un vero e proprio monopolio a vantaggio delle agenzie ippiche e conseguenti gravi alterazioni della concorrenza e « bocciato » dal ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali nell'ottobre 1996;

le corse dei levrieri non costituiscono una riserva in favore di alcun ministero, bensì ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 1955, a favore dell'Enci (Ente nazionale cinofilia italiana), che gestisce attraverso un comitato tecnico, partecipato dal ministero per le politiche agricole;

sembra profilarsi tuttavia nella forma e nella sostanza un aggiramento della decisione assunta dall'*antitrust* e dal ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per il piano commerciale UNIRE;

al comma 77 della legge n. 662 del 1996 si costituisce una riserva in favore del ministero delle finanze e del ministero per le politiche agricole nella organizzazione e nella gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli e per l'attuazione di questa norma è a lavoro una Commissione presso il ministero delle finanze, che non potrà prescindere nella definizione del nuovo regolamento dalle decisioni già assunte dall'Autorità *antitrust* e del ministero sul piano commerciale e sulla gestione del segnale televisivo ... ;

mentre questa normativa è in corso di redazione, « l'accordo citato » di fatto sembra definire, fuori da ogni regola di trasparenza, un sistema parallelo aperto alla gestione di varie forme di scommessa, non esclusa la gestione « provvisoria » *on line* del Toto-scommesse, a prestar fede a quanto scritto su *l'Unità* 2 del 4 luglio 1997, in possibile conflitto con il nuovo sistema allo studio per le scommesse ippiche;

questo sistema parallelo sembra fra l'altro reso possibile da una generica autorizzazione rilasciata alla società Snircc, (15 giugno 1996, n. V/11/3319/96) dal ministero delle finanze per la raccolta scommesse all'esterno del cinodromo di Roma e dalla partecipazione azionaria maggioritaria di Snai in Snircc, che configurerebbe un doppio regime monopolistico —:

se non ritenga utile una tempestiva iniziativa volta:

a) a verificare i contenuti ed i limiti dell'autorizzazione rilasciata a Snircc e gli effetti applicativi della stessa in relazione a possibile accordo con Snai nonché la coerenza degli stessi con gli orientamenti espressi in materia di gestione scommesse dall'Autorità *antitrust* e con la decisione assunta dal Parlamento con la legge n. 662 del 1996 in materia di scommesse ippiche;

b) ad adottare tutte le forme di autotutela, fino alla revoca della citata autorizzazione e tutte le misure necessarie ad evitare conflitti o insopportabili interferenze o palesi disparità con gli effetti che produrrà la normativa allo studio per il settore ippico;

c) a ridefinire, con assoluta urgenza anche questo comparto delle scommesse con una nuova regolamentazione, improntata a criteri di trasparenza e di garanzia della concorrenza. (4-11817)

TATTARINI, GATTO, NARDONE, BRUNALE e CAMPATELLI. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

si fanno sempre più insistenti le notizie circa un possibile accordo fra la società Snircc, (che esercita la raccolta di

scommesse al totalizzatore all'interno ed all'esterno del cinodromo di Roma, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 1955 e della autorizzazione del ministero delle finanze del 15 giugno 1996, n. V/11/3319/96) e la società Snai servizi per la gestione « in esclusiva » del totalizzatore scommesse, con punti di raccolta su tutto il territorio nazionale, secondo un piano redatto dalla stessa Snai, piano che nel primo insediamento potrebbe essere attuato anche in punti di raccolta già esistenti per altri tipi di scommesse;

la società Snai cederebbe gratuitamente alle nuove agenzie i servizi della rete telematica e le attrezzature per la trasmissione televisiva, che sarebbero le stesse utilizzate per trasmettere le corse dei cavalli, già ammortizzate attraverso la fin troppo munifica remunerazione Unire;

il modello che questo possibile accordo e questo piano commerciale prevedono sarebbe pressoché identico a quello proposto per il totalizzatore unico provvisorio Unire e, soprattutto, al « noto piano commerciale » di cui alle deliberazioni 723/96 Unire, oggetto di pesanti osservazioni da parte dell'Autorità *antitrust*, per il configurarsi di un vero e proprio monopolio a vantaggio delle agenzie ippiche e conseguenti gravi alterazioni della concorrenza, e « bocciato » dal ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali nell'ottobre 1996;

le corse dei levrieri non costituiscono una riserva in favore di alcun ministero, bensì, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 1955, a favore dell'Enci (Ente nazionale cinofilia italiana), che gestisce attraverso un comitato tecnico, partecipato dal ministero per le politiche agricole;

sembra profilarsi tuttavia nella forma e nella sostanza un aggiramento della decisione assunta dall'Autorità *antitrust* e dal ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per il piano commerciale Unire —:

se non ritenga utile ed urgente procedere:

a) ad una verifica delle notizie correnti;

b) alla adozione di provvedimenti coerenti con quanto già disposto per l'Unire al fine di evitare possibili « tacite adesioni » a progetti incompatibili con le regole della trasparenza e della concorrenza. (4-11818)

BARRAL. — *Al Ministro dell'ambiente.*
— Per sapere — premesso che:

con il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono state recepite alcune normative europee in materia di rifiuti e di imballaggi;

in tale decreto si rende evidente la mancanza di una classificazione omogenea dei rifiuti che impedisce una univoca identificazione degli stessi, in riferimento ai soggetti interessati al trattamento dei rifiuti stessi;

la differente codificazione dei rifiuti operata dai diversi soggetti interessati (produttori, smaltitori, trasportatori) comporta notevoli inefficienze di gestione, che vanno a scaricarsi sui costi di smaltimento —:

se non ritenga necessario adottare misure di coordinamento, che appaiono indispensabili, al fine di classificare i rifiuti in base ai codici europei, affinché i soggetti interessati possano identificare univocamente il rifiuto preso in considerazione e non venga vanificato lo sforzo statistico rappresentato dal catasto dei rifiuti. (4-11819)

BARRAL. — *Al Ministro dell'ambiente.*
— Per sapere — premesso che:

con il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono state recepite alcune normative europee in materia di rifiuti e di imballaggi;

il suddetto decreto non considera come operazione di recupero quella derivante dalla combustione -:

se non ritenga di dover intervenire al fine di ricomprendere la combustione di rifiuti non pericolosi prodotti *in loco*, in quanto finalizzata al recupero energetico, tra le operazioni facenti parte del ciclo produttivo di un'impresa e, quindi, escluderla dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 22 del 1997. (4-11820)

BARRAL. - *Al Ministro dell'ambiente.*
- Per sapere - premesso che:

con il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono state recepite alcune normative europee in materia di rifiuti e di imballaggi;

nel decreto in questione sono contenute norme riguardanti la rottamazione dei veicoli a motore, per cui è possibile consegnare un veicolo destinato alla demolizione ad un concessionario ovvero alla succursale di una casa automobilistica, ma non anche a coloro che esercitano professionalmente attività di autoriparazione (carrozziere e meccanico);

tale normativa sfavorisce certamente le piccole e medie imprese che operano nel settore e potrebbe ledere i principi della concorrenza -:

se non ritenga necessario adottare adeguate misure al fine di eliminare la sperequazione introdotta dalla normativa richiamata, rendendo possibile la consegna dei veicoli destinati alla demolizione anche a coloro che esercitano attività di autoriparazione, regolarmente iscritti nel corrispondente registro di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 22. (4-11821)

BARRAL. - *Al Ministro dell'ambiente.*
- Per sapere - premesso che:

con il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono state recepite alcune normative europee in materia di rifiuti e di imballaggi;

in base alle disposizioni contenute in tale decreto, un'amministrazione comunale ha la facoltà di dichiarare assimilato agli urbani un determinato rifiuto e quindi autorizzare il produttore a conferirlo alla pubblica raccolta;

tale dichiarazione costituisce un atto discrezionale di ciascuna amministrazione comunale, per cui un comune anche limitrofo ad un altro che ha dichiarato l'assimilabilità di un certo rifiuto, può comportarsi in maniera opposta, costringendo, in tal modo, i produttori a sostenere elevati costi di stoccaggio, smaltimento e trasporto del rifiuto stesso -:

se non ritenga opportuno adottare adeguate misure al fine di eliminare tali difformità nel trattamento dei rifiuti in questione, che corrispondono ad un diverso atteggiamento nei confronti del cittadino, ledendo così i principi di equità e buon andamento cui deve attenersi la pubblica amministrazione e creando, in non pochi casi, significative turbative alla concorrenza. (4-11822)

NAPOLI. - *Al Ministro dell'interno.*
- Per sapere - premesso che:

le località Tonnara-Pietrenere, nel comune di Palmi (Reggio Calabria), sono località turistiche e, pertanto, nel periodo estivo, hanno una popolazione stanziale che oscilla tra le quindicimila e le ventimila unità;

al commissariato di pubblica sicurezza di Palmi sono state sottratte la sala operativa e la sala scientifica, con conseguente diminuzione di organico;

nella città di Palmi ed in tutta la Piana di Gioia Tauro sono aumentate, negli ultimi tempi, le estorsioni, i danneggiamenti, gli atti vandalici, gli atti criminosi in genere -:

quali urgenti iniziative intenda assumere per creare una postazione mobile di polizia nelle località Tonnara-Pietrenere del comune di Palmi. (4-11823)

NAPOLI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

insistenti notizie di stampa comunicano la prossima chiusura della tratta ferroviaria Gioia Tauro-Sinopoli da parte delle ferrovie della Calabria;

la ventilata chiusura, in particolare della tratta Gioia Tauro-Palmi, risulta in palese contraddizione con lo sviluppo dell'area portuale ed industriale di Gioia Tauro;

il citato provvedimento, se attuato, creerebbe notevoli problemi occupazionali in una regione già sufficientemente gravata in tal senso e penalizzerebbe il settore trasporti, certamente già in stato precario;

la tratta Gioia Tauro-Palmi, insieme a quella Gioia Tauro-Cinquefrondi, ha da sempre rappresentato l'unico sistema di trasporto per alunni e lavoratori pendolari;

le ferrovie della Calabria, anziché sottrarre il citato mezzo di trasporto, dovrebbero provvedere alla rimodernizzazione delle linee ferroviarie, anche alla luce delle possibilità di sviluppo previste nella Piana di Gioia Tauro;

il tratto Gioia Tauro-Palmi, con la chiusura della tratta ferroviaria, dovrebbe essere percorso su strade già toccate da traffico intenso —

quali interventi urgenti intenda attuare per evitare la citata ulteriore penalizzazione dei trasporti nella provincia di Reggio Calabria. (4-11824)

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la casa editrice Atlas di Bergamo ha pubblicato un sussidiario per la scuola elementare in cui, sulla cartina che riproduce l'Italia settentrionale, c'è scritto « Padania »;

la stessa Atlas, nel 1995, ha pubblicato un testo di geografia per la scuola media, *Georeporter*, in cui, a pagina 100 del

primo volume, figura, come titolo del paragrafo 6, « La Padania: il cuore economico del paese »;

quanto esposto appare all'interrogante assolutamente inaccettabile, alla luce del fatto che proprio le istituzioni scolastiche hanno come compito primario il mantenimento dell'identità nazionale —

quali urgenti provvedimenti intenda assumere al fine di far ritirare dalle scuole, ove fossero stati adottati per il prossimo anno scolastico, i testi citati pubblicati dalla casa editrice Atlas. (4-11825)

ANGELICI. — *Al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 104 del 1992 all'articolo 33, comma 2, sancisce, per il genitore di un minore con *handicap* gravi, il diritto ad usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno del bambino;

la stessa legge, allo stesso articolo 33, comma 3, per lo stesso soggetto sancisce il diritto ad ottenere tre giorni di permesso mensile;

nella stessa legge, all'articolo 33, comma 6, si prevede per le persone handicappate gravi il diritto ad usufruire dei permessi previsti dai commi 2 e 3 precedentemente richiamati;

il Ministro della funzione pubblica dopo aver richiesto al Consiglio di Stato un apposito parere circa, la cumulabilità dei due benefici, e cioè delle due ore di permesso giornaliero con i tre giorni di permesso al mese e con circolare n. 20 del 30 ottobre 1995, rendeva noto il parere del Consiglio di Stato, che affermava di « ritenere corretta la soluzione della cumulabilità »;

contraddicendo sia la norma, che il parere del Consiglio di Stato successivamente la Presidenza del Consiglio dei ministri in data 14 marzo 1997 emetteva un

parere (n. 1274) con il quale affermava che dei due benefici di cui sopra, si può usufruire in modo alternativo;

con tale decisione si equipara di fatto la condizione dell'handicappato grave con il genitore del minore handicappato, analogia questa che non trova nessun riferimento normativo anche per le diversità delle due situazioni, trovandosi l'handicappato grave a dover subire quotidianamente una drammatica condizione —:

se non si ritenga di rettificare il parere in questione e sancire la cumulabilità dei due benefici, per aiutare l'handicappato grave a superare le difficoltà derivanti dalla sua drammatica condizione.

(4-11826)

ANGELINI, DI ROSA, LABATE, ATTILI e FREDDA. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

in data 19 giugno 1997 sull'aeroporto di Genova-Sestri, un aeromobile cargo di nazionalità ucraina, tipo Antonov 124-100 ha impattato, in fase di decollo, contro un folto stormo di gabbiani, riportando seri danni a due motori, alla fusoliera e alle superfici alari che hanno costretto l'equipaggio ad un atterraggio forzato sullo stesso aeroporto di partenza;

in data 7 giugno 1989, sullo stesso aeroporto, si era verificato un analogo impatto di gabbiani con un quadrireattore tipo BAE 146 della società Tnt che aveva per l'occasione riportato seri danni a tre motori, costringendo l'equipaggio a compiere un atterraggio di emergenza sull'aeroporto di Genova-Sestri;

gli episodi di impatto tra velivoli e gabbiani sull'aeroporto di Genova-Sestri risultano essere particolarmente frequenti seppure, nella maggior parte dei casi, di minor gravità e senza conseguenze per gli equipaggi e i passeggeri;

la presenza di volatili in prossimità degli aeroporti costituisce comunque un grave fattore di rischio per la sicurezza della navigazione aerea;

negli aeroporti costieri, tra i quali quello di Genova-Sestri tale presenza di volatili, ad onta dei sistemi di allontanamento in funzione, risulta essere particolarmente folta —:

quali indifferibili accorgimenti intenda intraprendere per garantire la sicurezza della navigazione aerea e, conseguentemente, dei passeggeri sull'aeroporto di Genova-Sestri. (4-11827)

BERGAMO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 14 luglio 1997 una nota dell'Asa Passeggeri delle Ferrovie dello Stato, ha diramato un comunicato a tutte le agenzie di viaggio per avvertire che, per mancanza del materiale Etr 450, alcuni treni in partenza da Roma per Reggio Calabria e viceversa (precisamente i treni ES 9385 ed ET 9388), che avrebbero dovuto essere impiegati a decorrere dal 15 luglio 1997 al 28 settembre 1997, non verranno impiegati;

la stessa nota informa che verranno utilizzati gli stessi treni *Intercity* che sono in funzione per il resto dell'anno;

tale scelta operata da parte dei dirigenti delle Ferrovie dello Stato è senz'altro penalizzante per le regioni meridionali, soprattutto nel periodo in cui vi è maggiore domanda turistica per il Sud dell'Italia;

è da rilevare che l'opera discriminante attuata dalla dirigenza delle Ferrovie dello Stato nei confronti del Mezzogiorno è perseguita con scienza dall'azienda in quanto non vi è alcun treno degno di tale nome che percorre le ferrovie verso il meridione —:

se quanto descritto appaia un'ennesima operazione tesa a danneggiare l'economia turistica meridionale, l'unica in grado di dare un limitato e temporaneo sollievo alla disoccupazione;

se non sia il caso di verificare tutte le possibilità, con uno sforzo di buona volontà, per ricercare il « materiale Etr » e

impiegarlo per il trasporto dei passeggeri nella direttrice sud, revocando l'ingiusta decisione assunta dal signor Farina, capo del settore vendita e dipendente della direzione commerciale *marketing* e vendita per la direttrice tirrenica nord. (4-11828)

POLIZZI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

numerose cave pugliesi, con l'apertura del parco dell'Alta Murgia, saranno costrette a chiudere;

tali cave oggi riforniscono la quasi totalità delle segherie pugliesi, impiegando numerosissima manodopera;

l'attività estrattiva rappresenta una tradizione secolare in Puglia, non solo imprenditoriale, ma anche culturale, tant'è che la regione rappresenta il secondo polo estrattivo nazionale;

l'attività estrattiva viene oggi effettuata con l'ausilio di mezzi tecnici modernissimi che riducono al minimo l'impatto con l'ambiente;

la legge regionale n. 37 del 1985 impone, a cave esauste, il recupero o il ripristino dell'ambiente, per cui il danno-cava è da considerarsi transitorio ed a durata prestabilita —:

se non ritenga opportuno stralciare dalla perimetrazione del Parco dell'Alta Murgia le aree a vocazione estrattiva di materiale lapideo idoneo alla trasformazione ed alla lavorazione. (4-11829)

PISTONE e DE CESARIS. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

come è noto, tra gli interventi previsti in occasione del Giubileo del 2000 per la città di Roma, figura anche la realizzazione di un parcheggio all'interno del Gianicolo e proprietaria dell'area su cui è prevista la realizzazione dell'opera è la Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli, ex *Propaganda Fide*;

lo Stato italiano con legge 23 dicembre 1996, n. 651 ha stanziato (come contributo per il finanziamento dell'opera) la somma di quaranta miliardi di lire, con la motivazione che l'opera da realizzare non deve essere al solo servizio delle automobili private ma al servizio anche dei pullman turistici, in modo da concorrere a liberare via della Conciliazione e le aree limitrofe dal permanente ingorgo causato dall'arrivo e dalla movimentazione di centinaia di autobus di pellegrini e di turisti, provenienti da ogni dove, che creano forti disagi alla città e difficoltà notevoli alla imprenditoria del settore turistico;

recentemente, con lodevole intendimento, il comune di Roma, ha siglato con gli operatori turistici un protocollo per la definizione di un progetto funzionale per il governo programmato di tutta la mobilità turistica in Roma;

l'organizzazione di una mobilità turistica programmata tende a definire, attraverso interventi di vario ordine: nuove infrastrutture, uso dell'alta tecnologia e della informatizzazione, accordi specifici con gli operatori del settore, e la possibilità di una gestione unitaria dell'intero sistema della mobilità turistica;

tale impostazione potrà quindi anche prevedere la regolazione di soglie di presenza contemporanea di mezzi (*bus* turistici) all'interno della città storica;

appare quindi del tutto naturale e necessario coniugare la realizzazione di un progetto di notevole importanza infrastrutturale come quello del Gianicolo al progetto complessivo per una migliore e funzionale mobilità turistica all'interno della città di Roma;

e infatti per rendere più funzionale il sistema unitario della mobilità turistica per la città, l'opera da realizzare all'interno del Gianicolo, dovrebbe diventare, all'interno del sistema, uno dei capolinea più importanti, un'infrastruttura in grado anche di influenzare e dimensionare l'insieme quantitativo dei mezzi (*bus* turistici)

in circolazione all'interno della città storica (la regolazione della presenza dei vettori);

analogamente, per quanto riguarda le speciali funzioni, proprie di area di sosta, al servizio delle udienze papali, l'opera da realizzare dovrà efficacemente corrispondere all'esigenza di non creare ostacoli o difficoltà alla fluidificazione dei vettori e alla salita e discesa dei pellegrini, nella circostanza presenti in migliaia;

un complesso di importanti e non separabili funzioni comportano l'esigenza di prevedere una serie di indispensabili requisiti e soluzioni progettuali per l'opera da realizzare, alcuni delle quali si ritengono indispensabili come i seguenti: a) la struttura e la dimensione progettuale dell'opera che occorrerebbe realizzare, anche a seguito del contributo di finanziamento dello Stato italiano, la classificano certamente come un'importante *autostazione sotterranea di bus* che dovrà essere dotata di una serie di indispensabili e numerosi servizi, propri di una moderna e funzionale vera « stazione passeggeri » con alta frequenza giornaliera di cittadini di diversa nazionalità, offerti sia ai pellegrini sia agli stessi operatori turistici; b) ai fini della necessaria fluidificazione dei vettori di trasporto appare indispensabile che la soluzione progettuale comporti la possibilità di arrivo, scesa dei pellegrini e sosta dei vettori, in modo che ogni operazione si svolga in modo praticamente indipendente dagli altri vettori in arrivo;

una soluzione progettuale che non corrisponda a queste esigenze rischia di moltiplicare le già gravi difficoltà di circolazione nell'area vaticana invece di risolverle —

quale sia al riguardo la posizione dei rappresentanti del Governo presenti nella Commissione per Roma Capitale e per il Giubileo 2000, ed in particolare se corrisponda al vero che — come risulta agli interroganti — essi considerano le finalità e funzioni dell'opera e il relativo progetto di esclusiva valutazione insindacabile della proprietà dell'area correndosi pertanto

concretamente il rischio di autorizzare la costruzione di una opera di grande costo e di nessuna utilità per la città, o peggio di moltiplicatore di difficoltà. Ovvero se essi ritengano che le caratteristiche del parcheggio e le sue finalità debbano essere valutate in termini di coerenza con il piano urbano dei parcheggi e con il piano di assetto di mobilità dell'area interessata dal medesimo;

se non ritengano opportuno nel rispetto di quanto disposto dalla legge n. 651, adoperarsi perché nell'impostazione progettuale dell'opera sia indicata la scelta di funzioni cui il progetto deve corrispondere e perché la scelta del progetto avvenga con norme di evidenza pubblica, nella considerazione del notevole concorso finanziario pubblico. (4-11830)

VASCON. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la solidarietà sociale, dell'industria, del commercio e artigianato e del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

come appreso da vari organi di informazione, tra cui *Il Giornale* di mercoledì 16 luglio 1997, risulta che la ditta Sales Curve Interactive, con sede a Londra (Regno Unito), esporta in Italia un piccolo video gioco denominato *Carmageddon*;

il gioco riproduce in video scene crude, violente, raccapriccianti e diseducative, in quanto, come illustrato nel prospetto, risulta realista e « prende allo stomaco », illustrando scontri, sbriciolamenti di vetture in fiamme, sbandate e salti; addirittura, sempre nel prospetto, il *Carmageddon* viene indicato come un gioco molto violento;

nel assicurare i clienti, la ditta inglese conclude nel suo prospetto con l'asserzione che non esistono scuse da fare ad alcuno per l'esplicita natura del gioco, in quanto dire che in esso non v'è alcunché di sbagliato —

se non intendano emanare immediate disposizioni al fine di bloccare l'importa-

zione e la diffusione di simile apparecchio di discutibile natura e valore educativo;

se esistano regolamentazioni inerenti alla produzione o all'importazione di giochi e prodotti che, nel loro contenuto, provocano o alimentano devianze e turbe;

se nella fattispecie siano state violate norme e precetti che regolano l'immissione commerciale di simili apparecchiature od oggetti;

se, a fronte di ripetute immissioni nel mercato, rivolte all'infanzia, come in precedenza già avvenuto (si ricordino gli altri due precedenti, come il pulcino « Tama-go-tchi », ed il suo simile « Bit Bit Pressoch »), non intendano assumere misure a carattere nazionale al fine di rendere note le relative nocive e gravi conseguenze sulle psiche dei minori (angoscia, ansia, *stress* e depressione);

se intendano informare e rendere edotti tempestivamente e celermente i genitori, gli operatori dell'infanzia e tutti coloro i quali sono a contatto con i bambini. (4-11831)

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri* — Per conoscere:

su a basi poggino le considerazioni del Governo secondo cui la ripresa economica è vicina, visto che tutti gli analisti sostengono il contrario; troppi ostacoli si frappongono a una reale ripresa della produttività e dei consumi nel nostro Paese, come sottolinea il notiziario *L'Informatore*, ed il primo ostacolo è rappresentato proprio dall'elevata pressione fiscale;

se non ritenga necessaria ed urgente della tassazione — come sottolinea *L'Informatore* — ridotta sia sulle persone fisiche che sulle persone giuridiche consentirebbe di restituire ai consumi e all'aumento di produttività migliaia di miliardi che oggi vanno letteralmente in fumo;

se il Governo non ritenga necessaria ed urgente una riforma della tassazione, che dovrebbe prevedere un'aliquota massima oltre la quale non sia possibile an-

dare; l'esperienza statunitense insegna che è possibile incrementare le entrate dell'erario proprio abbassando le aliquote fiscali;

per quali motivi non si tenti neanche un esperimento anche da noi; la liquidità che si genererebbe — come afferma *L'Informatore* — verrebbe immediatamente reinvestita nel ciclo produttivo e le nuove risorse liberate sarebbero così il volano della ripresa economica. Ne è esempio il ciclo economico americano degli ultimi anni, dove a fronte di una minore tassazione, si è assistito ad un forte aumento dei consumi, ad una forte ripresa della crescita economica ed al calo della disoccupazione giunta quasi a livelli fisiologici, il tutto con un tasso di inflazione sotto stretto controllo;

se il Governo intende veramente aiutare l'economia e quindi avviare la ripresa economica, cambiando strategia;

se intenda razionalizzare la spesa pubblica, tagliando le spese improduttive ed i fondi agli enti e alle svariate associazioni definite inutili da illustri esponenti del Governo stesso;

se il Governo non ritenga indispensabile far partire gli investimenti pubblici e privati, evitando ulteriori manovre di inasprimento fiscale e di riproporre la tassazione sui *capital gain* in borsa;

se non si consideri paradossale che, mentre negli Stati Uniti il Presidente Clinton si dice contrario ad una tassazione sui proventi di borsa, ed i risultati parlano chiaro, in Italia si pensi al contrario a riproporla e reintrodurla;

l'aumento delle imposte — come osserva *L'Informatore* — è stato utilizzato in passato, e viene utilizzato anche oggi, per rallentare un'economia surriscaldata, che presenta problemi inflazionistici, ma se dobbiamo dare credito sull'inflazione italiana e sul PIL dei primi mesi dell'anno, proprio non si comprende come si possa perseverare su questa infausta strada.

(4-11832)

MANTOVANO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

la Edil sport srl di Gallipoli, titolare della concessione demaniale n. 525/94 rilasciata dalla capitaneria di porto di Gallipoli per il periodo dal 1° giugno 1994 al 30 settembre 1997, ha ceduto dietro corrispettivo tale concessione, con atto notarile del 22 maggio 1997 a Romana Raganato e al tempo stesso ha formalmente rinunciato alla concessione medesima, mentre Romana Raganato, con istanza del 1° giugno 1997 ha chiesto il *sub*-ingresso nel godimento della concessione. Finora la capitaneria di porto non ha provveduto in ordine all'istanza, benché la concessione abbia a oggetto una zona marittima destinata a spiaggia, con cabine, chiosco-bar, ombrelloni, e attrezzature similari, e quindi fosse assolutamente necessario intervenire con immediatezza prima dell'avvio della stagione balneare per consentire alla ditta acquirente — qualora avesse avuto i requisiti adatti per l'esercizio richiesto — di non subire danni a causa di un ritardato inizio dell'attività, e all'utenza turistica di fruire dei servizi in questione;

in data 4 luglio 1997 il comandante della capitaneria di Gallipoli, Emilio Tursi, ha inviato all'istante una raccomandata con richiesta di integrazione di tre documenti (stato di famiglia, iscrizione Cciii, procedure fallimentari in corso): il periodo di un mese e tre giorni è servito soltanto a constatare l'assenza di certificazioni, che poteva essere rilevata all'atto stesso della presentazione della domanda! Nella medesima data il Tursi ha inviato al sindaco di Gallipoli una lettera (protocollo n. 15064, sezione demanio) di richiesta di parere con la quale, riferendosi alla licenza in questione, si sostiene che la concessione era stata rilasciata in origine per offrire servizi turistico-alberghieri e impianti sportivi che la subentrante non è in grado di garantire e si conclude per restituire l'area in questione all'uso pubblico; le anomalie — ad avviso dell'interrogante — sono di triplice ordine: anzitutto non si comprende perché, se vi è un orientamento così deciso per

disattendere l'istanza dell'interessata, si chieda nello stesso giorno a costei una integrazione documentale, che non modificherebbe in alcun modo la situazione fattuale; in secondo luogo, l'originaria concessione alla Edil sport s.r.l. riguardava esattamente gli stessi immobili nella cui gestione intende subentrare Raganato, vale a dire ciò che attiene in senso stretto ad attrezzatura da spiaggia, sì che il riferimento ad alberghi è del tutto privo di fondamento; infine, ci si chiede che senso abbia domandare il parere al sindaco, quando è già evidente e manifesto l'intento di negare l'accoglimento della richiesta;

appare inutile sottolineare che ciò avviene in una zona a fortissima densità turistica nei mesi estivi, che pertanto avrebbe necessità di stabilimenti balneari recettivi e in spregio a qualsiasi apertura a esigenze occupazionali degli operatori del territorio —:

quali iniziative intenda adottare per garantire legalità e trasparenza nella gestione del compartimento marittimo e del comando del porto di Gallipoli;

se non intenda intervenire immediatamente nei confronti del capo del compartimento marittimo e comandante del porto di Gallipoli, al fine di non ostacolare le legittime aspettative di chi ha volontà e mezzi e per lavorare in modo onesto nel settore del turismo;

se ravvisi gli elementi per avviare un procedimento disciplinare nel comportamento a dir poco ambiguo tenuto finora nella vicenda segnalata dal capo del compartimento marittimo e comandante del porto di Gallipoli. (4-11833)

CIANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale 7 maggio 1997 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha previsto, all'articolo 2, che l'Inail possa stipulare apposita convenzione « con la Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, di cui

all'articolo 88 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese edili » —:

se sia consapevole dell'esistenza, nel settore edile, di una pluralità di contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti da diverse organizzazioni di datori di lavoro con le controparti sindacali, in ognuno dei quali è prevista la costituzionale di commissioni paritetiche;

se conseguentemente il richiamo generico al « contratto collettivo di lavoro » contenuto nel decreto richiamato sia frutto di mera svista ovvero se, attraverso la citazione dell'articolo 88 di detto contratto collettivo nazionale del lavoro, si sia voluto far esplicito richiamo al contratto stipulato da una sola delle organizzazioni datoriali del settore, ossia dall'Ance (Associazione nazionale delle imprese edili della Confindustria);

quali siano i motivi di tale opzione, la quale si presenta a prima vista illegittima per disparità di trattamento nei confronti delle altre organizzazioni datoriali di cui si è detto, oltre che potenzialmente dannosa per gli aderenti a tali organizzazioni, di fatto escluse dalla possibilità di stipulare accordi di collaborazione con l'Inail, a tutto detrimento degli associati alle organizzazioni stesse. (4-11834)

BOGHETTA, GRIMALDI, MELONI e PISTONE. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con relazione 2 febbraio 1995 il brigadiere Giuseppe Belcore, all'epoca addetto alla sezione di polizia giudiziaria della procura della Repubblica presso il tribunale di Bologna, segnalava al comandante del I gruppo di sezione del nucleo regionale PT della Guardia di finanza di Bologna alcune disfunzioni e, tra l'altro, alcuni comportamenti tenuti dal capitano della Guardia di finanza responsabile della sezione di polizia giudiziaria;

la relazione è stata trasmessa anche all'autorità giudiziaria di Bologna e di Firenze e all'autorità giudiziaria militare di La Spezia;

fra i comportamenti segnalati e degni di nota vi era un incontro « informale » fra il capitano e un sindaco indagato in un procedimento le cui indagini erano affidate proprio alla Guardia di finanza e, in altra occasione, la richiesta di non verbalizzare o segnalare fatti riguardanti il corpo della Guardia di finanza;

anche a seguito di questa relazione, il brigadiere Belcore è stato rimosso dalla sezione di polizia giudiziaria, sottoposto a due procedimenti penali, conclusi con l'archiviazione delle accuse a suo carico, ed ha avuto un trattamento, anche nella redazione delle note caratteristiche, tale da svilire la sua carriera —:

se la guardia di finanza o la magistratura abbiano svolto indagini o preso provvedimenti in merito ai comportamenti attribuiti al capitano della Guardia di finanza responsabile del nucleo di polizia giudiziaria presso la procura della Repubblica presso il tribunale di Bologna segnalati dal brigadiere Giuseppe Belcore e sopra sintetizzati e, in caso contrario, quali motivazioni abbiano indotto le autorità della Guardia di finanza a non tenere in alcun conto le segnalazioni. (4-11835)

CHINCARINI, APOLLONI, BAGLIANI, CALZAVARA, COVRE, DALLA ROSA, DOZZO, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUS-SIN, FONGARO, GAMBATO, LEMBO, MICHIELON, RODEGHIERO, SIGNORINI, STEFANI e VASCON. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 dispone che «...il personale addetto alla presentazione, produzione, manipolazione e vendite di sostanze alimentari deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'ufficiale sanitario. Esso è tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo e ad eventuali speciali misure profilattiche nei modi e termini stabiliti. È vietato assumere o mantenere in servizio per la produzione, preparazione, manipo-

lazione e vendita di sostanze alimentari personale non munito del libretto di idoneità sanitaria... »;

l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 dispone che « il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, ivi compresi il conduttore dell'esercizio e i suoi familiari che prestino attività, anche a titolo gratuito, nell'esercizio stesso destinato anche temporaneamente od occasionalmente a venire in contatto diretto o indiretto con le sostanze alimentari, deve essere munito del libretto di idoneità sanitaria... previa visita medica ed accertamenti idonei a stabilire che il richiedente non sia affetto da una malattia infettiva contagiosa o da malattia comunque trasmissibile ad altri, o sia portatore di agenti patogeni »;

il libretto di idoneità sanitaria ha validità di un anno;

con circolare n. 3 del 29 aprile 1997 la regione Veneto ha ritenuto opportuno fornire indirizzi uniformi alle aziende Ulss per quanto riguarda gli accertamenti richiesti per il rilascio ed il rinnovo del libretto di idoneità sanitaria;

detta circolare, interpretando in modo alquanto estensivo il piano sanitario regionale per il triennio 1996/1998, che prevede « l'individuazione degli interventi di profilassi superati in conseguenza della diversa situazione epidemiologica e delle aggiornate conoscenze scientifiche », in considerazione del fatto che « numerosi provvedimenti di profilassi, costituendo una limitazione della libertà personale, sono autorizzati per evitare un rischio potenziale grave al singolo e/o alla collettività. In tal senso è necessario procedere ad un accurato calcolo del rapporto che intercorre tra il costo del provvedimento ed il beneficio che se ne ricava; », ha deliberato l'esonero dall'obbligo del libretto di idoneità sanitaria per una lunga serie di categorie professionali e l'abolizione di numerosi accertamenti di laboratorio;

con la sopracitata circolare non deve essere rilasciato libretto di idoneità sanitaria per le seguenti categorie professionali: 1) addetti ai depositi, magazzinieri, trasportatori e autisti; 2) cassieri impiegati e addetti alla vendita e promozione di prodotti diversi dagli alimenti ... anche se questa avviene all'interno di supermercati o ipermercati; (...omissis...); 8) per tutte quelle attività, anche del settore alimentare, per i quali chi le esercita non è destinato ad un contatto diretto o indiretto con gli alimenti;

sempre con lo stesso documento sono stati aboliti i seguenti accertamenti di laboratorio: 1) coprocultura per la ricerca dei portatori di salmonelle nelle feci; 2) tampone per la ricerca di stafilococco enterotossico e di streptococco beta emolitico ne rinofaringe; 3) determinazione degli indicatori sierologici per Lue, epatiti virali, infezioni da HIV; 4) radiografia del torace e test tubercolinici;

per quanto riguarda la visita medica e quindi l'anamnesi, nel dichiarare inutili determinati accertamenti sanitari, la circolare fa esplicito riferimento alle indicazioni che devono essere fornite dai lavoratori appellandosi alla loro onestà;

in buona fede, questo tipo di parametro non può essere considerato razionalmente l'unico valido, sia in considerazione del fatto che determinate patologie e sieropositività non sono evidenziate attraverso manifestazioni visibili o intuibili, sia perché la penuria di posti di lavoro con cui i cittadini si confrontano quotidianamente può indurre a dichiarare (o non dichiarare) ciò che potrebbe in qualche modo compromettere l'accesso al posto di lavoro o il mantenimento dello stesso -:

se non si ritenga opportuno intervenire presso la regione Veneto affinché il diritto alla salute per tutti i cittadini venga garantito su tutto il territorio nazionale;

se non si ritenga necessario verificare quali siano state le reali esigenze della regione Veneto che hanno portato a emanare un tale provvedimento, in palese contraddizione con la normativa di indirizzo

nazionale, e fugare ogni plausibile dubbio che questo atto sia servito alla Regione solo per contenere i costi della spesa sanitaria ancora una volta, non tagliando gli sprechi clientelari, ma andando a incidere sulla garanzia della sicurezza dei cittadini.

(4-11836)

CASTELLANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato dai docenti trova il suo fondamento normativo nelle disposizioni contenute nel decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 576 e nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

la normativa regolamentare ministeriale dell'ultimo decennio ha consentito la prestazione del servizio di insegnamento cosiddetto di « sostegno » da parte di alcuni docenti a prescindere dal possesso del titolo di specializzazione che non era « richiesto »;

la terza sezione del Tar del Lazio ha stabilito, con la sentenza n. 1197 del 21 luglio 1990, che il titolo di studio occorrente ai fini del riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato dagli insegnanti secondari ai sensi dell'articolo 3, primo comma, decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 576, s'identifica soltanto con quello richiesto per l'ammissione all'esame di abilitazione all'insegnamento;

la condizione per poter accedere all'insegnamento è il possesso della laurea o del diploma equipollente mentre il diploma di specializzazione non può essere considerato titolo di studio in senso proprio ed il mancato possesso di esso non può avere le conseguenze previste per la diversa ipotesi di servizio « pre-ruolo » prestato senza titolo di studio necessario per accedere all'insegnamento;

l'ordinanza ministeriale n. 331 del 30 ottobre 1991 al comma 21 stabilisce te-

stualmente: « Esauriti gli elenchi per il sostegno, il conferimento delle nomine di supplenza annuale per posti di sostegno nella scuola media avviene sulla base delle graduatorie provinciali relative ad insegnamenti impartiti negli Istituti e scuole cui si riferisce la nomina »;

non corrisponde né a criteri di logica, né di ragionevolezza un complesso normativo che, da un lato, consente la prestazione di un servizio di insegnamento senza il possesso di un determinato titolo di specializzazione mentre, dall'altro, nega il riconoscimento di quello stesso servizio;

la legge n. 246 del 1988, di conversione del decreto-legge n. 140 del 1988, insieme con quanto successivamente disposto dalla legge n. 417 del 1989, di conversione del decreto-legge n. 357 del 1989, ha consentito l'ammissione agli esami di abilitazione e l'immissione in ruolo sulla base del pregresso servizio di insegnamento « comunque » prestato e cioè anche di quello prestato senza il possesso del titolo di studio prescritto dalla legge;

la normativa primaria, oltreché la normativa regolamentare ministeriale, consente il riconoscimento del servizio pre-ruolo —:

se non ritenga opportuno ed urgente adottare provvedimenti chiarificatori dell'ambito di riferimento normativo e di competenza dei provveditori agli studi per l'attribuzione di incarichi di insegnamento cosiddetto di sostegno;

se non ritenga opportuno ed urgente fornire delucidazioni inequivocabili a beneficio di tutti i docenti che hanno prestato servizio pre-ruolo su cattedre di sostegno con i titoli idonei all'insegnamento, ma senza il diploma di specializzazione.

(4-11837)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

notizie di stampa riportano che il Ministro dei lavori pubblici ha inviato al

Presidente del Consiglio dei ministri un terzo elenco di opere da sottoporre alla cura « sblocca-cantieri »; tra questi è inserito quello relativo alla realizzazione di parcheggi interrati nell'università degli studi di Roma « La Sapienza », per un importo di trentasette miliardi di lire;

l'inizio dell'iter per la realizzazione dell'opera sopraccitata risale al 1988;

l'università di Roma « La Sapienza » ha affidato in concessione la realizzazione dell'opera alla Italipark-Iri, successivamente Italimpa;

nel 1990 la gara è stata aggiudicata alla associazione temporanea d'impresa (Ati) Bonifati (capo gruppo) e Edilcoop, Sacea, Tiba, Leciref, Due Erre;

in una lettera di risposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica nel 1991 al rettore ed al Murst si dice testualmente: « Per quanto riguarda le preoccupazioni espresse circa le eventuali responsabilità ricadenti sugli organi universitari per aver avviato impegni diretti alla realizzazione del progetto in questione, stante l'impossibilità di ottenere concretamente il relativo finanziamento, se ne prende atto non avendo questa amministrazione alcuna competenza in proposito »;

come riportato sul quotidiano *la Repubblica* del 18 febbraio 1995, pagina II della *cronaca di Roma*, uno dei titolari della citata Ati durante un interrogatorio dichiarava: « Si è giunti ad un'associazione di imprese che ha rispettato le indicazioni che i vari partiti hanno fornito. L'impresa capofila era la Bonifati spa indicata dal Psi, che partecipò al 30 per cento circa, poi la Sacea di Gianni, indicata da Comunione e Liberazione al 30 per cento circa, la Tiba di Gherardi indicata dalla Dc, al 17 per cento circa, la mia "Due Erre" sostenuta dalla Dc di Moschetti all'11 per cento, la IeC di Morellato sostenuta da Strippoli (direttore amministrativo dell'università "La Sapienza" all'epoca dei fatti), al 5 per cento e la Edilcoop indicata dal Pds al 10 per cento circa. L'importo complessivo dei lavori era intorno ai 20 miliardi e si sa-

rebbe dovuta elargire una tangente del 5 per cento ognuno al proprio referente »

stranamente si è ottenuto un primo finanziamento, malgrado non vi fossero i presupposti di legge, nel gennaio del 1992, quando il Cipe ha assegnato un finanziamento ridotto da trentasei a venti miliardi;

non risulta che la competente procura della Repubblica, malgrado tale verbale, articoli di giornali, denunce sulla regolarità dell'appalto si sia mai attivata opportunamente;

risulta che la concessionaria Italimpa abbia riconsegnato i lavori nel dicembre 1994 e solo successivamente abbia richiesto un nuovo certificato antimafia per l'Ati, nel 1996 la prefettura, negandolo, ha informato di possibili tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese aggiudicatrici dei lavori; tale informativa è giunta stranamente qualche giorno prima dell'annullamento dell'intera gara da parte del Consiglio di Stato, che ha riscontrato come per ben due volte la commissione aggiudicatrice nominata dalla concessionaria abbia commesso errori tali da portare a far aggiudicare la gara sempre allo stesso raggruppamento d'impresе;

ad oggi il consiglio d'amministrazione dell'università non ha ancora approvato la nuova proposta di aggiudicazione della gara espletata dalla stessa concessionaria sulla base degli atti del 1989, e quindi prevedendo il mantenimento del gravoso regime della revisione prezzi;

lo stato di avanzamento dei lavori si trova in uno stadio da definire, quantomeno primordiale;

la legge n. 662 del 1996 (finanziaria per il 1997) prevede il decongestionamento dei mega atenei e, di conseguenza, un'evidente riduzione del traffico nell'area dell'attuale sede dell'ateneo romano;

le condizioni di evidente ed assoluto disagio in cui versano le attività didattiche de « La Sapienza » necessitano di un importante impegno economico e compito

istituzionale ed indifferibile dell'università è quello di realizzare strutture didattico-scientifiche, e non parcheggi;

risulta all'interrogante che il Cipe, per rifinanziare il progetto fino alla somma di trentasette miliardi, abbia attinto ad altro finanziamento Fio dello stesso ateneo, finalizzato alla realizzazione di importanti strutture didattico-scientifiche —:

in che modo si sia giunti, ad oggi, a determinare in trentasette miliardi il finanziamento complessivo per questa opera;

se sia a conoscenza del fatto che, risalendo la gara in oggetto al 1989, è prevista la norma della revisione prezzi, il progetto ormai è sicuramente vetusto e necessariamente richiederà pesanti interventi di modifiche progettuali e che quindi in nessun modo la cifra stanziata risulterà sufficiente a coprire i costi definitivi dell'opera che molto difficilmente potrà essere completata;

quali siano state le motivazioni che hanno portato ad inserire l'opera tra quelle da tentare di « bloccare » invece che tra quelle da annullare definitivamente, e non destinare i relativi finanziamenti alla realizzazione di nuove strutture per migliorare le attività didattiche e scientifiche degli studenti e docenti dell'università di Roma « La Sapienza » considerando che la realizzazione di parcheggi è compito delle amministrazioni comunali;

se non ritenga che quanto riportato in premessa imponga di intervenire perché sia definitivamente interrotto il rapporto di concessione tra università degli studi di Roma « La Sapienza » e la Italimpa.

(4-11838)

CIMADORO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

con legge n. 651/1996 è stato convertito il decreto-legge n. 551/1996 concernente il piano degli interventi connessi alla celebrazione del Giubileo del 2000;

il piano degli interventi del Giubileo del 2000, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 settembre 1996 ha assegnato alla regione Lazio la somma di 130 miliardi di lire da destinare ad incentivi per la riqualificazione di strutture alberghiere ed extraalberghiere;

la regione Lazio in base a tali risorse ha deliberato apposita legge regionale, approvata il 30 aprile 1997 (legge 3 giugno 1997, n. 20);

all'articolo 2 della predetta legge regionale si indicano tra i soggetti beneficiari degli incentivi « altri enti e soggetti privati » in evidente contrasto con la legge n. 651/1996 che espressamente circoscrive i soggetti beneficiari dei fondi stanziati per il giubileo alle amministrazioni statali, agli enti pubblici, alle società a prevalente capitale pubblico ed agli enti ecclesiastici;

all'articolo 4, comma 2, lettera b) della legge regionale si prevede la concessione di contributi in conto interessi nella misura del 5,50 per cento in favore degli enti ecclesiastici su mutui fino a 5 miliardi mentre viceversa, all'articolo 4, comma 3, si prevede per gli altri soggetti privati un contributo in conto interessi del 7 per cento sui predetti mutui;

all'articolo 14 si limita l'incremento dei posti letto nella città di Roma tra il 5 ed il 10 per cento di quelli esistenti;

le disposizioni richiamate configurano, evidentemente, una disparità di trattamento a sfavore degli enti ecclesiastici, per i quali viene stabilita la concessione di un contributo per l'abbattimento degli interessi inferiore a quello concedibile ai privati, con il pretesto che gli enti ecclesiastici possono usufruire di contributi in conto capitale fino a lire centocinquanta milioni;

illegittima appare inoltre la norma che contempla la finanziabilità dei soggetti privati, diversi dagli enti ecclesiastici, atteso che la legge nazionale espressamente li esclude;

appare per altro al di fuori di ogni logica stabilire contributi in conto interessi in misura fissa così elevata tanto da far prevedere entro pochi mesi, con il probabile calo dei tassi di interesse, che il contributo non solo assorbirà totalmente l'interesse da pagare, ma lo supererà instaurando una nuova categoria di prestiti a fianco a quelli a titolo oneroso e quelli a titolo gratuito: i prestiti a titolo lucrativo;

tale forma di incentivazione desta altresì perplessità circa la compatibilità con i principi e le norme dell'Unione europea in materia di tutela della concorrenza;

appare inoltre in palese contraddizione con le statistiche del T.C.I., che danno praticamente satura l'offerta di camere di albergo a Roma, la previsione di incrementare l'offerta di posti letto di solo il 5-10 per cento, equivalendo tale irrisorio incremento ad un vero e proprio blocco del mercato turistico romano;

sorge legittimamente il dubbio che la legge regionale in questione sia stata ispirata dalla *lobby* degli albergatori romani desiderosi di perpetuare ed incrementare le attuali parassitarie rendite di posizione impedendo per di più la creazione di migliaia di posti di lavoro che potrebbero venire dall'apertura di nuovi alberghi -;

quali misure intenda adottare per aprire il mercato turistico alberghiero romano e nazionale a nuovi operatori anche prestigiosi, soprattutto in considerazione dell'emergenza che in carenza di posti letto verrà a determinarsi per l'anno 2000 nel settore dell'accoglienza;

quali provvedimenti intenda promuovere in favore dei numerosi enti ecclesiastici che hanno creduto nella legge sul Giubileo ed ai quali invece sono stati negati finanziamenti a fondo perduto, benché avessero i progetti esecutivi pronti per la realizzazione di strutture di accoglienza e per il recupero ed il restauro di notevoli edifici di culto, vanto del nostro patrimonio artistico quali, solo per citarne alcune l'Abbazia di Casamari, l'Abbazia di Farfa e quella di Montecassino. (4-11839)

NAPOLI, MALGIERI, APREA, SBARBATI e FOLLINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

su iniziativa del ministero della pubblica istruzione, si avvierà dall'anno scolastico 1997-1998, negli istituti tecnici commerciali statali e professionali di Stato per i servizi alberghieri, commerciali e turistici, rispettivamente, la sperimentazione del « liceo tecnico per le attività gestionali » e del « Progetto 2002 », in graduale sostituzione, relativamente, dell'« Indirizzo giuridico economico aziendale - Igea », ad ordinamento, dall'anno scolastico 1996-1997, in base al decreto ministeriale n. 122 del 31 gennaio 1996, e del « Progetto '92 », istituzionalizzato con decreto ministeriale del 24 aprile 1992;

il corso di studi del progetto « liceo tecnico per le attività gestionali », articolato in un biennio e in un triennio, prevede un'area disciplinare di equivalenza con insegnamenti comuni alle scuole secondarie superiori e un'area professionale;

la disciplina « stenografia » — trattamento testi — classe di concorso 075/A e 076/A non è inserita e risulta denominata diversamente, rispettivamente, nell'area di equivalenza o di settore della sperimentazione del « liceo tecnico per le attività gestionali », prospettata per gli istituti tecnici commerciali statali, e nel « Progetto 2002 », predisposto per gli istituti professionali di Stato per i servizi alberghieri, commerciali e turistici, in palese contrasto con la giusta dizione riportata nel decreto ministeriale n. 334 del 24 novembre 1994, relativo alle nuove classi di concorso;

i docenti, appartenenti alla classe di concorso 075/A e 076/A stenografia — trattamento testi —, abilitati all'insegnamento in seguito al superamento del relativo concorso ordinario a cattedre, non facendo parte del personale insegnante tecnico pratico, che consegue il ruolo — incarico a tempo indeterminato — *ope legis*, non deve essere impiegato in attività di compresenza e assistenza ad altri insegnanti, in quanto

ciò equivarrebbe ad una retrocessione di carriera, giuridicamente non consentita;

l'insegnamento di stenografia — trattamento testi — classe di concorso 075/A e 076/A sviluppa l'abilità di informazione e di comunicazione verbale e scritta coordinando, trasversalmente, la produzione testuale sintetico-grafica e pittorico-audiovisiva, attraverso l'innovativa didattica ipermediale —:

quali urgenti provvedimenti intenda adottare affinché sia inserita l'area disciplinare « stenografia » - trattamento testi, rispettivamente, nel biennio del settore di equivalenza o professionale della sperimentazione del « liceo tecnico per le attività gestionali », degli istituti tecnici commerciali statali, nonché nel « Progetto 2002 », degli istituti professionali di Stato per i servizi alberghieri, commerciali e turistici;

quali immediate decisioni ritenga di assumere, in relazione alla legge sulle « pari opportunità », per favorire la medesima dignità professionale ai docenti di « stenografia-trattamenti testi » eventualmente sollecitando l'avvio dell'esame, presso le competenti Commissioni parlamentari, delle proposte di legge n. 1438, n. 1678, n. 2177 e n. 2652 nonché del disegno di legge n. 877, miranti all'« introduzione dell'insegnamento di stenografia — trattamento testi - classe di concorso — 075/A — in alcune facoltà o istituti universitari ». (4-11840)

BALLAMAN. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la Seleco Spa versa ormai in una condizione fallimentare a causa di un'acclarata insufficienza di liquidità e le spese di questa situazione verranno pagate in prima persona dai settecento dipendenti dell'azienda ed in seconda battuta in un sistema produttivo e finanziario indotto che coinvolgerà un'area molto più ampia di quella provinciale;

dalla relazione del consiglio di amministrazione sulla situazione patrimo-

niale al 30 giugno 1995 si evidenzia che: « le immobilizzazioni materiali passano da lire 35.877.617.768 a lire 14.181.859.251 con una variazione in diminuzione di lire 21.695.758.517 dovuta alla cessione del marchio Seleco per lire 20 miliardi e da ammortamenti per lire 1.695.758.517 »;

la Sorec Srl ha un capitale sociale di lire 5 miliardi ed è stata costituita il 12 gennaio 1996 con un numero di addetti dichiarati minimo pari a indipendenti n. 1 e dipendenti n. 0 ed ha come amministratore unico il signor Giovanni Mario Rosignolo;

nel verbale dell'assemblea straordinaria della Seleco Spa del 24 gennaio 1996, si dichiara che il rappresentante del socio Sofin Pie Spa dottor Giovanni Mario Rosignolo prende la parola e dichiara che « la società Sorec Srl, di cui egli è legale rappresentante, e la società Tandberg Television A.S., della quale è delegato, con riferimento all'aumento di capitale sociale deliberato dall'assemblea della Seleco Spa in data 26 settembre 1995, sono disposte a sottoscrivere e liberare, mediante conferimento dei marchi Seleco, Brionvega e Tandberg e con conguaglio in denaro per le azioni che rimarranno inoptate al 31 gennaio 1996, fino alla concorrenza massima di un capitale sociale di nominali lire 30 miliardi e ciò a condizione che: a) abbiano esito positivo la negoziazione con la Rel spa in liquidazione circa l'acquisizione di ogni credito da essa vantato verso il gruppo Seleco fino ad un prezzo massimo di lire 20 miliardi, l'adesione delle banche al piano di rilancio attraverso la sottoscrizione fino a 15 miliardi del prestito obbligazionario convertibile a loro riservato e la conferma di adeguate linee di credito; b) la Friulia proceda ad attuare quanto già deliberato nel proprio consiglio d'amministrazione attraverso la formalizzazione dell'impegno all'erogazione di un finanziamento convertibile in azioni nella Seleco Spa dell'importo di 12 miliardi; c) che la stessa Friulia proceda all'acquisto di una quota pari al 33,33 per cento del capitale sociale della Multimedia Srl pari a lire 10 miliardi »;

dalla relazione del consiglio d'amministrazione al bilancio al 30 dicembre 1996 si evidenzia che la voce capitale sociale « ha subito nel periodo un incremento di lire 28.800 milioni per effetto della sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale deliberato in data 26 settembre 1995 da parte del socio Sorec Srl »; è comunque sbagliata la data del 26 settembre 1995, dal momento che si sta considerando l'esercizio 1996 ed è comunque sbagliato anche il mese, dal momento che sempre nella stessa relazione al 31 luglio 1996 il capitale risulta già incrementato dell'importo di 28.800 milioni —:

se il Governo non ritenga opportuno approfondire i motivi per i quali la Seleco Spa, che ha come socio di maggioranza il signor Rossignolo, abbia venduto per 20 miliardi il proprio marchio nel 1995 per poi riacquistarlo dalla Sorec Srl di Rossignolo nel 1996 per 28.800 milioni e se nel frattempo la Seleco Spa abbia inoltre pagato delle *royalties* per lo sfruttamento del proprio marchio;

se il Governo non ritenga questa condotta degli amministratori e dei sindaci e forse anche in altri casi possa aver comportato negli anni una perdita di capitali tale da portare l'azienda ed i dipendenti nella situazione evidenziata. (4-11841)

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

l'accordo di Schengen prevede negli aeroporti la separazione del traffico proveniente dagli Stati aderenti da quello dei non aderenti all'Unione europea;

tale accordo è stato recepito dallo Stato italiano con legge 30 settembre 1993, n. 368, e prorogato alla fine di marzo 1997;

in data 19 novembre 1996 il quotidiano *Corriere di Rimini*, a pagina 10, pubblicava un bando di gara a trattativa privata per l'esecuzione di lavori riguardanti « l'adeguamento delle strutture aereo-

portuali all'accordo Schengen » il cui importo netto di gara è di lire 782.175.268;

il testo pubblicato dall'estratto di gara non faceva alcun riferimento a norme e disposizioni di legge in materia di appalti pubblici;

la Società Aeradria s.r.l., di cui è presidente il dottor Pierani, concessionaria dell'aeroporto di Rimini, invocando motivi d'urgenza inesistenti non ha approvato il bando di gara, consentendo la partecipazione alla gara a solo quattro imprese;

lo stesso dottor Pierani, avvalendosi di una delega che risulterebbe non essere stata mai concessa dal consiglio d'amministrazione di Aeradria s.r.l., ha stipulato il contratto d'appalto con la ditta di costruzioni edili Andrea Morri —:

se ritengano che i requisiti di detto bando e la successiva gara a trattativa privata siano conformi alla normativa quadro di cui alla legge dell'11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (legge opportunamente voluta ed approvata dal Parlamento ai fini dell'assoluta trasparenza in materia di lavori pubblici) anche alla luce di quanto specificamente disposto dalla stessa legge secondo la quale « dette norme si applicano anche alle società concessionarie di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio [la società Aeradria s.r.l.] e alle società con capitale pubblico in misura anche non prevalente, produttrici di beni e servizi non destinati ad essere collocati in regime di libera concorrenza » (articolo 2);

se intendano adoperarsi perché siano adottati con urgenza provvedimenti nei confronti della società Aeradria s.r.l., e del legale rappresentante, il presidente dottor Pierani, anche alla luce delle precedenti interrogazioni presentate dal sottoscritto, alle quali non è stata data ancora alcuna risposta. (4-11842)

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 104 del 1992 e la successiva legge n. 123 del 1993 prevedono par-

ticolari agevolazioni per gli accompagnatori dei familiari portatori di *handicap*;

il signor Sandro Beloni, in servizio presso la Banca nazionale dell'agricoltura, dal gennaio 1995 usufruisce della suindicata legge dovendo accompagnare un proprio familiare con *handicap*, la consorte Marina Corsetti;

nel cedolino relativo allo stipendio del gennaio 1996, nella colonna « trattenute » alla voce « storno ratei e gratificazioni » è stato detratto al signor Beloni un importo pari a lire 634.322, quale conguaglio per l'anno 1995, sulle mensilità aggiuntive;

il signor Beloni è stato penalizzato nel 1996 di due giorni di ferie, equivalenti allo storno della quota proporzionale dei giorni di riposo, allo stesso spettanti così come previsto dalla legge n. 104 del 1992 e della successiva legge n. 123 del 1993;

tali penalizzazioni andranno ad incidere sulla pensione e sul Frl —:

quali iniziative intendano adottare per ripristinare una situazione di chiara disparità, visto che il trattamento attuato nei confronti del signor Sandro Beloni non è stato applicato nei confronti di altri lavoratori, anche alla luce di quanto affermato con lettera dal servizio personale della Banca nazionale dell'agricoltura, secondo il quale tutto quanto sopra esposto veniva applicato in pieno diritto.

(4-11843)

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 31 maggio 1996 la Cignal (ora Ugl), inviava al Ministro dell'interno una lettera, protocollo n. 079/96, relativa al corso di vigile permanente assegnazione incarichi;

nella lettera si legge testualmente che « in questi ultimi anni si è dovuto registrare con vivo disappunto che il comando delle scuole centrali antincendi non ha perso nemmeno un'occasione per sbizzar-

rirsi, senza alcun ritegno, ad offendere la dignità e la professionalità di tantissimi lavoratori iscritti e dirigenti sindacali di questa federazione nazionale CIGNAL vigili del fuoco, con vergognose azioni persecutorie e discriminatorie: uno tra i tanti, il Cta Alfonso Zincone, funzionario con indiscusse qualità morali e capacità tecnico-professionali, in servizio presso la ripartizione didattica »;

la lettera proseguiva affermando che « anche per lo svolgimento del 36° corso di vigile permanente in prova di prossima attuazione nonché dei corsi successivi, non può che restare fermo il principio di rotazione dell'incarico di direttore e vice-direttore dei corsi di formazione già concordata a suo tempo »;

sino ad oggi l'incarico di direttore e vice-direttore nella fase d'avvio dei corsi è stato affidato sempre al gruppo di lavoro che *in primis* ha curato la progettazione del corso, nel caso in specie ancor più complesso in quanto rivolto alla formazione di circa 750 unità;

il Cta Alfonso Zincone, dirigente sindacale di questa federazione nazionale Cignal vigili del fuoco, sembrerebbe sia rimasto escluso dall'incarico di direttore del polo didattico delle scuole centrali;

dati oggettivi lasciano intendere che l'ipotetica esclusione, così come accaduto in precedenza per altri corsi analoghi, potrebbe essere dovuta ad una probabile cogestione fra il comando ed altre organizzazioni sindacali che avrebbero tutto l'interesse che negli *staff* di direzione non venga inserito un esponente sindacale della Cignal, ovvero « contrario » e quindi testimone scomodo di eventuali irregolarità amministrative;

è, al riguardo, di tutta evidenza la parzialità degli organi preposti, che sembrano colpevolmente inerti di fronte all'esigenza di tutelare la trasparenza ed il buon andamento della pubblica amministrazione —:

se siano a conoscenza della grave situazione esposta in premessa e se non ritengano di dover compiere i dovuti accertamenti al riguardo;

quali iniziative e provvedimenti si intendano adottare per risolvere tale situazione di illegittimità e di forte disparità di trattamento tra le varie organizzazioni sindacali. (4-11844)

MASSIDDA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente.*

— Per sapere — premesso che:

in data 11 ottobre 1993 la ditta Promisa, con sede legale in Quartu Sant'Elena (Cagliari), ha inoltrato alla regione autonoma della Sardegna - Assessorato alla difesa dell'ambiente (prot. n. 43640 del 12 ottobre 1993) e al comune di Ussana (Cagliari), una richiesta per la realizzazione di una discarica di tipologia 2B integrata, e in data 29 marzo 1995 (prot. n. 13983 del 3 aprile 1995) per la realizzazione di una discarica di 1ª categoria, in località « Francischetti » nel territorio comunale di Ussana, proponendo le seguenti volumetrie: 1.300.000 metri cubi per i rifiuti solidi industriali; 370.000 metri cubi per i rifiuti solidi urbani con una durata di esercizio 6 anni;

il 12 giugno 1995 il « Comitato tecnico regionale per l'individuazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti », istituito con decreto dell'assessore della difesa dell'ambiente n. 375 del 29 aprile 1988, presieduto dall'allora assessore, dottoressa Maria Ausilia Fadda, ha formulato parere favorevole per le aree indicate, prescrivendo per la discarica di tipologia 2B una riduzione della volumetria a 400.000 metri cubi, in quanto ritenuta maggiormente adeguata alla produzione del bacino di utenza;

al fine di evitare che il problema restasse circoscritto al solo territorio di Ussana, è stata concordata una riunione congiunta dei consigli comunali con le amministrazioni limitrofe di Sestu e Monastir;

nella riunione svoltasi il 10 dicembre 1996, le tre assemblee civiche hanno con-

cordato e approvato all'unanimità un documento contrario alla realizzazione della discarica;

il consiglio comunale di Ussana, con delibera n. 71 del 19 dicembre 1996, ha respinto il progetto. Successivamente lo stesso provvedimento è stato adottato dai comuni di Sestu e Monastir;

le popolazioni interessate hanno promosso comitati spontanei contro la realizzazione della discarica, raccogliendo con una petizione popolare oltre settemila firme che, in data 2 giugno 1997, sono state consegnate al Presidente della regione, onorevole Federico Palomba, e agli assessori all'ambiente, pubblica istruzione e agricoltura;

contemporaneamente numerosi cittadini hanno investito del problema la prefettura di Cagliari. Il capo di gabinetto del prefetto, dottor Bruno Corda, in data 21 maggio 1997 (prot. n. 9700583/20.2/Gab) ha chiesto all'amministrazione di Ussana di « fornire cortesi notizie in ordine alla realizzazione di una discarica rifiuti » da ubicare nel territorio comunale;

nella risposta, inviata alla prefettura in data 9 giugno 1997, il sindaco di Ussana, signor Efisio Ignazio Marras, ha dichiarato: « Non escludo, in caso di autorizzazione alla realizzazione della discarica, come ultimo atto, di rispetto della volontà popolare, di rassegnare le dimissioni dalla carica di sindaco del comune di Ussana »;

nei giorni seguenti, quasi quotidianamente, le amministrazioni comunali di Ussana, Sestu e Monastir, hanno inviato alla stampa e agli organismi competenti, prese di posizione ed iniziative di protesta contro la realizzazione dei due moduli della discarica autorizzata dalla regione sarda;

il progetto prevede l'utilizzo di una cava d'argilla abbandonata, ubicata al confine fra i comuni di Ussana e Monastir, la cui capacità sarebbe notevolmente inferiore alle quantità di stoccaggio previste, imponendo la ripresa dell'attività estrattiva

senza prevedere il settore di mercato ed i costi ai quali debba essere commercializzato il materiale estratto;

con nota n. 33311 del 1° agosto 1995 l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente ha ufficializzato quale referente unico per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel bacino n. 1 di Cagliari, che comprende anche il comune di Ussana, l'impianto di incenerimento del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Cagliari (Casic);

nello stesso bacino risultano operanti due discariche, ubicate nei comuni di Serdiana e Sarroch, che potrebbero essere utilizzate da supporto all'inceneritore per il conferimento dei residui speciali della combustione;

il piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, per lo stesso bacino n. 1 di Cagliari, adottato con provvedimento n. 34/160 del 21 ottobre 1992, non ha previsto la realizzazione di discariche nel territorio di Ussana;

la stessa amministrazione comunale, all'unanimità, ha esplicitamente espresso parere negativo alla realizzazione della discarica in località « Francischettu »;

il sito individuato ricade in una zona urbanistica di categoria « E » (Agricola), distante circa milleseicento metri dal tessuto urbano del comune di Ussana e in zona urbanistica « H » (salvaguardia ambientale) del comune di Monastir, distante millequattrocento metri dalle prime abitazioni civili;

contigue all'area prescelta per la discarica sono ubicate un'azienda agricola e di allevamento e, a meno di duemila metri, un'azienda per l'allevamento sperimentale dell'istituto zootecnico caseario sardo. La discarica, inoltre, è adiacente ad una zona nella quale l'amministrazione di Monastir ha realizzato ingenti investimenti di rimboschimento. Stanti questi dati, l'ubicazione della discarica risulterebbe in totale contrasto con gli articoli 216 e 217 del regio decreto n. 1265 del 1934 che preve-

dono una distanza di almeno duemila metri fra la discarica e gli insediamenti abitativi;

a circa tremilacinquecento metri dal sito individuato per la discarica, nel comune di Sestu, sorge la zona « San Geminiano », posta sotto tutela ambientale, frequentatissima località di attrazione turistica e di grande devozione religiosa, sulla quale l'amministrazione di Sestu sta predisponendo investimenti di salvaguardia delle tradizioni e della cultura locale;

la discarica dovrebbe sorgere, inoltre, in una località che grava sul bacino scostante del Rio Flumineddu il quale, a sua volta, confluisce nel Rio Mannu, torrente sul quale gravita l'operante discarica della « Ecoserdiana », condizionando il centro abitato di Ussana sul quale graverebbero due bacini idrici ad altissimo rischio ecologico;

nel progetto di realizzazione della discarica non è previsto il recupero del degrado ambientale provocato dallo sfruttamento incontrollato delle risorse locali, aggravando le problematiche che si determinerebbero da nuovi e maggiori depauperamenti e deturpamenti del territorio;

il sito risulterebbe completamente fuori dagli schemi programmatici finora adottati e non farebbe capo al referente unico indicato dall'amministrazione regionale sarda -:

se siano a conoscenza dei fatti;

quali iniziative intendano adottare allo scopo di verificare se sul territorio in oggetto siano state effettuate approfondite analisi e valutazioni di impatto ambientale, le cui risultanze consentano - a termine di legge - la realizzazione di quanto all'oggetto;

quali iniziative urgenti intendano adottare per verificare il rispetto della normativa vigente e l'accertamento di eventuali abusi sulla materia;

quali provvedimenti urgenti intendano adottare a tutela del territorio e delle comunità interessate dal provvedimento, in

attesa che quanto richiesto dall'interrogante ai punti precedenti possa trovare compimento. (4-11845)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

su iniziativa del Ministero della pubblica istruzione si avvierà dall'anno scolastico 1997-1998, negli istituti tecnici commerciali statali e professionali di Stato per i servizi alberghieri, commerciali e turistici, rispettivamente, la sperimentazione del « liceo tecnico per le attività gestionali » e del « Progetto 2002 », in graduale sostituzione, relativamente, dell'« indirizzo giuridico economico aziendale - Igea - », ad ordinamento, dall'anno scolastico 1996-1997, in base al decreto ministeriale n. 122 del 31 gennaio 1996, e del « Progetto '92 », istituzionalizzato con decreto ministeriale del 24 aprile 1992;

il corso di studi del progetto « liceo tecnico per le attività gestionali », articolato in un biennio e in un triennio, prevede un'area disciplinare di equivalenza con insegnamenti comuni alle scuole secondarie superiori e un'area professionale;

la disciplina « stenografia - trattamento testi » classe di concorso 075/A e 076/A non è inserita e risulta denominata diversamente, rispettivamente, nell'area di equivalenza o di settore della sperimentazione del « liceo tecnico per le attività gestionali », prospettata per gli istituti tecnici commerciali statali, e nel « Progetto 2002 », predisposto per gli istituti professionali di Stato per i servizi alberghieri, commerciali e turistici, in palese contrasto con la giusta dizione riportata nel decreto ministeriale n. 334 del 24 novembre 1994, relativo alle nuove classi di concorso;

i docenti, appartenenti alla classe di concorso 075/A e 076/A « stenografia - trattamento testi » -, abilitati all'insegnamento in seguito al superamento del relativo concorso ordinario a cattedre, non facendo parte del personale insegnante

tecnico pratico, che consegue il ruolo (incarico a tempo indeterminato) *ope legis*, non deve essere impiegato in attività di compresenza e assistenza ad altri insegnanti, in quanto ciò equivarrebbe ad una retrocessione di carriera, giuridicamente non consentita;

l'insegnamento di « stenografia - trattamento testi » classe di concorso 075/A e 076/A sviluppa l'abilità di informazione e di comunicazione verbale e scritta coordinando trasversalmente, la produzione testuale sintetico-grafica e pittorico-audiovisiva, attraverso l'innovativa didattica ipermediale -:

quali urgenti provvedimenti intenda adottare affinché sia inserita l'area disciplinare « stenografia - trattamento testi », rispettivamente, nel biennio del settore di equivalenza o professionale della sperimentazione del « liceo tecnico per le attività gestionali », degli istituti tecnici commerciali statali, nonché nel « Progetto 2002 », degli istituti professionali di Stato per i servizi alberghieri, commerciali e turistici;

quali immediate decisioni ritenga assumere, in relazione alla legge sulle « pari opportunità », per favorire la medesima dignità professionale ai docenti di « stenografia - trattamento testi », eventualmente sollecitando l'avvio dell'esame presso competenti Commissioni parlamentari delle proposte di legge n. 1438, n. 1678, n. 2177 e n. 2652 nonché del disegno di legge n. 877 miranti all'« introduzione dell'insegnamento di stenografia - trattamento testi » - classe di concorso 075/A - in alcune facoltà o istituti universitari. (4-11846)

MANZONI. *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il generale di brigata aerea in congedo, signor Guido Greco, nato a Gaeta il 23 ottobre 1918, residente in Brindisi alla via P.T. Santa Barbara n. 30, attraverso i competenti uffici militari inoltrò, in data 15 aprile 1991, domanda al Ministro della difesa intesa ad ottenere la promozione al

grado superiore, a titolo onorifico, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1990 n. 325;

la direzione generale del personale militare aeronautica rigettava la richiesta, affermando che il generale Greco, per avere prestato, quale tenente pilota, servizio nell'aeronautica della Rsi ed avere per questo riportato una sanzione disciplinare superiore al rimprovero solenne, per altro mai scontata, non poteva godere della promozione a titolo onorifico;

siffatta decisione discriminatoria, a distanza di oltre cinquanta anni dalla fine della seconda guerra mondiale, nel clima di pacificazione nazionale ormai conseguito, appare all'interrogante anacronistica, priva di supporto etico, sociale e giuridico. Ed invero, già con sentenza n. 474 del 26 aprile 1954 il tribunale supremo militare aveva reintegrato nel loro onore quei militari che avevano combattuto al nord, affermando testualmente «...non si può certo affermare che le centinaia di migliaia di soldati che rimasero al nord e combatterono contro gli alleati e le truppe regie fossero un'accozzaglia di traditori. Accettare e consacrare alla storia una tesi simile, significherebbe degradare la nostra razza, annullare il retaggio di gloria e di valore che ci lasciarono coloro che nella guerra immolarono la vita, creare al cospetto delle altre Nazioni una leggenda che non torna ad onore del popolo italiano»; è del resto nello spirito di questa sentenza che, ad avviso dell'interrogante, debbono evidentemente intendersi i recenti riconoscimenti in ricordo dei « ragazzi di Salò » provenienti da vari esponenti politici;

per di più, l'aver prestato servizio nella Rsi non ha impedito al generale Greco di ottenere vari riconoscimenti onorifici, come la decorazione della medaglia militare aeronautica d'oro di lunga navigazione di I grado, il cavalierato dell'ordine al merito della Repubblica, la decorazione della croce d'oro per anzianità di servizio eccetera, nonché promozioni ed avanzamenti di carriera -:

se, e quali iniziative intenda assumere perché sia riconosciuta la promozione a titolo onorifico in favore del generale di brigata aerea Guido Greco. (4-11847)

COLUCCI. - *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che:

dopo un analogo - o quasi - increscioso episodio di qualche tempo fa, il 14 luglio 1997 il sindaco di Salerno, interpretando in maniera eccessivamente estensiva l'ampia sfera di poteri conferita ai sindaci dalla vigente normativa, ha ritenuto di potervi includere anche quello della « libertà di linguaggio »;

le cronache cittadine riferiscono, infatti, che in risposta alle contestazioni - espresse in forma civilissima - da un cittadino salernitano - l'ingegner Luigi Santorelli - in occasione dell'inaugurazione della ripavimentazione della storica piazza salernitana della « rotonda » (le inaugurazioni a Salerno sono all'ordine del giorno, anche quelle di un fontanino) il sindaco di Salerno riprendendo il microfono abbia pronunciato la seguente frase: « In questa piazza ci sono cinquemila » (esagerando per eccesso) « salernitani ed un coglione »;

le giuste (certamente questa volta giuste!) proteste del Santorelli sono state violentemente represses da un gruppo di agenti della polizia municipale ed una giornalista del quotidiano « *Cronache* », Claudia Bonasi, stratonata e violentemente allontanata -:

quali urgenti determinazioni, i ministri interrogati, intendano adottare, dopo gli opportuni e puntuali accertamenti, per i fatti esposti che non appaiono conformi all'esigenza di un corretto esercizio delle funzioni di ordine pubblico;

se risulti che siano state avviate indagini da parte dei competenti uffici giudiziari *ex officio* o su sollecitazione di parte, escludendosi ovviamente dalle stesse l'accertamento della violazione delle

norme di buona creanza, che non sono sottoposte al Governo della legge, ma dello stile (termine straniero per taluni) dei comportamenti. (4-11848)

TARADASH. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

il giorno 14 luglio 1997, in occasione della cerimonia per l'inaugurazione della rotonda di piazza Flavio Gioia a Salerno, dopo l'intervento del sindaco Vincenzo De Luca, un cittadino salernitano, l'ingegner Luigi Santorelli, ha chiesto ad alta voce notizie sul costo e sulle modalità d'appalto di tale opera e di altre, decise dall'amministrazione comunale;

il sindaco De Luca ha replicato all'ingegner Santorelli con le seguenti parole, pronunciate al microfono: « in questa piazza ci sono cinquemila salernitani e un coglione »;

dopo di che gli agenti della polizia municipale si sono scagliati sull'inerte contestatore, cercando di zittirlo in qualsiasi modo: « mani alla gola, un pugno dietro la testa, in un attimo sono su di lui » riferisce una cronista del quotidiano *Cronache del Mezzogiorno*, che a sua volta viene strattonata per un braccio da un agente e spinta lontano dal luogo dell'aggressione;

sull'episodio si è pronunciata l'Assostampa di Salerno « stigmatizzando » il fatto ed auspicando che « fatti del genere che ledono la libertà di stampa ed i diritti dei cittadini non abbiano mai più a verificarsi » —:

come valuti il comportamento del sindaco di Salerno e della polizia municipale, che ha trasformato una cerimonia cittadina in un rito di puro potere e di brutale affermazione di autorità;

quali provvedimenti si intenda adottare per garantire che anche a Salerno, come in ogni altra parte della Repubblica, sia possibile esercitare il diritto di dissentire ed il diritto di cronaca senza intimi-

dazioni, minacce e aggressioni da parte dei rappresentanti dei pubblici poteri.

(4-11849)

Apposizione di firme a mozioni.

La mozione Valpiana ed altri n. 1-00180, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 16 luglio 1997, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Boato.

La mozione Battaglia ed altri n. 1-00179, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 17 luglio 1997, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Fioroni.

Apposizione di una firma ad una interrogazione.

L'interrogazione Cento n. 4-11731 pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 15 luglio 1997, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Guarino.

Ritiro di un documento di sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: Pecoraro Scanio n. 4-11737 del 15 luglio 1997.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 16 luglio 1997, a pagina 11102, prima colonna, dalla sesta alla settima riga deve leggersi: « se non ritenga illogica l'eliminazione dell'insegnamento della geografia e quali iniziative intenda assumere con urgenza al fine di rivedere le decisioni » e non: « quali iniziative intenda assumere con urgenza al fine di rivedere le decisioni », come stampato.

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALBORGHETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

è improcrastinabile la necessità di realizzare a breve un nuovo ospedale di Bergamo, stante l'inadeguatezza e l'obsolescenza di quello esistente;

l'ospedale di Bergamo è a servizio non solo del comune capoluogo, ma anche di altri comuni, che ne costituiscono il bacino di utenza, essendo la capacità ricettiva di tale presidio ospedaliero calcolata con riferimento in parte alle esigenze del comune capoluogo e in parte al fabbisogno dei posti letto di altri comuni;

le funzioni di tale nuovo ospedale sarebbero quantomeno provinciali, e non di livello locale, per le specializzazioni in esso previsto;

pertanto, essendo l'ospedale in questione un servizio raro di vasta area, la sua ubicazione non può essere funzionale solo al capoluogo, ma anche al bacino di utenza e più in generale al contesto provinciale, e deve essere inserita in modo razionale in una organizzazione territoriale complessiva, con riferimento a vari fattori quali una equilibrata distribuzione dei servizi sanitari, una migliore accessibilità, una razionalizzazione e riqualificazione dell'intera conurbazione di Bergamo;

la distribuzione dei presidi ospedalieri pubblici è molto più consistente nei quadranti orientati della provincia (Gazzaniga, Alzano Lombardo, Seriate, Calcinate, Trescore Balneario, Sarnico, Lovere) che nei quadranti occidentali (solo San Giovanni Bianco, oltre a una clinica privata), ove pertanto si registra la maggiore carenza di servizio e il maggiore fabbisogno;

tra le osservazioni al piano regolatore regionale del comune di Bergamo, approvato con delibera di consiglio provinciale n. 27 del 15 febbraio 1996, vi era anche quella relativa alla localizzazione del nuovo ospedale di Bergamo, in cui si esprimeva dissenso rispetto alla proposta di ubicazione in località Martinella nella zona est della città;

vanno riaffermate le motivazioni del dissenso a detta ubicazione, in quanto essa aggrava pesantemente lo squilibrio logistico generale, ponendosi addirittura in vicinanza dei due ospedali già esistenti, di Alzano Lombardo e Seriate, e caratterizzati da una relativa facilità di accesso dalle zone orientali già servite, lasciando sorprendentemente scoperte le aree occidentali, fortemente carenti e di accessibilità più complessa, peggiorandone anzi il livello di servizio rispetto alla situazione attuale; peraltro, proprio nel quadrante occidentale era già stata individuata dalla stessa regione, in una precedente programmazione della rete ospedaliera, la sede di un nuovo ospedale;

va ribadito il ruolo di governo del territorio di livello intermedio attribuito dalla legge n. 142 del 1990 alla provincia, ed in particolare la competenza della medesima in ordine al coordinamento dei servizi di vasta area e alla programmazione territoriale di livello sovracomunale;

è necessario assicurare coerenza con il documento « Prime linee di indirizzo di programmazione territoriale », approvato dalla giunta provinciale nella seduta del 27 luglio 1996, per un corretto inserimento della specifica problematica ospedaliera in un più generale contesto complessivo di organizzazione territoriale —:

se non si ritenga doveroso ubicare il nuovo ospedale di Bergamo, nell'ambito di un quadro territoriale complessivo, in una zona posta ad ovest della città, in aree sufficientemente ampie e che consentano adeguata accessibilità e inserimento ambientale. (4-03424)

RISPOSTA. — *Per poter rispondere, su delega della Presidenza del Consiglio dei*

Ministri, all'atto parlamentare in esame, questo Ministero ha attivato il Commissariato del Governo nella Regione Lombardia per acquisirne gli indispensabili elementi di valutazione dalle competenti Autorità socio-sanitarie regionali.

Il piano regolatore adottato dall'Amministrazione comunale di Bergamo ha previsto la localizzazione del nuovo Ospedale cittadino in località « Martinella », a nord-est del capoluogo.

Tale ubicazione venne inserita nel « piano regolatore » dopo accurata analisi di una serie di ipotesi alternative, fra cui alcune riguardanti le aree ad ovest della città, ritenute nel complesso meno idonee dal punto di vista urbanistico, ambientale e della concreta realizzabilità dei progetti.

Nell'occasione, venne esclusa una vasta area ad ovest della città, denominata « Trucca », in quanto inserita nella carta dei rischi geologici come « area esondabile », con forti problemi idrologici di superficie e con problemi di impermeabilità del terreno, determinati dalla presenza di terreni non filtranti.

In seguito, in occasione della proposta di « Accordo di Programma » presentata alla Regione Lombardia dal Comune di Bergamo e dagli Ospedali Riuniti di Bergamo, volta ad accelerare l'iter di realizzazione della nuova struttura sanitaria, si riaccese il dibattito sulla localizzazione dell'erigendo Ospedale.

In particolare, venne considerato il fatto che gli Ospedali Riuniti servono anche il bacino di utenza dell'Isola e della Val Brembana (territori ad ovest e nord-ovest di Bergamo).

Si ritenne, tuttavia, che la localizzazione proposta non avrebbe potuto determinare alcun effetto negativo su tale bacino di utenza, rimandando in ogni caso all'iter dell'« Accordo di Programma » la verifica approfondita dell'idoneità della localizzazione proposta.

Il rallentamento dell'« Accordo di Programma » (connesso anche ai tempi del finanziamento dell'opera), ha consentito all'Amministrazione comunale di riesaminare e analizzare l'intera problematica.

In particolare, la terza Commissione Consiliare Permanente del Comune di Bergamo ha approfondito la questione della localizzazione del nuovo Ospedale.

A conclusione della disamina delle osservazioni presentate sull'area denominata « Martinella », attinenti la viabilità, la concentrazione della struttura ospedaliera ed i vincoli, sentiti i tecnici ed i professionisti investiti della problematica e valutata ogni ulteriore documentazione ricevuta, la Commissione Consiliare ha individuato come area più idonea per la localizzazione del nuovo Ospedale la zona « Polaresco-Trucca », ad ovest della città.

Questo perché si tratta di una zona che possiede caratteristiche peculiari e tali da renderla preferibile rispetto ad altre possibili ubicazioni.

A quanto riferito, l'accessibilità appare ottimale, grazie ai collegamenti autostradale e ferroviario, con possibilità di uso metropolitano ed interurbano già previsto, ed è, altresì, funzionale sia per la viabilità provinciale sia per la viabilità cittadina.

La salubrità e le condizioni ambientali sono buone e non sussistono vincoli.

Inoltre, la zona « Polaresco-Trucca » è l'unica area in cui le infrastrutture già esistenti o previste risultino autosufficienti ed è posta ad ovest di Bergamo, così da corrispondere alle esigenze reali manifestate dai Sindaci e dalle comunità dell'Isola, giustamente preoccupati dalla carenza di strutture sanitarie pubbliche nel territorio e da un rapporto posti-letto per abitanti che appare gravemente penalizzante.

D'altro canto, la Commissione Consiliare, nella consapevolezza che nell'area prescelta esiste una situazione idrogeologica tale da richiedere la massima attenzione, ha ritenuto necessaria una verifica tecnica che consenta di escludere potenziali rischi idrogeologici e di quantificare gli eventuali, maggiori oneri finanziari determinati dalle opere connesse alla prevenzione di tali rischi.

Viste le determinazioni della Commissione Consiliare, la Giunta Comunale di Bergamo ha avviato le procedure di espletamento della verifica tecnica, dai cui risultati dipende la definitiva decisione circa

la localizzazione delle strutture ospedaliere in zona « Polaresco-Trucca », decisione che verrà presa all'interno dell'« Accordo di Programma », quale risultanza di una scelta espressa dalla collegialità delle Istituzioni competenti.

Il Ministro della sanità: Bindi.

ARMAROLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

a Genova i tre segretari della Cgil (Lorenzo Patti), Cisl (Mario De Panfilis) e Roberto Martinelli del Sappe hanno annunciato la rottura delle trattative sulla piattaforma e sui problemi dell'istituto penale per i minorenni di Genova di Mura degli Angeli;

secondo le dichiarazioni dei sindacati prima si sarebbe voluto aprire l'istituto in oggetto, spendendo miliardi di lire per i lavori di sistemazione, nonostante vi fosse stato il giudizio negativo delle organizzazioni sindacali degli agenti di polizia penitenziaria e molte critiche da parte degli operatori sociali. Ora lo si vorrebbe chiudere con una decisione assurda e senza logica e con grande spreco di denaro pubblico;

la struttura verrebbe ad essere chiusa entro breve tempo, col trasferimento del personale a Torino e Milano, fatta eccezione per quattro persone che, secondo l'opinione di Roberto Martinelli, il direttore dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile di Milano, « non sarebbero in grado di gestire nemmeno il servizio di portineria »;

durante l'incontro tra i sindacati e la dirigente milanese Rosa Quadro, quest'ultima ha fornito come spiegazione della decisione la antieconomicità del mantenimento in attività dell'istituto penale minorile, a fronte di una presunta scarsa presenza dei minori ospitati e dal fatto che la struttura non appare idonea alle normative vigenti in materia di restrizione dei minori —:

se tutto ciò non risulti quanto meno sconcertante a distanza di quindici mesi dall'apertura dei centri dopo i lavori, costati centinaia di milioni, di sistemazione;

secondo quale criterio si spendano ogni anno svariati milioni di lire per la collaborazione di comunità private il cui unico onere è quello di garantire la presenza notturna di un loro operatore « educatore », quando sarebbe meglio sfruttare nel miglior modo possibile strutture come quella che adesso si vuole chiudere.

(4-08967)

RISPOSTA. — *L'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, opportunamente interpellata in merito alla interrogazione dell'On. Armaroli, riferisce i seguenti elementi.*

La necessità di un istituto penale minorile nell'area genovese, strettamente collegata alla chiusura dell'istituto per minori di Pontedecimo, diede luogo alla costruzione di una struttura che però, una volta terminata, fu ceduta al settore adulti in quanto risultava sovradimensionata alle esigenze minorili.

La nuova struttura di Mura degli Angeli fu individuata dopo una serie di incontri con gli Enti Locali, durata parecchi anni. Si era, infatti, coinvolto nell'ipotesi di gestione della nuova struttura il Comune, la Provincia e la Regione. Ma l'impegno inizialmente assunto da questi ultimi non è stato mai mantenuto. I tentativi successivi di interessare gli Enti Locali al problema sono risultati vani.

Pur in presenza di dati statistici assai irrilevanti, la Magistratura Minorile genovese esercitò, comunque, una forte pressione sull'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile affinché si addivenisse all'attivazione di un Centro di Servizi. Cosicché il complesso di Mura degli Angeli fu affittato con l'obiettivo di essere successivamente acquistato.

Tra la fine del 1995 e l'inizio del 1996 furono attivati, presso il predetto complesso: il CPA, la Comunità, l'istituto Penale Minorile, in via sperimentale solo per la parte destinata alla semilibertà ed alla semidetenzione.

I dati relativi all'utenza registratasi in questi mesi e la necessità di ottimizzare le

risorse impegnate, evitando di utilizzare i limitati fondi a disposizione per strutture sovradimensionate, hanno determinato l'esigenza di ipotizzare una diversa sistemazione del complesso.

Infatti, i dati degli ingressi registrati al Centro di Prima Accoglienza sono:

1995: n. 81, presenza media 0,6;

1996: n. 85, presenza media 0,6;

1997: n. 2, presenza media 0,9 (primo trimestre);

mentre i minori del distretto ligure che sono stati assegnati all'istituto Penale Minorenni di Torino sono stati:

n. 36 nel 1996;

n. 9 nel 1997 (primo trimestre).

Pertanto, quest'ufficio, partendo dal presupposto innegabile del sovradimensionamento attuale del complesso edilizio, e dalla necessità di coniugare risorse impegnate, esigenze effettive, nonché risultati conseguiti, si sta verificando la possibilità eventuale di realizzare in Genova un Centro polifunzionale di Servizi (Comunità Centro di Prima Accoglienza — sezione di accoglienza in custodia cautelare ed in espiazione di pena), coinvolgendo nella stesura del progetto sia la Magistratura che gli Enti Locali.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

BALLAMAN. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

già nella precedente legislatura il sottoscritto aveva presentato interrogazione in Commissione al Ministro delle finanze (n. 5-01460) per conoscere gli intendimenti dell'amministrazione finanziaria circa la sussistenza di un eventuale obbligo alla certificazione fiscale per le imprese che, pur non gestendo stabilimenti balneari, effettuino noleggio di attrezzature da spiaggia nelle riviere;

il ministero delle finanze, richiamando il decreto del Ministro delle finanze del 10 maggio 1995, interpretando letteralmente la norma, consentiva di ricomprendere nel beneficio dell'esclusione dall'obbligo di certificazione anche le imprese individuali titolari di concessione demaniale che effettuino noleggio di attrezzature da spiaggia nelle riviere;

il ministero si era già impegnato ad uno studio per l'emanazione di una circolare chiarificatrice che a tutt'oggi manca;

la stagione balneare è ormai iniziata e in tale situazione si crea grave disagio anche agli operatori che vogliono mettersi in regola —

se la circolare sopra citata possa essere resa disponibile nei tempi più brevi possibili, al fine di chiarire gli obblighi degli operatori. (4-01054)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione al nostro esame la S.V. Onorevole dopo aver premesso che l'Amministrazione finanziaria si era impegnata ad emanare una circolare che estendesse l'esonero dall'obbligo di certificazione fiscale anche alle imprese individuali titolari di concessione demaniale che, pur non gestendo stabilimenti balneari effettuino comunque noleggio di attrezzature nelle spiagge, ha chiesto di sapere se l'Amministrazione finanziaria intende emanare la menzionata circolare chiarificatrice.

Come noto, l'articolo 3, comma 147, lettere e) ed f) della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (collegata alla legge finanziaria per il 1996) ha delegato il governo ad emanare disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti contabili, prevedendo tra l'altro la soppressione dell'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale nell'ipotesi in cui tali adempimenti risultino gravosi e privi di apprezzabile rilevanza ai fini dei controlli.

In attuazione di tale delega è stato emanato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 21 dicembre 1996, il cui articolo 2 elenca le operazioni non più soggette all'obbligo del documento fiscale.

Nell'individuare le categorie di operazioni esonerate, il Governo ha tra l'altro apportato modifiche e chiarimenti in ordine a fattispecie di esonero già previste da disposizioni previgenti, come ad esempio quella relativa alle prestazioni di servizio rese negli stabilimenti balneari.

Al riguardo, si osserva che la lettera rr) del citato articolo 2 del decreto n. 696 del 1996 ha specificato che l'esonero dall'obbligo di certificazione fiscale, peraltro già previsto dal decreto del Ministro delle Finanze del 21 dicembre 1992, spetta esclusivamente ai gestori di stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali), titolari del relativo provvedimento amministrativo rilasciato dalle autorità competenti per l'esercizio dell'attività in questione; inoltre, per effetto dell'articolo 45-bis del codice della navigazione (introdotto dalla legge n. 494 del 4 dicembre 1993), l'esonero spetta anche agli eventuali altri soggetti ai quali il concessionario, in casi eccezionali, per periodi determinati e previa autorizzazione della medesima autorità competente, abbia affidato la gestione dell'attività oggetto della concessione amministrativa.

Il tenore letterale della norma in questione esclude che l'esonero dall'obbligo di certificazione fiscale spetti a soggetti diversi da quelli ora detti.

L'Amministrazione finanziaria, ha, quindi, emanato recentemente la circolare n. 97/E del 4 aprile 1997, con la quale ha precisato che, nel caso in cui l'attività balneare costituisca una prestazione « accessoria » ad altre prestazioni rese in via principale, quale ad esempio quella alberghiera e di campeggio, l'albergatore, in attuazione delle vigenti disposizioni, deve adempiere all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, oltre che per la prestazione alberghiera, anche per le medesime prestazioni balneari accessorie.

Diversamente, nel caso in cui un soggetto sia contemporaneamente gestore sia dell'attività alberghiera che di quella balneare, l'esonero compete per le prestazioni rese nell'esercizio della sola attività balneare, salvo che per entrambe le suddette prestazioni venga corrisposto un unico corrispettivo.

Il Ministro delle finanze: Visco.

BASTIANONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

gli alunni che frequentano le scuole medie di Monte San Giusto (Macerata) sono costretti a seguire obbligatoriamente lo studio della lingua francese;

su quattro sezioni di scuola media, infatti, solo una consente l'insegnamento della lingua inglese, mentre tutte le altre prevedono esclusivamente l'apprendimento della lingua francese;

nelle scuole elementari di Monte San Giusto è stato introdotto, fin dall'anno scolastico 1995-1996, lo studio della lingua inglese nelle classi terze, quarte e quinte che interessa complessivamente circa duecento studenti;

al termine delle scuole elementari, sulla base delle premesse sopra esposte, tali studenti, fatta salva una esigua minoranza (pari circa al 10 per cento) che, grazie ad un sorteggio potrà accedere all'unica sezione che prevede l'insegnamento della lingua inglese, dovranno interrompere lo studio —:

quali misure intenda adottare al fine di garantire agli scolari di Monte San Giusto di accedere alla scelta della lingua straniera preferita, eventualmente in classi bilingue, ripristinando un diritto allo studio attualmente negato. (4-05875)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che la questione posta è stata risolta nel senso auspicato dalla S. V. Onorevole.*

Questa Amministrazione infatti, con decreto del 13.3.1997, ha autorizzato, presso la scuola media di Monte San Giusto, l'introduzione della sperimentazione della seconda lingua straniera.

La suddetta autorizzazione è subordinata all'accertamento che l'organico della scuola per l'anno 1997/98, preveda il funziona-

mento di 2 classi prime a tempo normale ed al rispetto del contingente dei posti previsto nell'annuale D.I. e delle disposizioni di cui all'O.M. n. 167/94, e successive modificazioni, sulla determinazione degli organici del personale docente delle scuole medie statali.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

BERGAMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

i cittadini del comune di Mandatoriccio, in provincia di Cosenza, hanno appreso che la scuola media locale sarà accorpata a quella di Pietrapaola, per disposizione della circolare emessa dal ministero nel novembre 1994;

lo scorso anno è stata accorpata, sempre a quella di Pietrapaola, la scuola media di Calopezzati;

la notizia ha creato un diffuso ma-lumore tra la cittadinanza perché tale provvedimento determinerebbe forti ripercussioni negative nell'intero circondario, perché sembra accertato che non sussisterebbero le condizioni per ottemperare alla disposizione ministeriale;

il comune di Mandatoriccio conta tremilatrecentosettanta abitanti mentre i comuni di Pietrapaola e Calopezzati, insieme, contano solo tremilacinquantuno residenti;

i due centri insieme hanno nove classi con novantasette alunni, mentre la scuola di Mandatoriccio annovera sei classi con centodieci alunni effettivi;

oltre a ciò, nell'ottima e capiente struttura scolastica di Mandatoriccio, di recente costruzione, oltre alla direzione didattica, vi è un laboratorio artistico completamente attrezzato, un laboratorio per l'insegnamento dell'informatica all'avanguardia sia dal punto di vista tecnico che funzionale, un laboratorio scientifico con aula propria ed una biblioteca con cinquemilasettecento volumi, un museo perma-

nente dove sono esposti i lavori eseguiti nel tempo dagli alunni;

le strutture sportive presenti sono polivalenti perché vi è una palestra regolarmente attrezzata e pienamente sfruttata dagli alunni perché si pratica la pallavolo e la pallacanestro; all'esterno vi è uno spazio con gradinate e campi di calcetto e di tennis —:

se non sia il caso, ed a parere dell'interrogante lo è, di approfondire tale situazione e di verificare se sussistono i presupposti per scongiurare una grave ingiustizia e rasserenare l'opinione pubblica di Mandatoriccio che è fortemente allarmata per la questione attuale ed anche perché nel passato, questa cittadina, ha subito altri « scippi » di uffici pubblici in favore di comuni vicini;

quali siano le determinazioni in ordine alle argomentazioni e considerazioni espresse;

quali iniziative urgentissime intenda promuovere. (4-09228)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che la questione posta è stata risolta positivamente.*

Infatti, nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/1998, il provveditore agli studi di Cosenza ha disposto che la scuola media di Pietrapaola (5 classi) perda l'autonomia e divenga sezione staccata della scuola di Mandatoriccio, presso la quale funzioneranno pertanto 15 classi.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

GIOVANNI BIANCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro della pubblica istruzione, onorevole Luigi Berlinguer, ha emanato la circolare ministeriale n. 616 del 27 settembre 1996 sul pagamento delle supplenze brevi;

ad essa sono interessati tutti gli istituti, tranne quelli tecnici, quelli professionali e quelli d'arte;

non è specificato chiaramente cosa si intenda per « supplenza breve »;

le più penalizzate risultano le scuole materne ed elementari, dove l'orario cattedra dei docenti è vincolato rispettivamente a venticinque e ventidue ore e riesce difficile coprire le classi;

a tutt'oggi, 21 novembre 1996, alle singole istituzioni scolastiche non sono arrivati i fondi e sono stati comunque quantificati in maniera irrilevante rispetto alle effettive necessità;

i supplenti nominati e che hanno lavorato sono senza stipendio dal 12 settembre e nessuno prevede il loro pagamento —:

quali provvedimenti urgenti ed importanti intenda adottare, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, perché si chiarisca il contenuto della circolare e si esaminino disposizioni chiare, per non creare inutile allarmismo alle componenti scolastiche e vengano immediatamente pagati i lavoratori precari dal 12 settembre 1996. (4-05567)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene opportuno premettere che le disposizioni contenute nella circolare ministeriale n. 616 del 27.9.96, concernente il trasferimento dai Provveditorati agli Studi alle istituzioni scolastiche della competenza a liquidare ed ordinare la spesa per le supplenze temporanee di breve durata, derivano dall'applicazione dell'articolo 4, comma 19, della legge 537/93.*

La ratio di tale norma, contenuta nella legge di accompagnamento alla finanziaria 1994, ha tra l'altro lo scopo di responsabilizzare gli organi di governo delle singole istituzioni scolastiche (Capi di Istituto e Organi collegiali) a gestire le risorse programmate per tali esigenze in modo tale da contenere nella

compatibilità finanziaria la spesa relativa a supplenze brevi.

La circolare 616/96 ha fornito le indicazioni di massima circa il trasferimento di cui trattasi; successivamente, in fase applicativa, sono intervenute ulteriori disposizioni, esplicative e risolutive di problematiche via via emerse.

In particolare nella lettera di preavviso agli uffici scolastici provinciali di assegnazione dei finanziamenti in parola, per il successivo riparto, i Provveditori agli Studi sono stati invitati a tener conto non soltanto della consistenza del personale di ciascuna istituzione scolastica, ma anche delle particolari situazioni in cui si possono trovare alcune scuole, quali l'ubicazione in zona disagiata o di montagna.

Al fine poi di superare le difficoltà interpretative e operative che sono emerse a seguito della C.M.616/96, con successiva C.M. 740 dell'11.12.1996 è stata riaffermata la imprescindibilità del conferimento delle supplenze da parte dei capi di istituto in tutti i casi di effettiva necessità e del relativo pagamento anche oltre le effettive disponibilità di bilancio, mediante apposite richieste d'integrazione dei fondi ai competenti uffici scolastici, nei casi di esaurimento dei fondi assegnati.

Ciò ha consentito di superare le difficoltà quali quelle rappresentate dalla S.V. Onorevole, derivate dalle preoccupazioni dei capi di istituto di non poter sostenere il pagamento delle retribuzioni dei supplenti con i fondi assegnati per tali esigenze.

Infine, riguardo ai ritardi nella corresponsione delle retribuzioni al personale docente supplente, si fa presente che, sulla base delle richieste avanzate da questo Ministero, il Ministero del Tesoro, in data 28 ottobre 1996 ha provveduto ad integrare in termini di competenza e di cassa per un importo di L. 60.000.000.000 l'apposito capitolo di bilancio.

Tale fondo è stato ripartito tra i vari Provveditorati agli Studi, i quali a loro volta hanno provveduto a mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche le somme occorrenti per il pagamento degli stipendi relativi al 1996.

Questo Ministero ha anche provveduto a ripartire le disponibilità finanziarie previste per l'anno 1997 e ad accreditare a ciascun ufficio scolastico metà degli stanziamenti assegnati.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

BORGHEZIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

in data 31 novembre 1996 gli allievi di alcune classi della scuola media statale « Eugenio Colorni » di Milano sono stati accompagnati dai rispettivi insegnanti ad effettuare una visita della moschea di Segrate;

non risulta all'interrogante che della visita e delle sue modalità di svolgimento sia stata data preventiva e dettagliata informazione ai genitori di detti allievi;

la visita dei *quo* è stata effettuata in orari normali di lezione, senza però che venisse prospettata un'attività alternativa di studio per gli allievi che non intendessero prendervi parte;

gli allievi di fede cristiana partecipanti alla visita sono stati invitati dagli insegnanti a celare, nel corso della stessa, tutto ciò che potesse costituire un esplicito riferimento simbolico ad una fede religiosa diversa da quella musulmana —:

se non intenda sollecitare il provveditore agli studi di Milano ad attivare un'indagine ispettiva indirizzata ad accertare le responsabilità del preside e degli insegnanti della scuola media statale « Eugenio Colorni » responsabili dei fatti sopra descritti, nei quali non è arduo riconoscere gli estremi della fattispecie della violazione di uno dei diritti naturali fondamentali della persona, qual è la libera affermazione del proprio credo religioso.(4-06992)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che dalla documentazione trasmessa dal Provveditore agli Studi di Milano e dalle*

dichiarazioni espresse dal comitato dei genitori della scuola media statale « Eugenio Colorni », riguardo la visita effettuata dagli allievi della scuola medesima il 30 novembre 1996 presso la Moschea di Segrate, non emergono elementi che possano indurre a disporre accertamenti ispettivi.

Risulta infatti che nel progetto educativo d'istituto approvato per l'anno scolastico 1996/97, come peraltro nei progetti dei precedenti anni, sono state programmate visite a luoghi di culto non cattolici (Sinagoga, Moschea, Chiese protestanti) finalizzate a promuovere l'educazione alla convivenza, alla solidarietà ed alla pace e la conoscenza delle tradizioni religiose di altri popoli.

Nel medesimo progetto sono previste infatti anche analoghe visite alle chiese Valdesi, Ortodossa oltre ovviamente alla chiesa Cattolica.

Il programma era stato presentato dal docente di religione nell'ottobre scorso durante le assemblee di classe alle quali avevano partecipato anche i genitori.

Nel foglio di adesione, ove era richiesta anche l'autorizzazione dei genitori, sono state illustrate le motivazioni che avevano indotto gli organi collegiali a programmare la visita in parola e le modalità di svolgimento della medesima; le raccomandazioni riassunte nel foglio hanno inteso indicare appunto il rispetto dovuto alle tradizioni religiose di altri popoli.

La partecipazione dei ragazzi, che erano accompagnati dagli insegnanti di religione e di lettere, è stata quasi totale (un solo genitore non ha dato la propria autorizzazione) e non vi sono state osservazioni o lamenti di sorta.

Sulla validità dell'iniziativa, anzi, si sono espressi in data 12 febbraio 1997 sia il comitato che l'assemblea dei genitori.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

BORGHEZIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nelle aule del Palazzo di giustizia di Milano in cui si svolgono i dibattimenti, molto stranamente, nonostante quanto

prescriva la legge, è assente la dicitura « la legge è uguale per tutti » —:

se si intenda provvedere a ripristinare nelle aule di giustizia milanesi la presenza della targa contenente quella frase che esprime un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico, qual'è quello dell'imparzialità del giudizio, anche al fine di fugare le interpretazioni maliziose secondo cui tale assenza potrebbe essere collegata con la prossima approvazione del « pacchetto Flick », contenente le nuove norme sulla « pena concordata » che, di fatto, istituzionalizzano un diverso trattamento fra imputati abbienti, e quindi in grado di effettuare anche onerosi risarcimenti ottenendo generosi sconti di pena, e imputati non abbienti, ai quali la pena verrà erogata nella sua totalità, con tanti saluti alla « legge uguale per tutti ».

(4-07187)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si condividono le valutazioni a proposito dell'indipendenza e della imparzialità dell'ordine giudiziario.*

Tali altissimi valori non sono certo in discussione, tuttavia ne pare opportuna la riaffermazione anche simbolica contenuta nell'espressione « La legge è uguale per tutti » che compare nelle aule di udienza. A tale riguardo il Presidente della Corte d'Appello di Milano ha comunicato di aver interessato la locale Amministrazione comunale ai fini dell'apposizione della scritta in questione.

Per quanto attiene, poi, alla recente proposta di modifica dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta, si rappresenta che il rilievo attribuito alle condotte risarcitorie dell'imputato è indirizzato per un verso ad accrescere la diffusione di tale importante e poco utilizzato rito alternativo e per altro verso ad incoraggiare comportamenti idonei a ripristinare gli interessi giuridici protetti dalle norme incriminatrici.

La proposta in questione è offerta, quale utile contributo, alle prudenti valutazioni del Parlamento.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

BRUNETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

i consigli di istituto delle scuole medie di Albidona, Alessandria del Carretto (sezione staccata della medesima scuola media) e della comunità montana Alto Jonio, in provincia di Cosenza, con rispettive delibere n. 3 del 16 dicembre 1996; n. 299 del 23 dicembre 1996; n. 199 del 18 dicembre 1996, ricorrendo le condizioni di legge, hanno proposto la verticalizzazione dell'iter scolastico con l'unificazione delle scuole materne, elementari e medie dei due comuni entrambi collocati in zona di montagna;

sembra che la richiesta della verticalizzazione, pur rispettosa delle direttive nazionali, verrebbe fondata su ragioni del tutto speciose, tanto più che nessuna utilità ne deriverebbe all'interesse collettivo; anzi, nella logica di un malinteso processo di razionalizzazione, la scuola media di Albidona ha già subito un grave e ingiusto colpo con la soppressione, per il prossimo anno, di una classe di ventiquattro alunni, di cui uno portatore di *handicap* —:

se non intenda intervenire tempestivamente per riattivare la scuola soppressa e, in ogni caso, impedire per tempo che sulla richiesta di verticalizzazione si realizzino manovre clientelari che, per quanto comprensibili nel contesto di giochi di potere, comunque inqualificabili, danneggerebbero gravemente gli interessi della collettività e colpirebbero duramente lo stesso personale della scuola. (4-09408)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che la questione posta è stata risolta nel senso auspicato dalla S.V. Onorevole.*

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/1998 il Provveditore agli Studi di Cosenza non ha adottato alcun provvedimento riguardante le sedi di Albidona ed Alessandria del Carretto.

La richiesta di verticalizzazione inoltrata dai Comuni interessati, con il parere favorevole della Comunità Montana, non è stata accolta: al momento, infatti, per le scuole medie funzionanti presso i citati comuni, situati in zona depressa e con altitudine superiore agli 800 metri, si è potuto legittimamente applicare la deroga prevista dalla normativa vigente.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

CANGEMI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

gli studenti dell'istituto tecnico per geometri « G.B. Amico » di Trapani sono stati sospesi dalle lezioni per tre giorni dal preside, senza nessuna convocazione dei consigli di classe e del collegio dei docenti, dopo una manifestazione sui problemi dell'edilizia scolastica;

l'edificio nel quale ha sede l'Itg trapanese presenta gravissimi problemi di ordine igienico e strutturale, rispetto ai quali gli studenti hanno più volte protestato;

il preside dell'istituto aveva già in occasione di altre iniziative studentesche nei primi mesi dell'anno scolastico assunto un atteggiamento autoritario ed indisponibile verso le ragioni dei giovani, facendo ricorso ad azioni disciplinari;

le modalità del più recente provvedimento del capo di istituto sono particolarmente gravi: non solo si dispone una sospensione degli studenti per un periodo di tre giorni dalle lezioni nella fase conclusiva del primo quadrimestre, ma tale sospensione è attuata con un singolare scaglionamento — per gruppi di cinque — che avrà, come effetto inevitabile, almeno per tutto il mese di gennaio 1997, di rendere incomplete le classi, con conseguenze negative sulla didattica assolutamente evidenti;

siamo dunque di fronte non solo ad un inaccettabile comportamento antidemocratico, ma anche ad un atto che mo-

stra una gravissima irresponsabilità rispetto ai propri compiti istituzionali —:

quali iniziative si intendano assumere immediatamente a salvaguardia dei diritti dei giovani cittadini che frequentano l'istituto tecnico per geometri « G.B. Amico » di Trapani. (4-06612)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto in merito alle manifestazioni di protesta verificatesi presso l'Istituto tecnico commerciale per geometri « G. D'Amico » di Trapani e si comunica quanto segue.*

Si osserva preliminarmente che i responsabili della scuola sono pienamente legittimati ad assumere, qualora ne ravvisino i presupposti, tutte le iniziative ritenute necessarie a tutelare la comunità scolastica loro affidata ed a garantire il regolare svolgimento della attività didattica.

In tal senso la sanzione disciplinare irrogata dal Capo dell'Istituto appare legittima e le ragioni dello scaglionamento delle sospensioni ragionevolmente motivate.

Risulta inoltre che, essendo dovute le ripetute astensioni in massa dalle lezioni degli studenti dell'Istituto in parola anche a problemi di carattere igienico e strutturale dell'edificio scolastico, il Preside ha subito chiesto l'intervento degli Enti locali quali unici competenti in materia.

Tali problematiche hanno evidenziato comunque una situazione di conflittualità tra gli studenti e gli organi scolastici.

Il Provveditore agli Studi di Trapani è stato pertanto invitato a seguire attentamente l'evolversi della situazione nell'esigenza di garantire, nel rispetto dei diritti e dei doveri sia degli organi scolastici che degli studenti, una corretta attività didattica ed a riferire in merito a questa Amministrazione.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

CENTO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:*

dal 1° aprile 1997 è prevista la concessione del buono pasto (attualmente am-

montante a lire novemila) per i pubblici dipendenti nei giorni in cui effettuano il loro servizio in orario continuativo (mattina, pomeriggio);

alcuni docenti prestano servizio, oltre che la mattina, anche il pomeriggio, nella cosiddetta « area di approfondimento » (quattro ore di lezione in due giorni, ogni settimana), istituita nel « nuovo ordinamento » del biennio della scuola media di secondo grado (scuola media superiore);

se non ritengano opportuno riconoscere i buoni pasto anche ai docenti che prestano, di pomeriggio, la loro attività nell'area di approfondimento, in aggiunta all'orario ordinario di lezione. (4-07534)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale la S.V. Onorevole ha chiesto se il diritto al buono pasto, previsto per i pubblici dipendenti nei giorni in cui effettuano l'orario di servizio continuativo, non debba essere riconosciuto anche al personale docente che in orario pomeridiano, svolga ore di lezione nella cosiddetta area di approfondimento prevista nel nuovo ordinamento del biennio della scuola secondaria di secondo grado.*

Al riguardo si chiarisce che il buono pasto di cui trattasi è previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro firmato il 30 aprile 1996 e quello successivo, firmato il 20 settembre 1996, le cui disposizioni trovano applicazione solo nei confronti del personale dipendente dalle amministrazioni del comparto ministeri, di cui all'articolo 3 del D.P.R. 30 dicembre 1993 n. 593, tenuto al rispetto dell'orario di lavoro prescritto dall'articolo 22 della legge n. 724/1994 e dall'articolo 19 del contratto collettivo del medesimo comparto.

Va inoltre tenuto presente che le tipologie di orario di lavoro del personale dei Ministeri, cui l'articolo 4 del CCN fa riferimento per la concessione del buono in questione, presentano caratteristiche difficilmente riscontrabili nell'orario di lavoro del personale docente.

D'altro canto l'estensione delle disposizioni suindicate al personale cui si riferisce

la S. V. Onorevole, è materia che esula delle attribuzioni di questa Amministrazione, essendo demandata alla contrattazione tra l'ARAN e le OO.SS. del comparto scuola.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

CESETTI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica. — Per sapere — premesso che:*

il provveditorato agli studi di Ascoli Piceno, con provvedimento in data 3 ottobre 1996, a firma del primo dirigente, ha decretato la chiusura di un corso sperimentale di scuola media per adulti, già istituito presso la scuola media statale « Da Vinci-Ungaretti » di Fermo;

tale corso, cui si sono iscritti trentadue adulti, è stato richiesto ai sensi e nel rispetto delle procedure previsti dalla circolare ministeriale n. 308 del 2 luglio 1996 e dalla circolare ministeriale n. 199 del 7 maggio 1995, che prevede la possibilità di funzionamento per la provincia di Ascoli Piceno fino a trentasei corsi;

la scuola media statale « Da Vinci-Ungaretti » di Fermo ha attivato ininterrottamente dal 1975-1976 i corsi sperimentali per lavoratori ed è l'unica, nell'ambito provinciale, che ha inoltrato la richiesta nei tempi previsti e con il contributo organizzativo dell'amministrazione comunale di Fermo e dell'ufficio del lavoro sezione circoscrizionale di Fermo;

la mancata autorizzazione, e quindi la soppressione, del corso lede il diritto dei lavoratori iscritti ad accrescere la propria formazione culturale;

la scuola media « Da Vinci-Ungaretti » è passata in pochi anni da una situazione di marginalità in termini di servizio e di iscrizioni a una situazione di preminenza, grazie al forte impegno dell'attuale preside professor Cocci, e di tutto il corpo insegnante;

nell'ultimo anno scolastico è stata negata alla scuola la possibilità di partecipare

alla sperimentazione sull'introduzione degli strumenti multimediali nella attività didattica (pur avendo la possibilità di attuarla senza costi aggiuntivi avendo spazi idonei e professionalità disponibili) e sono stati soppressi i progetti di attività di « miniguide » e di *orienteeering* attuati con profitto da anni —:

se non intenda adottare ogni opportuno e urgente provvedimento affinché venga immediatamente autorizzata l'istituzione presso la scuola media statale « Da Vinci-Ungaretti » del corso sperimentale di scuola media per adulti;

se non intenda impartire direttive al provveditorato agli studi di Ascoli Piceno affinché siano evitati per il futuro provvedimenti che non rispondano ad alcuna logica, se non quella della mera penalizzazione di realtà che invece andrebbero potenziate. (4-05861)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto in merito alla mancata attivazione, da parte del Provveditore agli Studi di Ascoli Piceno, di un corso per lavoratori presso la scuola media « Da Vinci-Ungaretti » di Fermo (AP) e si comunica quanto segue.*

I corsi di scuola media per adulti rientrano nel quadro delle opportunità formative che devono essere tenute presenti al momento della definizione delle dotazioni organiche.

Il capo dell'ufficio scolastico provinciale, nel valutare le esigenze formative espresse dal territorio e le disponibilità delle risorse professionali, dovendo autorizzare il funzionamento di un numero di classi maggiore di quello previsto, si è trovato nella necessità di utilizzare il personale delle dotazioni organiche provinciali.

Di conseguenza, per l'assoluta mancanza di personale di ruolo del contingente provinciale, non è stato possibile autorizzare il corso in parola.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

CESETTI e MARIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

risulta che nel piano di razionalizzazione scolastica predisposto dal provveditore agli studi di Ascoli Piceno è previsto che non possa essere attivata a Montegranaro, per l'anno scolastico 1997-1998, la sede coordinata dell'Ipsia di Fermo a indirizzo di operatore meccanico per il settore calzaturiero;

il nuovo corso di specializzazione è stato riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione e per la sua attivazione si sono esposti con azioni ed interventi finanziari sia il comune di Montegranaro e sia l'imprenditoria calzaturiera locale, i quali sono contrari all'eventualità di uno spostamento a Fermo del corso stesso;

la mancata attivazione del corso comporterebbe gravi conseguenze per tutta l'economia locale e vanificherebbe l'impegno e le azioni svolte dall'Anci (Associazione nazionale calzaturieri italiani) e dell'Uif (Unione industriali del fermano);

verrebbero inoltre disattese le aspettative riposte in una qualificazione della manodopera necessaria per le esigenze di un modo produttivo in continua evoluzione;

se non intenda impartire immediate disposizioni al provveditore agli studi di Ascoli Piceno per l'attivazione a Montegranaro, nell'anno scolastico 1997-1998, della sede coordinata dell'Ipsia di Fermo a indirizzo di operatore meccanico del settore calzaturiero. (4-09026)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che la questione posta è stata risolta nel senso auspicato dalla S. V. Onorevole.*

Il Provveditore agli Studi di Ascoli Piceno, infatti, ha confermato per l'anno scolastico 1997/98 il funzionamento della sede coordinata dell'IPSIA di Fermo ad indirizzo di operatore meccanico per il settore calzaturiero.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

CHIAPPORI. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

in Eritrea esistono dei lebbrosari gestiti dai coniugi Travaglino, entrambi, a quanto risulta all'interrogante, non laureati in medicina;

i suddetti lebbrosari sono stati gestiti con finanziamenti della cooperazione italiana —:

se sia conoscenza dell'esistenza di lebbrosari gestiti da personale non qualificato professionalmente;

se si intendano avviare indagini a proposito di questi lebbrosari, allo scopo di verificare come sia stato possibile il finanziamento da parte della cooperazione italiana;

se si intenda verificare il numero effettivo dell'utenza;

se non si ritenga necessario avviare un'ispezione al fine di accertare le eventuali responsabilità;

se esitano ancora oggi lebbrosari in Eritrea gestiti da personale non qualificato e con finanziamenti della cooperazione italiana. (4-08911)

RISPOSTA. — *È necessario premettere che non è del tutto esatto affermare che i lebbrosari, o meglio i centri hanseniani, in Eritrea sono stati gestiti con finanziamenti della Cooperazione italiana.*

Infatti, i centri sono stati gestiti, con l'accordo delle Autorità etiopiche, dal 1972 sino al 1991, pertanto sia sotto il regime imperiale che poi sotto quello del DERG, dall'HEWO (Hansenian Ethiopian Welfare Organization), organismo ufficialmente riconosciuto da quelle stesse Autorità, facente capo al Dr. Travaglino. Tale organismo, successivamente al 1991, venne riconosciuto anche dalle Autorità eritree, con il nome di Hansenian Eritrean Welfare Organization e presieduto dal Presidente della Repubblica.

Gli interventi della Cooperazione italiana a partire dal 1983 — condotti attraverso l'Istituto Italo-Africano e parzialmente in gestione diretta — hanno quindi avuto ca-

rattere complementare rispetto ad un'attività autonomamente già avviata e hanno consentito di migliorare e ampliare le strutture già esistenti.

Tali interventi sono peraltro cessati subito dopo la liberazione dell'Eritrea nel 1991. Pertanto, il fatto che tuttora i coniugi Travaglino gestiscano alcune di tali strutture è una questione che tutt'al più coinvolge le Autorità eritree, non quelle italiane. È quindi evidente che il Governo italiano non ha motivo per avviare un'indagine a proposito dei lebbrosari in Eritrea volta a verificare il numero effettivo degli utenti di tali centri (uno dei quali, Mai Habar, risulta comunque essere stato convertito dalle Autorità eritree in centro per la riabilitazione dei disabili, gestito dal Ministero del Lavoro).

Nel quadro invece di un ampio intervento affidato all'Organizzazione Mondiale della Sanità, volto a rafforzare il sistema di sanità pubblica in Eritrea, il Governo italiano finanzia attualmente un programma di controllo della T.B.C. e della lebbra che consente di affrontare queste endemie con tutte le garanzie di competenza scientifica e della più aggiornata metodologia terapeutica.

Non vi sono quindi attualmente attività della Cooperazione italiana in questo campo che sfuggano al controllo delle competenti Autorità sanitarie locali e non rientrino nel più accurato controllo di qualità sia del servizio sia della necessaria qualificazione del personale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Serri.

CITO. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

l'interrogante ha in più occasioni segnalato alle massime autorità dello Stato (al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri, allo stesso Ministro di grazia e giustizia), oltre che al Consiglio superiore della Magistratura e alla procura generale presso la suprema Corte di Cassazione, il legittimo sospetto di un esercizio « politico » dell'amministra-

zione della giustizia nella procura della Repubblica presso il tribunale di Taranto, ed ha chiesto di conseguenza, e finora senza risultato, una indagine ispettiva presso la procura;

l'interrogante è nella legittima e consolidata convinzione che, per motivi certamente riconducibili alla volontà di ostacolare l'azione politica del sottoscritto, vasti ambienti della magistratura, non solo tarantina, ricorrono sistematicamente a un uso scorretto degli strumenti della giustizia, instaurando di fatto un clima di persecuzione giudiziaria nei confronti dell'interrogante e proiettando una inammissibile ed ingiustificata ombra di sospetto sulla sua moralità —:

se sia a conoscenza che un pretore di Taranto, la dottoressa Valeria Ingenito, ha rigettato la richiesta di rinvio di un'udienza fissata per l'11 febbraio 1997 presentata dall'avvocato dell'interrogante, ritenendo « non adeguata » la motivazione dell'istanza;

il citato pretore, nell'assumere la sua decisione e nel trascriverla a verbale, insinua il sospetto che il sottoscritto interrogante abbia preso a pretesto la partecipazione ai lavori dell'Assemblea di Montecitorio per « sfuggire » all'udienza in questione, e più in generale si spinge a giudicare facoltativa — o comunque frutto di scelta personale — la partecipazione a tali lavori da parte di un parlamentare della Repubblica, considerando che essa sia meno importante rispetto all'essere presente a un'udienza in pretura;

se non ritenga che tali affermazioni e tali giudizi, riportati costituiscano irrisione alla funzione e al ruolo del Parlamento della Repubblica e denunciino non solo una scarsa conoscenza di tale funzione e di tale ruolo da parte dell'autore (grave e preoccupante in chi ha il delicato compito di amministrare la giustizia), ma anche un'ulteriore riprova dell'atteggiamento persecutorio che ambienti della magistratura sviluppano nei confronti del sottoscritto interrogante;

se non ritenga opportuno e urgente un intervento degli organi superiori dell'amministrazione della giustizia, con l'adozione di adeguati provvedimenti nei confronti del citato pretore, anche al fine di restituire dignità alla stessa amministrazione della giustizia. (4-07966)

RISPOSTA. — L'interrogante ritiene che l'ordinanza con la quale la dott.ssa Valeria Ingenito, pretore di Taranto, ha respinto la richiesta di rinvio dell'udienza presentata dal proprio difensore denoti non solo scarsa considerazione del ruolo parlamentare, ma anche un atteggiamento persecutorio nei confronti dell'interrogante medesimo.

Al riguardo l'On.le Cito segnala che la dott.ssa Ingenito ha insinuato il sospetto che egli avvalga delle sedute della Camera come pretesto per non partecipare alle udienze del processo a suo carico.

Chiede pertanto l'adozione di adeguati provvedimenti nei confronti della suindicata magistrata.

Dalle notizie acquisite sui competenti uffici giudiziari risulta quanto segue.

Il processo al quale si riferisce l'On.le Cito nell'interrogazione è quello recante il n. 5475/95 a carico del parlamentare e di altre persone per il reato di cui agli artt. 81 c.p., 1 L. 20.7.85 n. 400 (recante « Norme in materia di abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita, proiezione in pubblico e trasmissione di opere cinematografiche »).

Detto processo, fissato per la prima udienza dibattimentale al 14.4.95, è stato più volte differito proprio per l'accoglimento di istanze di rinvio determinate dall'impedimento dell'On.le Cito e del suo difensore.

All'udienza dell'11.2.97 l'avvocato ha presentato altra richiesta di rinvio, sempre motivata da impegni parlamentari dell'interrogante.

Il pretore, ritenuta non necessaria la presenza continuativa del singolo parlamentare alla Camera e quindi demandata alla libera determinazione di ogni onorevole la partecipazione alle sedute rilevato preliminarmente che all'udienza del 31.5.96 era stata dichiarata la contumacia dell'impu-

tato, ha considerato non assoluto l'impedimento dell'On.le Cito ed ha respinto la richiesta.

La Direzione Generale dell'organizzazione Giudiziaria ritiene che la decisione del pretore non sia suscettibile di rilievo disciplinare, poiché l'apprezzamento della « assoluta impossibilità di comparire » di cui all'articolo 486 c.p.p. rientra nella attività valutativa rimessa al giudice.

L'udienza è stata comunque rinviata per assenza dei testi.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

DANIELI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

l'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria è disciplinato dalla legge 6 agosto 1990, n. 223 e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991 n. 231;

l'articolo 6 della succitata legge n. 223 del 1990 stabilisce che alle dipendenze del garante è posto un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti;

l'articolo 2 del regolamento di organizzazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 1991 istituisce la figura del segretario generale, cui il garante può conferire la delega di atti non aventi rilevanza esterna;

l'articolo 41 dello stesso regolamento di organizzazione prevede che al personale collocato fuori ruolo spetti una indennità di funzione pari alla metà dello stipendio in godimento —:

se risponda al vero che:

a) per il periodo che va dal 2 marzo 1992 al 27 febbraio 1993 l'incarico di dirigere il settore studi ed affari giuridici dell'ufficio del garante sia stato attribuito al signor Giorgio D'Amato, avvocato dello

Stato, non collocato in posizione di fuori ruolo, con un compenso fisso mensile netto di lire 4.000.000, pur non avendone titolo in quanto, sino al 23 febbraio 1993, risultava regolarmente in servizio presso l'Avvocatura dello Stato, con conseguente diritto a percepire solamente gli emolumenti corrisposti dall'amministrazione di appartenenza tanto più che l'incarico veniva svolto nelle ore antimeridiane;

b) allo stesso avvocato siano state liquidate somme, nel periodo precedente al conferimento dell'incarico ed a carico dei fondi assegnati all'ufficio del garante, per aver assunto la difesa dell'ufficio in una causa davanti al tribunale di Milano, pur non avendo titolo a percepire somma di sorta, dovendo ogni spesa gravare sull'amministrazione di appartenenza;

c) durante il periodo in cui il predetto avvocato ha diretto il settore studi, il numero delle contestazioni nei confronti delle emittenti radiotelevisive abbia subito una notevole riduzione;

d) le verifiche effettuate dal settore pubblicità, sempre nello stesso periodo, per sforamenti pubblicitari da parte delle emittenti radiotelevisive ed a seguito di esame delle cassette di registrazione dei programmi, registrazioni effettuate da una ditta incaricata per conto dell'ufficio, non abbiano avuto regolare seguito, senza, peraltro, porre in essere modalità idonee per assicurare, con carattere continuativo sulla emittenza per quanto attiene alle varie forme di pubblicità, altre forme di rigorosa vigilanza;

e) lo stesso settore pubblicità, dopo la sostituzione del precedente responsabile, si sia limitato ad effettuare solamente un controllo sulla cosiddetta « pubblicità istituzionale » degli enti pubblici, omettendo ogni forma di controllo sulle varie forme di pubblicità commerciale (*spot*, televendite, telepromozioni, eccetera), compito questo espressamente attribuito dalle norme regolamentari alle competenze di tale settore;

f) il predetto segretario generale si sia favorevolmente espresso per la modi-

fica statuente l'obbligo di inviare all'ufficio del garante i bilanci delle imprese radio-televisive, precludendo, in tal modo, la concreta possibilità di accertamenti su forme di controllo, collegamenti tra le imprese e l'insorgere di posizioni dominanti;

g) il segretario generale, figura non prevista dalla legge, bensì da norme regolamentari con compiti di mera collaborazione e senza alcuna attribuzione avente rilevanza esterna, utilizzi, anche per il suo trasporto casa — ufficio con il relativo autista, la macchina di servizio in chiara violazione delle norme di legge vigenti e delle direttive impartite in proposito;

h) al segretario generale, in chiara e patente violazione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231, siano stati delegati con appositi ordini di servizio, atti aventi rilevanza esterna;

i) il funzionario incaricato dell'istruttoria del procedimento (pare lo stesso segretario generale) aperto a suo tempo contro l'emittente Telepiù e recentemente concluso, in senso favorevole, sia stato destinatario di lauti regali da parte di alti dirigenti della Fininvest, in violazione, tra l'altro, delle norme che regolano il comportamento deontologico dei pubblici dipendenti, accertando innanzitutto le cause del ritardo, che ha consentito di regolarizzare (si fa per dire) la posizione dell'emittente "Telepiù", con l'ingresso del gruppo Rupert-Richemont, e in secondo luogo, le ragioni della mancata formulazione di proposte più adeguate per porre rimedio alle infrazioni accertate delle norme vigenti, nonché del conferimento di tale incarico in violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 1991, che affida ad apposito settore il compito dell'istruttoria dei procedimenti in materia;

l) ai funzionari della Banca d'Italia, distaccati presso l'ufficio del garante siano corrisposti compensi a titolo di indennità di funzione, indennità queste non spettanti per inesistenza del presupposto del collo-

camento fuori ruolo, nonché somme a titolo di lavoro straordinario, pur percependo dalla Banca d'Italia, una apposita indennità comprensiva anche delle prestazioni eccedenti il normale orario di servizio;

m) in via fiduciaria sia stato affidato recentemente al centro d'ascolto dell'informazione radiotelevisiva a trattativa privata, senza interpellare altre strutture anche pubbliche, specializzate nel settore, in chiara violazione del principio dell'imparzialità e dell'obbligo di garantire un prezzo congruo, l'incarico di monitorare le trasmissioni di emittenti televisive in ambito nazionale;

n) al personale in servizio, nonostante il parere favorevole del Consiglio di Stato e della Ragioneria Generale dello Stato, sia tuttora negata, con speciose motivazioni, la concessione dei buoni pasto, che oramai costituiscono un diritto acquisito in ogni tipo di rapporto di lavoro;

nell'ipotesi in cui venisse accertata la fondatezza dei fatti segnalati, quali iniziative s'intendano assumere, anche mediante segnalazione a tutti gli organi competenti, per ottenere il recupero delle somme indebitamente corrisposte per sanzionare i comportamenti illeciti o illegittimi nelle forme previste dall'ordinamento e ripristinare il rispetto della legalità in un ufficio, che, in base all'ordinamento, dovrebbe costituire il garante delle regole. (4-07993)

RISPOSTA. — *In riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, sentito il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, si segnala quanto segue con riferimento ai singoli punti evidenziati dall'On.le S.V.:*

a) *L'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10.7.1991, n. 231 contenente il « Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'Editoria » dispone che i « consulenti » dell'Ufficio « sono scelti fra i magistrati ed il personale di qualificata competenza appartenente alle pubbliche amministrazioni,*

anche in quiescenza, nonché fra liberi professionisti ed esperti dei settori dell'informazione ».

Conformemente a tale norma, quindi, l'allora Garante per la radiodiffusione e l'editoria Prof. Santaniello, avendo la necessità di avvalersi di un avvocato dello Stato per compiti di coordinamento del Settore Studi affari giuridici del suo Ufficio, attribuiva il 1° 3.1992 tale incarico all'Avv. Giorgio D'Amato nominandolo « consulente giuridico dell'Ufficio cori compiti di studio e di coordinamento degli affari giuridici, dei procedimenti per i divieti di posizioni dominanti e per l'erogazione di sanzioni amministrative ».

L'attribuzione di tale incarico speciale faceva seguito a formale richiesta inoltrata dal Garante all'Avvocato Generale dello Stato il quale, previo parere conforme del Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato, designava allo scopo l'Avv. Giorgio D'Amato, dandone comunicazione al Prof. Santaniello con nota n. 015/S.P. del 19.2.1992.

Nella stessa nota l'Avvocato Generale dello Stato esprimeva l'avviso che l'Avvocato D'Amato avrebbe potuto assolvere ai compiti di consulente giuridico del Garante, data la sua operatività e competenza, non potendo l'Avvocatura Generale dello Stato rinunciare all'apporto professionale del suddetto per gravi carenze d'organico. Di conseguenza, quindi, l'Avv. D'Amato non veniva collocato in posizione di fuori ruolo, conformemente, del resto, a quanto dispone l'articolo 1 del D. L.vo 8 marzo 1945, n. 102 (quale modificato dall'articolo 20 della legge 3 aprile 1979, n. 103) che prevede solo la « possibilità » e non la necessità del collocamento fuori ruolo degli Avvocati dello Stato, la cui collaborazione sia richiesta per compiti di natura giuridica da altra Amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo, allorché la durata sia superiore ad un anno (e, a fortiori, se di durata inferiore).

Per l'espletamento del suddetto incarico di consulenza, durato un anno (dall'1.3.92 al 28.2.93), il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ha corrisposto all'Avv. D'Amato un compenso di circa £. 3.990.000 mensili al

netto delle ritenute, in conformità del citato articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231, secondo il quale « Ai magistrati e ai dipendenti appartenenti alle pubbliche amministrazioni è corrisposto un compenso, determinato di volta in volta dal Garante, in rapporto alla durata ed alla rilevanza delle prestazioni ».

Grazie all'apporto professionale dell'Avv. D'Amato, si è potuto procedere all'organizzazione del Settore Studi affari giuridici, sino ad allora non pienamente operativo; in tale ambito l'Avv. D'Amato ha risolto complesse problematiche di procedimento e di merito, predisponendo gli schemi dei vari atti procedurali per l'espletamento della funzione consultiva e contenziosa e ha definito, nel contempo, trasparenti regole di comportamento.

Al termine dell'incarico di consulenza, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, avendo apprezzato la capacità professionale e l'impegno dell'Avv. D'Amato, già presente presso l'Ufficio per alcune ore al giorno, compatibilmente con i suoi impegni istituzionali, lo invitava ad assumere, con decorrenza 1.3.1993, le funzioni di Segretario Generale.

In relazione a tale diverso incarico l'Avvocato Generale dello Stato, a seguito di parere favorevole del Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato, proponeva al Presidente del Consiglio dei Ministri il collocamento fuori ruolo dell'Avv. D'Amato, che veniva disposto a decorrere, appunto, dal 1° 3.1993.

b) Nel periodo precedente al conferimento del predetto incarico di consulenza, l'Avv. D'Amato aveva trattato, presso la Corte d'Appello di Milano, nell'interesse dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, la causa sulla concentrazione delle testate quotidiane Stampa, Stampa Sera, Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport (cd. causa Gemina). In relazione a ciò, l'Ufficio del Garante ha provveduto solo a rimborsare le spese delle missioni svolte a Milano, conformemente a quanto disposto dall'articolo 41 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (T.U. delle leggi sull'Avvocatura dello Stato) che pone, appunto, a carico dell'Amministrazione assistita l'onere delle

missioni fuori sede degli avvocati e procuratori dello Stato e dalla circolare 14 dicembre 1959, n. 186 del Ministero del Tesoro che fissa i criteri di riparto della spesa tra le varie Amministrazioni assistite, quando il processo che dà luogo alla trasferta interessi Amministrazioni diverse.

c) Durante il periodo in cui l'Avvocato D'Amato ha coordinato il Settore Studi dell'Ufficio del Garante si è verificato un notevole incremento nel numero delle contestazioni nei confronti delle emittenti radio-televisive che risultano essere passate da 38 (di cui 19 in materia di affollamento ed interruzioni pubblicitarie) a 134 (di cui 48 in materia di affollamento ed interruzioni pubblicitarie).

Il progressivo incremento del numero delle segnalazioni di violazioni e delle conseguenti contestazioni è stato reso possibile grazie all'organizzazione ed alle metodologie di lavoro poste in essere dall'Avv. D'Amato ed al sistema di monitoraggio messo a punto grazie al suo impegno, di cui è notizia nella relazione annuale al Parlamento per la radiodiffusione, al 31.3.1993.

d) Nel periodo in questione risultavano presenti circa 1.400 emittenti televisive e 4.000 emittenti radiofoniche. La ditta esterna, cui fa riferimento l'On.le interrogante, era stata incaricata dall'Ufficio del Garante ad effettuare un'attività di vigilanza e di verifica su eventuali sforamenti pubblicitari, solo limitatamente ad alcune emittenti, e precisamente:

1) nei confronti di sette emittenti televisive nazionali, nove emittenti televisive locali e tre emittenti radiofoniche, per un periodo di due mesi (dall'1.3.92 al 30.4.92), con onere a carico dell'Ufficio del Garante di L. 250.000.000;

2) nei confronti di 12 reti televisive nazionali, 35 emittenti televisive locali e 3 emittenti radiofoniche, per un periodo di otto mesi (dall'1.5.92 all'1.12.92), con onere di L. 1.229.832.000;

3) nei confronti di 12 reti televisive nazionali, ventisei emittenti televisive locali

e 3 emittenti radiofoniche, per un periodo di tre mesi (dal 4.1.93 al 3.4.93), con onere di £. 403.400.000.

L'Avv. D'Amato espresse avviso contrario alla stipula di ulteriori onerosi contratti con la ditta esterna ed ottenne che fosse data attuazione all'articolo 31, comma 16 della Legge 6 agosto 1990, n. 223, che affida ai direttori dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche (Circostel) il compito di effettuare le predette verifiche e segnalare le eventuali violazioni al Garante per la radiodiffusione e l'editoria ed al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla ristrutturazione, ottenuta con la collaborazione delle competenti direzioni dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni, dei predetti Circoli. Si è così potuto procedere ad un monitoraggio di « sistema » sull'intera platea degli operatori, secondo criteri di assoluta omogeneità ed imparzialità, sia per gli aspetti concernenti l'oggetto e le modalità delle trasmissioni, sia, in sede ispettiva, per gli aspetti riguardanti la regolarità della tenuta dei registri e delle registrazioni dei programmi.

Tutte le verifiche espletate hanno seguito l'ordinario iter procedimentale.

e) Il settore pubblicità, dopo la sostituzione del precedente responsabile, rientrato nei ruoli di appartenenza, ha curato, in modo particolare, conformemente alle sue specifiche competenze, il comparto della pubblicità degli enti pubblici e quello dei controlli sugli indici di ascolto, nonché l'analisi del mercato pubblicitario e delle imprese concessionarie di pubblicità. Si fa presente che, prima dell'avvento del nuovo responsabile, tali settori erano pressoché totalmente negletti.

In materia di emesso pubblicitario gli interventi sanzionatori sono stati svolti dalla sezione per l'irrogazione delle sanzioni amministrative del Settore Studi affari giuridici, conformemente a quanto disposto dal regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

Si fa notare, peraltro, che il suddetto regolamento, da quanto dichiara lo stesso

Garante, si è rilevato immediatamente inadeguato alle effettive esigenze operative dell'Ufficio, a causa anche della sopravvenuta attribuzione all'Ufficio stesso di nuove onerose competenze, specie in materia di pubblicità ingannevole e di regolazione della comunicazione politica nei periodi elettorali.

L'attività di « controllo » in materia pubblicitaria è stata svolta, come sempre, ai sensi della legge 223/90, dagli organi periferici del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni.

f) Il decreto-legge 23.2.1994, n. 129 emanato dal Governo Ciampi, ha abolito l'obbligo, facente capo agli operatori delle imprese radiotelevisive e dell'editoria, di inviare all'Ufficio del Garante i bilanci delle stesse, rendendo possibile il rilascio delle concessioni alle emittenti locali ed imponendo, però, nel contempo a tutti gli operatori di informare periodicamente il Garante sui dati contabili, extracontabili ed anagrafici da esso stabiliti, secondo gli schemi dal Garante stesso definiti.

L'imposizione di tale nuovo obbligo, consentendo verifiche incrociate ed il trattamento informatico dei dati, permette di ottenere ampie informazioni sulla struttura degli operatori, sulle relazioni esistenti tra di essi, sulla ricostruzione dei mercati e delle relative posizioni soggettive.

Rimane, peraltro, fermo il potere del Garante, assistito da apposita sanzione, di chiedere, in base alle esigenze di singole fattispecie, tutti gli atti ed i documenti, compresi i bilanci, necessari per gli accertamenti di sua competenza.

Il Garante, inoltre, può avvalersi della Guardia di Finanza, con i poteri a questa attribuiti in materia tributaria.

Alla base di tale nuova normativa, vi era stata la considerazione che l'invio generalizzato ed indiscriminato dei bilanci degli operatori, peraltro attuato secondo schemi e metodi differenziati fra le varie categorie, non fosse, di fatto, immediatamente strumentale ai fini dell'attività anticoncentrativa e che si dovessero, quindi, utilizzare, a tale scopo, altri strumenti.

Il citato decreto-legge 23.2.94, n. 129 ha subito numerose reiterazioni e le disposi-

zioni in esso contenute si sono consolidate solo con la legge 23.12.96, n. 650 di conversione del decreto-legge 23.10.96, n. 545.

Nel rispetto dei termini stabiliti da tale legge il Garante ha puntualmente emanato i provvedimenti generali di sua competenza, che si trovano pubblicati nel supplemento ordinario n. 38 della Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21.2.1997.

Si ritiene opportuno evidenziare che la predisposizione di tale nuovo strumento appare funzionale ad assicurare la trasparenza e l'informativa necessaria al Garante per l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali.

g) Il Garante ha informato che il Segretario Generale, presente in ufficio dalle ore 8,30 circa alle ore 20,00 circa, utilizza la macchina d'ufficio, non in via esclusiva, non per esigenze di rappresentanza ma per esclusivi motivi funzionali, al fine di abbreviare i tempi di percorso casa-ufficio ed anche per il trasporto dell'ingente mole di documenti al fine di potervi lavorare presso la propria abitazione.

h) Il Garante ha fatto altresì presente che non sono stati delegati al Segretario Generale atti aventi rilevanza esterna.

i) L'incarico di procedere all'istruttoria del procedimento per la verifica della posizione del gruppo Telepiù è stato attribuito al Segretario Generale per l'indisponibilità, espressamente manifestata, del responsabile del Settore Studi di assumere tale impegnativo onere in ragione del sovraccarico di altro lavoro.

Si fa, peraltro, notare che un precedente in tal senso si era già avuto per il caso Fininvest-Mondadori nel 1992, con il Segretario Generale dell'epoca, quando l'avv. D'Amato non rivestiva neanche la carica di consulente esterno dell'Ufficio.

Il procedimento relativo al gruppo Telepiù è stato aperto il 1°.12.94; la fissazione di quella data non è stata determinata dal Segretario Generale e, a quell'epoca, il gruppo Rupert-Richemont era già entrato nella catena partecipativa di Telepiù, attraverso l'acquisizione di C.I.T., avvenuta il 26.6.94.

L'istruttoria, nonostante sia proceduta parallelamente ai gravosi impegni istituzio-

nali del Segretario Generale, non ha subito alcun ritardo ed è stata condotta con scrupolo ed attenzione, così come testimoniato dalle relazioni che hanno dato luogo alla decisione interlocutoria del 29.7.95 ed alla decisione definitiva del 25 ottobre 1996.

L'organo di garanzia non poteva, in base alla norma positiva esistente, assumere determinazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle prese, le cui motivazioni del resto, sono state, nella stessa decisione, compiutamente ed esaurientemente esposte.

Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ha inoltre comunicato che l'Avv. D'Amato non è mai stato destinatario di « lauti regali » da parte di alti dirigenti della Fininvest. Lo stesso ha solo ricevuto in ufficio, nel mese di marzo del 1994, un grande « Uovo di pasqua », aperto davanti agli impiegati e ad essi offerto, previa verifica di quanto in esso contenuto, che consisteva in un gioco di plastica. Il Segretario Generale ha deciso di contraccambiare tale « Uovo di pasqua », al fine di evitare qualsiasi forma di condizionamento, con un cesto pasquale acquistato, in data 15.3.1994, per l'importo di £. 452.000, come da regolare scontrino. Si fa, comunque, notare che nessun altro regalo è stato più recapitato all'Avv. D'Amato, dietro sua esplicita richiesta di essere depennato dall'elenco dei destinatari.

In occasione delle feste natalizie, infine, il Segretario Generale ha ritenuto di poter accettare l'usuale libro-strenna, in quanto ciò è pienamente conforme a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1 del codice di comportamento di cui al decreto del Ministro per la Funzione Pubblica 31.3.1994 e dall'articolo 9 comma 1, del codice etico dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 14 agosto 1995.

l) Presso l'Ufficio del Garante risultano in servizio due dirigenti della Banca d'Italia, i quali sono stati posti a disposizione del suddetto Ufficio nelle forme proprie dell'ordinamento della Banca d'Italia equivalenti al collocamento fuori ruolo. L'indennità di funzione ad essi corrisposta trova la sua fonte normativa nell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10.7.1991, n. 231, in base al quale la pre-

detta indennità va erogata « al personale addetto all'Ufficio in via continuativa ed esclusiva ».

Conformemente all'articolo 42 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, ai predetti dirigenti vengono pagate le competenze accessorie concernenti le prestazioni di lavoro straordinario eventualmente effettuate.

m) Il decreto del Presidente della Repubblica 31.7.92 n. 371, con il quale è stato approvato il regolamento per l'attività contrattuale dell'Ufficio del Garante, prevede, all'articolo 6-lettera e, la possibilità di ricorrere alla trattativa privata allorché si tratti di affidamento di ricerche e speciali servizi tecnici a istituzioni, persone o ditte aventi alta competenza tecnica, scientifica ed organizzativa; in tali ipotesi non è necessario, così come si evince dal comma 2 del citato articolo, interpellare previamente tre ditte.

Conformemente a tale disposto normativo, quindi, l'Ufficio del Garante ha avviato trattative con il Centro d'ascolto della Società di Servizi Torre Argentina s.p.a. al fine di affidare allo stesso l'incarico di effettuare una serie di ricerche e di analisi in ordine alla comunicazione delle emittenti televisive in ambito nazionale, ricerche ed analisi che sono al di fuori delle competenze istituzionali degli organi periferici del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

Ciò anche per aderire alle sollecitazioni più volte ricevute in tal senso in sede parlamentare.

Si fa, peraltro, notare che tale Centro d'Ascolto, delle cui prestazioni l'Ufficio del Garante aveva già fruito, in modo totalmente soddisfacente, in occasione dei monitoraggi effettuati nei periodi elettorali, gode di massimo apprezzamento, data la professionalità ed imparzialità della struttura, sia in Italia che all'estero.

La Commissione permanente, di cui all'articolo 1, comma 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 371/92, ha verificato la congruità dei corrispettivi da elargire al Centro d'Ascolto, operando una riduzione rispetto alle pretese originariamente avanzate dallo stesso.

n) *In merito, infine, alla problematica riguardante la corresponsione dei buoni pasto ai dipendenti in servizio presso l'Ufficio del Garante, si evidenzia che non esiste alcuna norma dell'ordinamento dell'Ufficio che ne renda possibile l'erogazione e che ne disciplini i relativi parametri.*

Inizialmente, la Ragioneria Generale dello Stato aveva ritenuto tale possibilità; successivamente, però, tale organo non ha avuto nulla da replicare alle osservazioni espresse dall'Ufficio del Garante, condivise dal Ministro della Funzione Pubblica, che evidenziavano l'impossibilità per esso di provvedere.

Non risulta, invece, che il Consiglio di Stato si sia espresso su tale problematica nel senso evidenziato dalla S.V. On.le, essendosi invece anch'esso espresso in senso contrario.

Si rileva, comunque, che l'Ufficio del Garante ha già rappresentato al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro del Tesoro la necessità di procedere ad una modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 231/91, al fine di rendere possibile l'erogazione dei predetti buoni pasto e che si sta già provvedendo in tal senso.

Va, da ultimo, segnalato che l'Avv. D'Amato, gode nell'ambiente forense e delle istituzioni, di stima e prestigio per le doti morali e professionali che gli sono comunemente riconosciute.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Micheli.

DE CESARIS e LENTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

nel quartiere Fidene di Roma, in via Radicofani, insiste la scuola media « Nobel »; adiacenti alla citata scuola si trovano una scuola materna ed una scuola elementare; in questo modo si è creato nel quartiere un importante insediamento scolastico;

in particolare presso la scuola media « Nobel » si effettuano corsi di lingua ita-

liana per immigrati e corsi di centocinquanta ore per lavoratori;

la scuola media « Nobel » inoltre è diventato un punto di riferimento per la parrocchia in quanto è in fase di costruzione la nuova chiesa;

la scuola media « Nobel » è tra le scuole in pericolo di chiusura, nonostante il rilevante incremento di iscrizioni alla prima media per l'anno scolastico 1997/1998;

appare evidente che la scelta eventuale di chiudere la scuola in questione avrebbe pesanti ripercussioni, facendo mancare ad un popoloso quartiere la sua storica scuola media e si reciderebbe inoltre di netto sia le iniziative della stessa scuola, sia il collegamento anche fisico con la adiacente scuola elementare « Anna Frank »;

i ragazzi del quartiere di Fidene verrebbero privati dell'unica scuola media ivi presente;

il consiglio di circolo ha approvato un ordine del giorno, inviato tra gli altri al provveditorato agli studi di Roma e alla quarta circoscrizione del comune di Roma, con il quale si chiede di non inserire la scuola media « Nobel » tra quelle da chiudere —:

quali iniziative intenda intraprendere allo scopo di evitare la chiusura della scuola media « Nobel » nel quartiere di Fidene;

se non ritenga il caso, viste le attività svolte all'interno della citata scuola e il grosso incremento delle iscrizioni per le classi di prima media per l'anno scolastico 1997/1998, di non procedere alla chiusura della scuola medesima. (4-08783)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che la questione posta è stata risolta nel senso auspicato dalla S.V. Onorevole.*

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/

1998, infatti, il Provveditore agli Studi di Roma non ha disposto alcun provvedimento nei confronti della scuola media « Nobel ».

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

DE FRANCISCIS. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Maddaloni (provincia di Caserta) lo stabile ove sono collocati gli uffici della sezione distaccata della pretura circondariale di Caserta — di recentissima costruzione — si sviluppa su tre livelli;

al primo piano del fabbricato sono ubicate aule di udienza e le cancellerie;

ai suddetti uffici è di fatto interdetto l'accesso ai portatori di *handicap*, ai disabili ed agli anziani, risultando il fabbricato privo di ascensori;

inoltre, l'intero ufficio è sprovvisto di servizi igienici fruibili da utenti disabili —;

quali iniziative si intendano adottare, una volta accertate le responsabilità in ordine alla mancata rimozione delle barriere architettoniche, per porre fine a tale incresciosa situazione. (4-05250)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Gli uffici della sezione distaccata di Pretura di Maddaloni sono ubicati al primo piano di un edificio, di proprietà comunale, costruito con un finanziamento statale di complessive L. 1.376.000.000, concesso, ai sensi dell'articolo 19 della legge 30.3.1981 n. 119, agli inizi degli anni ottanta.

L'immobile, che ospita al piano terra l'Ufficio del Giudice di pace e l'Ufficio N.E.P. ed al primo piano la Pretura, risulta privo di ascensore.

Questo Ministero ha recentemente sollecitato il Comune di Maddaloni a provvedere con la massima urgenza alla eliminazione delle barriere architettoniche cui si fa riferimento nell'atto ispettivo.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

DEL BARONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

da oltre dieci giorni è chiusa a Napoli la scuola elementare di via Bernardo Cavallino, popolata di moltissimi scolari;

la cosa è legata alla presenza di un numero enorme di topi di grosse dimensioni, resistenti alle comuni tecniche di derattizzazione;

il tutto sembra essere legato alla presenza negli scantinati della scuola stessa di materiale cartaceo di proprietà del provveditorato agli studi, con l'aggravante della presenza nel recinto della scuola di una sede degli uffici dei giardini comunali;

persiste l'assenza di idonee misure da parte della direzione didattica, della circoscrizione Arenella e del provveditorato agli studi —:

se non intenda intervenire, eventualmente di concerto con l'amministrazione comunale di Napoli, data la carenza di interventi degli organi citati, per evitare il persistere di una situazione lesiva per le famiglie e gli alunni, che vedono notevolmente ridotta la loro attività scolastica per motivi sulla carta riparabili. (4-06059)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto in merito alla presenza di ratti riscontrata all'interno del Plesso scolastico di Via Bernardo Cavallino di Napoli e si comunica quanto segue.*

Il Provveditore agli Studi competente, venuto a conoscenza dell'accaduto, ha immediatamente preso contatti con i competenti uffici del Comune, della Circoscrizione e con l'ASL allo scopo di risolvere il problema creatosi all'interno della scuola suddetta.

È stato, infatti, rimosso tutto il materiale cartaceo e non, depositato in alcuni locali e si è provveduto alla manutenzione e pulizia della zona circostante l'edificio scolastico, delle aule ed alla verifica del funzionamento di sollevamento del sistema fognario situato più a valle rispetto alla scuola.

Al fine di evitare la sospensione dell'attività didattica durante il tempo necessario alla derattizzazione gli organismi scolastici hanno, convenuto, di effettuare un doppio turno presso la scuola media « Minucci ».

Al momento la situazione è tornata alla più completa normalità.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

DELMASTRO DELLE VEDOVE e FOTI.

— *Al Ministro della pubblica istruzione.* —
Per sapere — premesso che:

Il Giornale di domenica 10 novembre 1996, a pagina 36, ha dato notizia della triste condizione in cui si dibatte il famoso liceo ginnasio « Giuseppe Parini », con un preside — il professor Giorgio Porrotto — in permesso sindacale da ben cinque anni;

i presidi « incaricati » si succedono senza avere la possibilità di risolvere i problemi della scuola, e forse neppure di conoscerli;

i genitori degli allievi del « Parini » hanno scritto vanamente sia al preside, professor Porrotto, sia al provveditore agli studi, ricordando che la scuola ha bisogno di una guida stabile;

la situazione appare, oltre che assurda, francamente intollerabile —:

se non si ritenga di dover intervenire per assicurare una presidenza stabile al liceo ginnasio « Giuseppe Parini » di Milano;

se non si ritenga di dover confermare, anche per il prossimo anno scolastico, l'attuale preside incaricato, professor Maria Traversa, quanto meno per consentirle di programmare una strategia atta a risollevarle le sorti di una scuola prostrata da chi, pur nell'ambito di una legge che disciplina l'istituto del distacco sindacale, non sta certo mostrando soverchio amore per un istituto che, oltre tutto, appartiene alla storia del movimento studentesco.

(4-05269)

RISPOSTA. — *In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si fa presente che questo Ministero, pur riconoscendo l'importanza che ha per l'andamento delle istituzioni scolastiche la stabilità e la continuità dalla funzione direttiva, non può tuttavia disconoscere il diritto, riconosciuto a vario titolo dalla normativa vigente al personale delle scuole, di poter essere impiegato in compiti diversi da quelli d'istituto.*

Ed invero il Prof. Giorgio Porrotto, titolare della presidenza del Liceo Ginnasio Statale « Parini » di Milano, dall'anno scolastico 1991/92 all'anno scolastico 1994/95 è stato esonerato dal servizio in quanto beneficiario del permesso sindacale annuale ai sensi della legge 262/92 allora vigente.

Successivamente, per gli anni scolastici 1995/96 e 1996/97 il medesimo capo d'istituto è stato utilizzato presso il Dipartimento di Scienze dell'Educazione della 3ª Università degli Studi di Roma a norma dell'articolo 456 del decreto-legislativo n. 297/94.

Durante i succitati anni scolastici si sono succeduti alla guida del liceo in parola vari presidi incaricati, nominati secondo le disposizioni che regolano la materia.

Per il corrente anno scolastico 1996/97 l'incarico di preside del predetto liceo è stato conferito alla Prof. Maria Traversa che si trovava al 1º posto della relativa graduatoria formata ai sensi della lett. b dell'O.M. del 25.1.1996.

Di recente con O.M. n. 65 del 28.1.1997, trasmessa con C.M. n. 66 del 29.1.1997, sono state impartite le disposizioni che disciplinano il conferimento degli incarichi di presidenza, le quali, tuttavia, non consentono di confermare l'incarico nella stessa sede per più anni consecutivi al medesimo aspirante.

Pertanto, ove il preside titolare dovesse essere riconfermato nella sua attuale utilizzazione, a norma del succitato articolo 456, che al comma 5 prevede la possibilità di rinnovare per altri due trienni le utilizzazioni di cui trattasi, la prof. Maria Traversa potrebbe permanere nell'attuale sede

soltanto se dovesse trovarsi in posizione utile, secondo l'ordine della graduatoria.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

EVANGELISTI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

in una recente visita nella casa circondariale di Pisa, sono venuto in possesso del modulario (mod. 393-amm. penit.) per mezzo del quale i detenuti possono fare richiesta all'amministrazione penitenziaria dei generi di prima necessità e di quant'altro possa essere loro concesso, a norma dei regolamenti in vigore;

in tale modulario compare, prima degli spazi per le richieste vere e proprie, la formula « il sottoscritto ... prego ... »;

probabilmente tale formula è un residuo di espressioni risalenti ad analoghi documenti di altre epoche (regime fascista, stato monarchico, se non addirittura gli staterelli precedenti l'Unità nazionale), che vengono pedissequamente ricopiati e perpetuati in base al principio vigente nella burocrazia pubblica, secondo cui nulla avviene, se non è disposto da un'apposita circolare;

ritenendo che la dignità dei detenuti, nell'epoca moderna, debba essere rispettata in ogni circostanza in cui non siano presenti ragioni di sicurezza e/o disciplinari;

supponendo che la sicurezza delle istituzioni penitenziarie non possa essere inficiata dal trasformare una « preghiera » in una più semplice « richiesta » per il conseguimento di un diritto, sia pure da parte di persone temporaneamente private della libertà, per pagare un loro debito nei confronti dello Stato e della società —

se non ritenga opportuno emanare il provvedimento necessario, alla luce delle leggi, dei regolamenti e della prassi, per sostituire la predetta formula con una più consona al rispetto della dignità umana.

(4-09344)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si concorda sull'opportu-

nità di modificare il testo del modello n. 393 dell'Amministrazione Penitenziaria.

In conseguenza sono state impartite le opportune istruzioni affinché sul documento in questione la parola: « prego » sia sostituita con il termine: « richiede ».

Il Ministro di grazia e giustizia: Flick.

FOTI e BERSELLI. — Ai Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

il Resto del Carlino (edizione di Imola) riportava il 12 ottobre 1996 la notizia del coinvolgimento nell'indagine operata dalla procura della Repubblica di Milano, relativa alla finanziaria Gemina, della Sacmi Scarl di Imola (Bo);

la Sacmi Scarl rappresenta una delle più importanti aziende della città di Imola, sia sotto il profilo economico che occupazionale;

la Sacmi Scarl, risulterebbe essere partner di primo piano del progetto Imola 2000, a cui parteciperebbe il comune di Imola;

nessuna smentita in ordine al coinvolgimento della Sacmi Scarl nelle indagini giudiziarie relative a Gemina è venuta dalla cooperativa imolese stessa, alla quale %risulterebbero essere stati « girati » diversi miliardi provenienti dal « servizio esportazione capitali » appositamente costituito dall'ex amministratore delegato della Gemina Capital Markets, Mariano Latini;

se i fatti risultano ai Ministri interrogati e, nel rispetto del segreto istruttorio, quale sia lo stato delle indagini;

se e quali iniziative risultino essere state assunte dal Comune di Imola per garantire trasparenza e rispetto dei principi di legalità al progetto Imola 2000.

(4-04610)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

La società SACMI, unitamente alla società CESI, all'Amministrazione comunale di Imola ed alla F.G.F. di Bologna, ha aderito al progetto Imola 2000 che prevede la ristrutturazione e l'urbanizzazione dell'area ex Cogne di quel Comune.

Per quanto attiene alle indagini afferenti alla GEMINA s.p.a., la competente Autorità giudiziaria ha riferito che le investigazioni hanno ad oggetto alcune operazioni poste in essere con società terze.

La complessa documentazione acquisita a tale riguardo è allo studio dell'Ufficio di procura procedente.

Il Prefetto di Bologna ha riferito di non essere al corrente di iniziative del Comune di Imola in relazione alle vicende segnalate nell'atto ispettivo.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

FOTI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 5 del decreto 18 giugno 1986 del Ministro della pubblica istruzione, recante disposizioni particolari concernenti gli istituti e le scuole di istruzione secondaria di secondo grado dello stesso ordine e tipo, prevede che mantengano l'autonomia di funzionamento, ove non sia disposta l'aggregazione ad istituti di altro ordine o tipo, gli istituti funzionanti con almeno dodici classi, nonché gli istituti con caratteristiche peculiari tali da attribuire loro rilevanza in campo nazionale;

l'articolo 1, comma 70, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dispone che i provveditori agli studi, sentiti gli enti locali interessati e i consigli scolastici provinciali, adottano, con propri criteri aventi carattere definitivo, i piani organici di aggregazione, fusione, soppressione di scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado —:

se non intenda impartire opportune disposizioni ai provveditori agli studi affinché le scuole e gli istituti titolari di progetti o corsi sperimentali presso gli istituti di pena mantengano, se già ne go-

dano, la propria autonomia fino al termine del corso di studi. (4-06804)

RISPOSTA. — Si risponde alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che il D.I. 236 del 18.6.1996, sulla razionalizzazione della rete scolastica per gli anni 1996/1997 e 1997/1998 non contiene alcuna disposizione in merito alle scuole funzionanti presso le case di reclusione.

Le scuole in parola non sono dotate di autonomia amministrativa, ma dipendono, in qualità di sezioni staccate, da un istituto di istruzione secondaria superiore che ha l'incarico della direzione.

La peculiare finalità delle scuole carcerarie, consistente nel dare attuazione al dettato costituzionale sulla rieducazione dei detenuti, sono assicurate attraverso esplicite disposizioni di funzionamento stabilite dal punto 8.10 del D.I. 8.5.1996, riguardante la formazione delle classi nel quale è stabilito che il funzionamento di corsi di istruzione negli istituti di reclusione è consentito previo accertamento delle garanzie di sicurezza per il personale ivi utilizzato e che il numero degli allievi detenuti, che può essere inferiore a quello stabilito per le classi normali, va concordato con la Direzione dell'Istituto, assicurando, in ogni caso, la prosecuzione dei corsi già attivati.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

FRANZ. — Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

a seguito dei crolli verificatisi nell'edificio che ospita la scuola elementare A. Manzoni in Cividale del Friuli le attività scolastiche sono state immediatamente sospese a causa di inagibilità dell'edificio;

la scuola ospita circa duecento allievi oltre gli uffici della direzione didattica ed il personale insegnante ed amministrativo;

i crolli hanno riguardato parte dei soffitti e pignatte in laterizio e fortunata-

mente non hanno provocato danni alle persone poiché verificatisi durante la notte;

si tratta di un fenomeno di « sfondellamento » che può verificarsi in qualsiasi momento, senza segni premonitori di preavviso o pericolo;

in seguito all'evento vi è stata l'immediata emissione di una ordinanza sindacale di chiusura della scuola *sine die*;

oltre alle problematiche inerenti la sistemazione degli alunni e del personale della direzione didattica in siti di fortuna, emerge il problema della urgentissima ed inderogabile necessità di provvedere alla ristrutturazione dell'edificio con la sistemazione di tutti i soffitti e con l'annessa norma degli impianti, per una spesa stimata di due miliardi e cinquecento milioni di lire —

quali interventi intendano attuare al fine di giungere alla ristrutturazione dell'edificio in oggetto;

quali tempi siano previsti per addìvenire alla risoluzione del grave problema verificatosi a Cividale del Friuli;

quali enti si intenda interessati per la gestione degli eventuali contributi concessi.
(4-06340)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, riguardante il crollo di parte del soffitto in un'aula della scuola elementare « A. Manzoni » di Cividale del Friuli (UD).*

Premesso che in materia di edilizia scolastica la competenza è totalmente devoluta dalla normativa vigente agli Enti locali e che l'intervento statale ha natura puramente sussidiaria, si comunica quanto segue.

Relativamente alla richiesta di finanziamento avanzata dall'Amministrazione Comunale di Cividale del Friuli, si fa presente che le risorse finanziarie (mutui ventennali della Cassa Depositi e Prestiti, con onere di ammortamento a totale carico dello Stato) messe a disposizione degli enti locali con la legge 11.1.1996 n. 23, sono state già ripar-

tite fra le varie Regioni, che hanno provveduto, nell'ambito delle proprie potestà decisionali in materia ed in conformità agli indirizzi indicati dal decreto ministeriale 18.4.1996, ad attribuire i finanziamenti sulla base della valutata priorità degli interventi richiesti.

Si precisa inoltre che il recente decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione, in corso di esame al Senato; prevede il rifinanziamento della citata legge n. 23/1996.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

GAMBALE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

la professoressa Daniela Di Matteo, nata a Napoli il 5 aprile 1965, è stata inserita nella graduatoria abilitati 052A, già A072 (materie letterarie, latino e greco nel liceo classico) del provveditorato agli studi di Napoli;

ella non risulta essere in possesso dell'abilitazione per la classe di concorso suddetta, ma, sulla base dello stesso inesistente presupposto, e per effetto del decreto ministeriale n. 334 del 1994, è stata inserita anche nelle graduatorie abilitati 051A (già A069) e 050A (già A066);

la professoressa Di Matteo avrebbe conseguito, infatti, l'abilitazione per la classe 052A con riserva, nelle more di un suo ricorso al Tar, a seguito di un corso abilitante cui non aveva titolo per partecipare;

ciononostante, la Di Matteo ha insegnato per quasi tre anni, nel periodo 1991-1994;

successivamente, a seguito di un ricorso presentato da una sua collega, il provveditore agli studi di Napoli, professor Gennaro Fenizia, l'ha retrocessa nella graduatoria non abilitati, con la circolare del provveditore di Napoli n. 467 del 21 ottobre 1994 (prot. n. 124851), annullando contestualmente ogni punteggio acquisito sulla base dei titoli irregolari;

nel 1995 la Di Matteo ha presentato un'incompleta domanda di inclusione in graduatoria al provveditorato di Napoli;

per le dichiarazioni false o reticenti nella presentazione delle domande sono previste sanzioni quali la sospensione da tutte le graduatorie;

non solo l'inserimento nelle graduatorie abilitati 052A, 050A e 051A è avvenuto ma, in più, le sono stati misteriosamente attribuiti i punteggi illecitamente conseguiti e annullati dal Provveditore nel triennio precedente;

si avvale dello stesso punteggio irregolare anche nella graduatoria 043A (scuola media), unica classe di concorso in cui sarebbe realmente abilitata;

nel corso dell'anno scolastico 1995-1996 ha continuato ad insegnare in forza dei presupposti sopra descritti e potrebbe aver presentato domanda per il concorso per soli titoli (cosiddetto doppio canale) per il quale, com'è noto, è indispensabile il possesso dell'abilitazione;

nel fascicolo personale della Di Matteo sarebbe inserito un ricorso presentato contro se stessa e la sua collocazione in graduatoria, al quale non è stato dato alcun seguito —;

quali indagini o ispezioni intenda avviare per accertare quanto sopra esposto;

per quale ragione alla professoressa Di Matteo siano stati attribuiti i punteggi illecitamente conseguiti è annullati dal provveditore Fenizia nel triennio 1991-1994;

qualora i fatti descritti fossero effettivamente verificati, quali provvedimenti intenda adottare per ripristinare la legalità delle graduatorie e per punire eventuali responsabilità e connivenze all'interno del provveditorato di Napoli. (4-02832)

RISPOSTA. — *In ordine alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto, dai chiarimenti forniti al riguardo dal competente Provveditore agli Studi di Napoli, che ha ripre-*

corso il complesso iter della vicenda si rileva che la irregolare collocazione della insegnante Di Matteo Daniela nella graduatoria provinciale è stata determinata da errori materiali commessi dall'ufficio scolastico che sono stati comunque sanati con provvedimento ripristinatorio adottato in autotutela in applicazione delle prerogative di autonomia dell'ufficio in materia.

Il competente Provveditore agli Studi ha precisato infatti che in allegato alla domanda della docente in parola, intesa ad ottenere l'inserimento nelle graduatorie provinciali per il triennio 1992/95, era stata presentata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale la medesima dichiarava di aver conseguito nella sessione riservata, indetta con la C.M. 218/90 l'abilitazione per la classe AO 72 e dichiarava altresì di avervi partecipato senza il possesso di tutti i requisiti richiesti e di aver fatto ricorso al TAR rimanendo in attesa della sentenza di merito.

Per mero errore l'ufficio scolastico riconosceva valida l'abilitazione (gravata da riserva) ed includeva la docente nelle graduatorie degli abilitati per le classi AO 66, AO 69 e AO 72.

All'inizio dell'anno scolastico 1994/95 a seguito d'esposti informali, l'ufficio scolastico procedeva ad una verifica del fascicolo della docente ed in data 21.10.94 il Provveditore agli Studi emanava D.P. n. 124851 con il quale veniva assegnata l'esatta collocazione nella graduatoria provinciale e venivano nel contempo annullati i servizi eventualmente prestati conferiti sulla base di erronei punteggi ed abilitazioni attribuiti in precedenza.

Nella domanda presentata per l'inserimento nelle graduatorie delle supplenze relative al 1995/96 la medesima docente non ripresentava il titolo conseguito con riserva né allegava alcun certificato di servizio inerente a servizi prestati in epoca successiva alla pubblicazione delle graduatorie definitive triennali 1992/95.

Per mero disguido materiale, tuttavia, l'ufficio non provvedeva ad aggiornare la base informativa del centro elaborazione dati e, pertanto, nella graduatoria provvi-

soria la docente appariva ancora inserita nelle graduatorie degli abilitati e con punteggi errati.

La medesima insegnante chiedeva il ripristino della situazione scaturente dal decreto di autotutela, emesso nei suoi confronti in data 21.10.94, e con successivo decreto del 27.2.1996 l'ufficio provvedeva a determinare l'esatta collocazione della docente nelle graduatorie con l'attribuzione dei punteggi spettanti ed a notificare tale provvedimento a tutte le istituzioni scolastiche della provincia.

Il Provveditore agli Studi di Napoli ha anche assicurato che in nessun caso la docente comunque potrà trarre vantaggio dagli errori commessi dall'Amministrazione in quanto si è provveduto ad adottare, in sede di autotutela, tutte le misure idonee a ristabilire il rispetto della legalità, tant'è che per carenze dei requisiti minimi di servizio la prof. Di Matteo è stata esclusa dalle graduatorie del concorso per soli titoli, relative alla classe AO 43 (compilata dall'apposita commissione nominata ai sensi del decreto legislativo 35/93 e del decreto ministeriale 29.3.1996).

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

GAZZILLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

da alcuni mesi presso l'ufficio centrale per la giustizia minorile avvengono fatti e si assumono comportamenti che influiscono negativamente sulla funzionalità dell'ufficio stesso e compromettono la sua immagine esterna, pregiudicando l'esercizio della sua importante funzione istituzionale;

in particolare, vengono emanati atti illegittimi o di dubbia utilità pubblica, come: 1) riammissioni in servizio di personale *contra legem*; 2) conferimento di funzioni dirigenziali con ordine di servizio e non con decreto ministeriale; 3) istituzione, con ordine di servizio, di organismi

interni alla segreteria particolare del direttore, consentita dalle leggi e dagli usi solo per il Ministro e per i sottosegretari di Stato; 4) delega ad enti privati di tutte le attività per lo svolgimento delle pratiche di adozione internazionale di minori peruviani, in precedenza riservate all'autorità centrale istituita presso l'ufficio giustizia minorile, con notevole aggravio di spese per le coppie adottanti —:

se, in ottemperanza al disposto del decreto legislativo n. 29 del 1993, che attribuisce agli organi politici compiti di indirizzo e di controllo sugli uffici dipendenti, non reputino necessario intervenire affinché, senza sconfinamento di competenze e senza violazione delle norme di legge, vengano rispettati i ruoli e le funzioni all'interno dell'ufficio centrale per la giustizia minorile e siano rimossi gli ostacoli che si frappongono al corretto e legale funzionamento dell'ufficio, preposto a delicati compiti di tutela dei minori.

(4-08815)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si osserva quanto segue.

Per ciò che riguarda la riassunzione in servizio di personale che si assume essere stata disposta « *contra legem* » dall'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, si fa presente che l'unico provvedimento di riassunzione intervenuto negli ultimi sei mesi è quello in data 20 dicembre 1996, regolarmente registrato dalla Ragioneria Centrale ed emesso previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Detto provvedimento, la cui legittimità, pertanto, non può esser messa in discussione, si rivelava molto opportuno in quanto concernente un funzionario di lunga e provata esperienza in materia minorile, per aver prestato servizio nel settore per oltre trent'anni, soprattutto nel campo della formazione professionale del personale dipendente.

Quanto al conferimento di funzioni dirigenziali che si assumerebbe effettuato con ordine di servizio, anziché con decreto ministeriale, si fa presente che nessun provvedimento del genere è stato adottato dall'Ufficio in questione. I conferimenti di fun-

zioni dirigenziali disposti negli ultimi sei mesi sono stati, infatti, adottati con Decreti Ministeriali in date 12 dicembre 1996 e 7 gennaio 1997, in conformità alla disposizione dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legislativo n. 29/1993, su proposta del Direttore dell'Ufficio e tenendo conto della capacità professionale del singolo dirigente (articolo cit., comma 1). Il Direttore dell'Ufficio, con provvedimento in data 8 gennaio 1997, ha affidato la reggenza (non la titolarità della direzione) ad un funzionario e, con provvedimento in data 9 gennaio 1997, ha confermato nelle precedenti funzioni un dirigente che già le espletava senza interruzione da molti anni, dopo che questo, con decreto ministeriale 17 aprile 1996, registrato dalla Ragioneria Centrale il 9 maggio 1996, aveva ottenuto una promozione di qualifica ed era stato riassegnato alla Giustizia Minorile in virtù di richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia in data 22 novembre 1996. Tali atti del Direttore dell'Ufficio rientrano, per comune e costante prassi, nelle competenze del dirigente generale, definite dall'articolo 16 del decreto-legislativo n. 29/1993.

Sul terzo punto — istituzione di una segreteria particolare — si osserva che l'ordine di servizio n. 4 del 21 gennaio 1997 non istituisce nuove strutture, bensì si limita — sempre nell'ambito dei poteri di organizzazione conferiti al dirigente generale dal citato articolo 16, decreto-legislativo n. 29/1993 — a redistribuire alcune funzioni all'interno della segreteria generale, istituita con Decreto Interministeriale (Grazia e Giustizia, Tesoro, Funzione Pubblica) 8 febbraio 1993, registrato alla Corte dei Conti il 29 marzo 1993, destinando alcune persone di detta segreteria al disbrigo delle pratiche relative alla Direzione, comprese quelle particolari e riservate, iscritte sull'apposito registro.

Sul quarto punto — provvedimento di delega di funzioni ad enti privati, per il disbrigo di pratiche inerenti all'adozione — si osserva che si tratta degli stessi enti cui già la precedente direzione dell'Ufficio aveva conferito una delega parziale di funzioni con provvedimento in data 23 febbraio 1996. Con provvedimento in data 23 gen-

naio 1997, tale delega è stata soltanto ampliata, allo scopo di far coincidere l'attività di detti enti con le previsioni contenute nella Convenzione italo-peruviana sull'adozione dei minori, fatta a Lima il 17 dicembre 1993 ed entrata in vigore il 1° marzo 1995. Tale provvedimento, lungi dal determinare aggravio di spese, ha lo scopo di agevolare le persone aspiranti ad adottare minorenni in Perù, le quali possono così avvalersi, con minori rischi e con maggiore risparmio, dei servizi offerti dai citati enti, nello spirito della Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sull'adozione internazionale. Detti enti sono sottoposti a stretto e rigoroso controllo da parte dell'Autorità Centrale istituita presso l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, la quale conserva ed esercita direttamente tutti i poteri non delegabili, ad essa conferiti dalla citata Convenzione di Lima.

In conclusione, non si ritiene che la Direzione dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, coi citati provvedimenti o in altro modo, abbia esorbitato dalle linee di indirizzo e di controllo propri dell'organo politico; all'interno di detto Ufficio, inoltre, i ruoli e le funzioni appaiono pienamente rispettati, in conformità alla legge ed alle disposizioni amministrative, sicché l'Ufficio stesso espleta pienamente e legalmente le funzioni di competenza per la tutela dei minori.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

GIULIANO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

la scuola media statale A. Manzoni di Aversa, ubicata nel centro storico, è una delle più antiche scuole della città ed occupa l'edificio già adibito nel secolo scorso a sede delle regie scuole tecniche e poi dell'unica scuola media aversana G. Parente, dal prossimo anno scolastico, poiché la legge finanziaria per il 1997 prevede ben 4 mila miliardi di lire di tagli alla scuola, per la scuola Manzoni si paventa, con il suo accorpamento alla scuola media Cimarosa, un provvedimento di chiusura; la

scuola Manzoni è, per lo più, frequentata da alunni figli di artigiani, piccoli commercianti, operai stagionali o precari, disoccupati; da una statistica approntata dai docenti della scuola è emerso che « il 30 per cento degli alunni ha genitori disoccupati; il 50 per cento parla esclusivamente il dialetto e non dispone di un luogo tranquillo dove poter studiare; solo il 30 per cento circa ha la possibilità di praticare attività sportiva in strutture private »; i docenti della scuola Manzoni, da anni, si dedicano con grande passione, competenza ed abnegazione all'educazione di quest'infanzia cui è riservata, come alternativa alla scuola, solo la strada e l'emarginazione; nell'istituto, che rappresenta, per la quasi totalità degli alunni, l'unico luogo di aggregazione, viene, infatti, tra l'altro, svolta attività didattica e sociale anche di pomeriggio; da più qualificate parti, ed in particolare dal corpo docente, è stato segnalato il pericolo concreto di una rilevante dispersione scolastica qualora venisse attuato il prospettato accorpamento, dato che gli alunni della scuola Manzoni difficilmente accetterebbero un contesto scolastico diverso; un provvedimento di accorpamento, nella specie, colliderebbe con il tanto declamato progetto teso a scongiurare il preoccupante fenomeno della dispersione scolastica, particolarmente allarmante nella zona aversana —:

quali urgenti provvedimenti intenda adottare per scongiurare l'accorpamento con la scuola Cimarosa, e dunque la chiusura della scuola media statale A. Manzoni di Aversa. (4-09905)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/1998 il Provveditore agli studi di Caserta ha disposto la perdita dell'autonomia della scuola media « Manzoni » di Aversa e la sua aggregazione alla Scuola « Cimarosa » distante 150 metri.

Il provvedimento suddetto è stato adottato in quanto nel corrente anno scolastico

la scuola funziona con 13 classi e 212 alunni e per il prossimo si prevede la formazione soltanto di 10 classi per 172 iscrizioni.

Si assicura che nessun danno sarà arrecato agli studenti che continueranno a frequentare nella stessa sede e con i medesimi insegnanti.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

GUIDI. — Ai Ministri della pubblica istruzione e per la solidarietà sociale. — Per sapere — premesso che:

il comune di Foggia ha creato una struttura di accoglienza per i nomadi residenti nella provincia di Foggia, sita in via S. Severo;

i genitori che vivono all'interno del campo nomadi sono tenuti a far frequentare ai bambini le classi di scuola dell'obbligo;

l'Assessorato ai servizi sociali del comune di Foggia aveva assicurato, attraverso delibera di Giunta comunale il trasporto dei bambini dal campo alla scuola;

in occasione della presentazione dell'iniziativa, si era voluto dar risalto al tentativo di integrazione sociale delle cento famiglie e, al tempo stesso, di evitare ai bambini lunghe e pericolose soste ai semafori per chiedere elemosina agli automobilisti di passaggio;

il comune di Foggia ha per circa tre mesi interrotto il servizio di trasporto dei bambini a causa della sospensione del servizio attuata dalla ditta Ruberto, designata al servizio di accompagnamento dei bambini nei plessi scolastici, provocata dal mancato pagamento delle spettanze dovute;

per lo stesso periodo tutti i bambini, loro malgrado, non hanno potuto frequentare regolarmente le lezioni, superando il tetto massimo di 75 giorni consentito dalla legge;

ai bambini che hanno frequentato le scuole elementari nei circoli didattici « S. Chiara », « De Amicis », « Tempesta » e « Parisi » non si è voluto far pesare queste assenze, offrendo loro la possibilità di essere regolarmente promossi per aver mostrato durante tutti i giorni di presenza buona volontà e buona predisposizione all'alfabetizzazione ed alla integrazione con gli altri compagni di scuola;

al contrario, nella scuola elementare « Gabelli » il direttore didattico, Attilio Fratta, ha voluto attenersi scrupolosamente alla legge, bocciando i ragazzi, ritenendoli inidonei alla frequenza della classe superiore;

a tale decisione si sono appellati sia l'opera nomadi che i volontari che ogni giorno seguono i ragazzi —:

quali decisioni i ministeri competenti intendano adottare per evitare ai tre bambini *rom* Samanta, Meleke e al fratellino Ferdi, l'umiliazione della bocciatura per motivi non addebitabili al loro profitto scolastico. (4-02159)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto in merito ai 3 bambini Rom Amet Samanta ed i fratelli Ahiaja Ferd e Meleke che frequentano la scuola elementare « Gabelli » di Foggia e si comunica quanto segue.*

La non ammissione alla classe successiva non rientra fra le competenze del Direttore Didattico, ma del Consiglio di inter-classe al quale le insegnanti devono presentare una relazione contenente, oltre le motivazioni delle loro decisioni, anche gli estremi della deliberazione assunta dal Consiglio stesso: tali relazioni vengono poi inserite nei fascicoli personali degli alunni.

Le insegnanti interessate al caso nonostante ogni migliore disponibilità nei confronti degli alunni provenienti da una diversa realtà culturale, hanno fatto presente che i 3 bambini suddetti non avendo frequentato le lezioni per un numero sufficiente di giorni, non hanno potuto raggiun-

gere gli obiettivi minimi programmati ed indispensabili alla promozione.

Le insegnanti medesime hanno infatti ritenuto che la promozione avrebbe comportato per i bambini interessati una grave emarginazione derivata dalla impreparazione ad affrontare la classe successiva.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

LECCESE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il 12 gennaio 1996 si è svolto a Bari e a Trani (Bari), il concorso pubblico per l'assegnazione rispettivamente di ottanta e quaranta posti per il corso biennale di specializzazione per l'insegnamento di sostegno ai disabili;

i duemilasettecento candidati di Bari hanno atteso per ben quattro ore la distribuzione della prova d'esame, a causa della presenza di un'unica fotocopiatrice atta a fotocopiare le sette pagine per ciascun candidato, di cui constava la prova scritta;

situazione simile l'hanno subita i milleottocento candidati di Trani, la cui commissione esaminatrice disponeva di solo una fotocopiatrice funzionante, su ben quattro predisposte all'uopo;

la prova d'esame, della prevista durata di un'ora, si è conclusa a Bari in tarda serata, costringendo una buona parte dei convenuti ad abbandonare il sito per motivi personali, rinunciando così alla partecipazione. Alla selezione nella sede di Trani invece, dopo cinque ore di inutile attesa, il presidente della Commissione esaminatrice ha decretato la sospensione della prova, con immaginabile scontento degli astanti, tant'è che si è fatto ricorso all'intervento delle forze dell'ordine;

la partecipazione al concorso è avvenuta dietro pagamento di una quota di centomila lire, mentre la tariffa di partecipazione al corso è di nove milioni di lire;

i corsi sono gestiti da enti privati autorizzati dal ministero della pubblica istruzione —:

se intenda rivedere le modalità di organizzazione dei suddetti corsi e delle relative prove concorsuali di accesso;

se il numero dei posti assegnati alla Puglia sia adeguato alle esigenze di questa regione;

se, in merito ai fatti specifici suesposti, intenda effettuare una indagine amministrativa volta a verificare la capacità organizzativa degli enti delegati su Bari e su Trani, e la congruità della quota di partecipazione al concorso versata dagli aspiranti insegnanti di sostegno, per far fronte alle spese per l'organizzazione del suddetto concorso. (4-06877)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si ritiene opportuno premettere che, in attesa che venga data piena attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 341/90 e nell'articolo 14 della legge 106/92, riguardanti la formazione a livello universitario degli insegnanti impegnati in attività di sostegno, l'Ordinanza 6.5.1996 n. 169, che ha disciplinato ex novo l'istituzione e l'organizzazione dei corsi biennali di specializzazione per i docenti in parola ha previsto che possono, in via transitoria, gestire detti corsi anche enti, con i prescritti requisiti soggettivi ed oggettivi, che hanno tra le finalità formalmente e specificamente indicate nello statuto, la formazione dei docenti preordinata sia all'istruzione che all'integrazione degli allievi in situazioni di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado.*

I requisiti quali l'aver gestito corsi ex decreto del Presidente della Repubblica 970/95, non perseguire fini di lucro, avere la disponibilità di locali idonei, sono oggetto di specifici accertamenti ispettivi.

Le verifiche riguardano anche l'attività già svolta dall'ente, le modalità di svolgimento del corso, nonché la congruità dei contributi finanziari richiesti ai corsisti.

Si ritiene opportuno precisare, inoltre, che compete al Provveditore agli Studi valutare, sulla base del concreto fabbisogno dei docenti specializzati nella provincia, individuare, attraverso predeterminati indici di riferimento, se attivare o meno corsi di specializzazione.

Ciascun corso, comunque, deve essere di n. 40 iscritti di cui n. 20 per l'insegnamento nella scuola materna ed elementare e n. 20 per l'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Ciò premesso, con riguardo alle questioni alle quali fa riferimento la SV. Onorevole, il competente Provveditore agli Studi di Bari ha precisato che gli enti autorizzati per la provincia di Bari alla gestione dei corsi, l'E.CO.GE.S.E.S. di Bari e l'A.I.A.S. di Trani, in ragione rispettivamente di n. 40 posti per ciascun corso (di cui 20 per le sezioni di scuola materna ed elementare e n. 20 per quelle di scuola secondaria di I e II grado) sono stati preventivamente oggetto di accertamenti ispettivi le cui risultanze hanno riscontrato i requisiti richiesti per il riconoscimento dei corsi.

Riguardo alle quote di partecipazione alla prova selettiva fissate in L. 40.000 e a quelle di partecipazione ai corsi fissate in L. 9.000.000 per l'A.I.A.S. di Trani e in 8.500.000 per l'E.CO.GE.S.E.S. di Bari, tali importi sono stati ritenuti congrui considerato che il costo standard pro capite dei corsi gestiti direttamente dall'Amministrazione che non sostiene spese per l'affitto di locali in quanto si avvale delle proprie istituzioni scolastiche, è pari a L. 6.000.000.

In merito poi allo svolgimento delle prove d'accesso il provveditore agli Studi ha precisato che esse si sono svolte il 12 dicembre 1996 nelle ore pomeridiane a partire dalle ore 18.

Per le prove svolte a Bari la lunga attesa è stata determinata dall'elevato numero dei candidati (2700) a motivo delle preliminari e complesse operazioni di identificazione e dei tempi necessari alla duplicazione dei test, ciascuno di n. 7 pagine.

Dalla relazione redatta dall'ispettore tecnico, presidente della commissione esaminatrice erano in funzione n. 7 fotocopiatrici.

Nonostante tali difficoltà le prove si sono concluse regolarmente.

La commissione d'esami ha ritenuto necessario, invece, sospendere la prova selettiva svoltasi a Trani, in quanto sono insorte difficoltà al momento della duplicazione dei testi per i n. 170 candidati a causa di intervenuti guasti a una delle n. 4 macchine fotocopiatrici.

Il Provveditore agli Studi, sentita la commissione medesima, ha ritenuto per ragioni di pubblico interesse di convalidare la sospensione della prova e di autorizzarne lo svolgimento per il 3 gennaio 1997, giorno nel quale la selezione si è svolta regolarmente.

Si desidera anche far presente che, nella Regione Puglia, sono stati sempre autorizzati corsi di specializzazione per attività di sostegno.

Per l'anno scolastico 1996/1997, in particolare, sono stati attivati n. 8 corsi statali (n. 5 biennali polivalenti, n. 1 annuale di riconversione e n. 1 a sezioni diverse) che sono stati frequentati complessivamente da n. 500 iscritti.

Si desidera anche precisare che è stato avviato un piano ispettivo per tutti i corsi autorizzati da questo Ministero; in tale ambito anche i corsi di Trani e di Bari saranno sottoposti ad ulteriori controlli.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

LENTI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

la razionalizzazione della rete scolastica nella provincia di Pesaro e Urbino, come in altre province, sta suscitando allarme nella popolazione e contrarietà da parte degli enti locali;

il Ministro conosce proposte di tagli e di accorpamenti sulle quali si è chiesto di intervenire per modificare gli orientamenti dei provveditori;

nel caso specifico la proposta del provveditore di Pesaro per la scuola media di Frontone è quella dell'accorpamento

della prima classe con la seconda, formando così una pluriclasse;

la prima classe è composta di tredici alunni (forse quattordici) con la presenza di un portatore di handicap;

il fatto di istituire una pluriclasse nelle scuole medie è davvero uno scandalo didattico e culturale: basti solo pensare a quanto si è fatto ed a quali battaglie, anche sindacali, si siano sostenute, per abolire le pluriclassi nelle elementari per la loro non agibilità didattica e la loro grave insufficienza culturale —:

se il Ministro interrogato non ritenga di intervenire perché sia modificata la proposta della pluriclasse a Frontone (Pesaro e Urbino) e quindi sia istituita una prima classe (con la conseguente continuità della seconda), anche in virtù di una prassi mai contraddetta nelle scuole medie inferiori, proprio per l'intrinseco disvalore di una classe così formata. (4-09354)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/98 il Provveditore agli Studi di Pesaro e Urbino ha autorizzato il funzionamento di una pluriclasse formata da alunni di I e II presso la scuola media di Frontone, sezione staccata dalla scuola media « Michelini-Tocci » di Cagli.

La scuola in parola, nel prossimo anno scolastico, sarà frequentata da 38 studenti, dei quali 13 iscritti alla I classe, 6 in II e 9 in III: pertanto ai sensi del D.I. n. 177 del 15.3.97 sulla formazione delle classi per le scuole di ogni ordine e grado, nella necessità di rientrare nel numero della classi assegnate alla Provincia interessata e per garantire l'insegnamento scolastico nel Comune di Frontone, dove la consistenza numerica degli iscritti è inferiore a quella prevista di 15 ragazzi per classe, si è resa necessaria la costituzione della pluriclasse.

Se non fosse stata istituita la pluriclasse i 6 studenti della II classe avrebbero dovuto frequentare, con estremo disagio, trattandosi

di zona di montagna, la scuola media di Cagli distante 10 Km dal Comune di Frontone.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

LENTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il consorzio di bonifica integrale dei fiumi Foglia, Metauro e Cesano (provincia di Pesaro e Urbino) ha allargato notevolmente il bacino di contribuenza (circa 20 mila cartelle in più) per il 1997;

il consorzio ha ritenuto di adottare criteri tali per cui la contribuenza è dovuta per ogni immobile compreso nel suo comprensorio, presumendo che per questo solo fatto l'immobile ne tragga un vantaggio;

a tale proposito, al contrario, la Corte di Cassazione, ha stabilito che per la legittimità dell'imposizione non è sufficiente qualsiasi tipo di vantaggio, ma è necessario che esso sia un vantaggio di tipo fondiario, cioè strettamente incidente sull'immobile soggetto a contribuzione, e che il beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalla pura e semplice inclusione nel comprensorio, occorrendo piuttosto un incremento di valore dell'immobile in rapporto con le opere di bonifica;

non risulta che il consorzio di bonifica del Foglia, Metauro e Cesano abbia eseguito interventi che abbiano portato benefici nelle rispettive zone di appartenenza —:

se e come intenda intervenire in favore di quei cittadini che sono stati colpiti illegittimamente dall'imposizione.

(4-09525)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole ha chiesto di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare in merito alla situazione venutasi a creare a seguito dell'emissione di cartelle di pagamento da parte del consorzio di bonifica del Foglia, Metauro e Cesano a carico di tutti i proprietari degli immobili ricadenti*

nel comprensorio di competenza, per il concorso degli stessi nelle spese di esecuzione, di manutenzione e di esercizio delle opere pubbliche di bonifica, nonché delle spese generali di funzionamento.

Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che i consorzi di bonifica sono soggetti forniti della personalità di diritto pubblico, dotati di autonomo potere impositivo che si avvalgono di procedure amministrative di riscossione esattoriale ai sensi dell'articolo 21 regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Successive disposizioni, inoltre, hanno trasferito alle regioni « le funzioni esercitate dallo Stato concernenti i consorzi di bonifica e di bonifica montana » (articolo 2, decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11; articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 116).

Da tale quadro normativo emerge, pertanto, che le questioni prospettate dalla S.V. Onorevole non rientrano tra le competenze specifiche di questo Dicastero, in quanto non attributivo di alcun potere di direttiva e di controllo in ordine alla potestà impositiva dei consorzi di che trattasi.

In merito, infatti, alla possibilità che l'Amministrazione finanziaria inviti i consorzi ad emettere cartelle di pagamento solo a carico di chi effettivamente fruisce dei servizi prestati, provvedendo, nel contempo, ad emettere una normativa chiara in materia, si ricorda che in relazione ai ruoli emessi da enti diversi dall'Erario, l'attività posta in essere dall'Amministrazione finanziaria è limitata all'apposizione del visto di esecutorietà, previo controllo dei profili meramente formali costituiti dalla legittimazione dell'ente ad emettere ruoli e dalla regolarità dell'iter procedurale di formazione dei ruoli medesimi (decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602).

In nessun caso, invece, stante la completa autonomia impositiva degli enti, tale controllo può investire il fondamento della pretesa che potrà costituire oggetto di impugnativa presso i competenti organi giurisdizionali.

Il Ministro delle finanze: Visco.

MALAGNINO, NARDONE, FAGGIANO e STANISCI. — *Ai Ministri delle finanze e per le risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

nelle province di Taranto, Brindisi e Lecce sta montando il malumore ed il risentimento, che sta determinando tante manifestazioni di protesta, da parte di moltissimi cittadini titolari di terreni e/o di beni immobili che si sono visti applicare illegittimamente da parte del consorzio di bonifica Arneo il contributo codice 630 per il 1997;

quale attività ispettiva urgente intende avviare nei confronti del consorzio.
(4-09156)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde le SS.LL. Onorevoli hanno chiesto di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare in merito alla situazione venutasi a creare a seguito dell'emissione di cartelle di pagamento da parte del consorzio di bonifica dell'Arneo a carico di tutti i proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio di competenza, per il concorso degli stessi nelle spese di esecuzione, di manutenzione e di esercizio delle opere pubbliche di bonifica, nonché delle spese generali di funzionamento.*

Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che i consorzi di bonifica sono soggetti forniti di personalità di diritto pubblico, dotati di autonomo potere impositivo che si avvalgono delle procedure amministrative di riscossione esattoriale ai sensi dell'articolo 21, Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Successive disposizioni, inoltre, hanno trasferito alle regioni « le funzioni esercitate dallo Stato concernenti i consorzi di bonifica e di bonifica montana » (articolo 2, decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11; articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 116).

Da tale quadro normativo emerge, pertanto, che le questioni prospettate dalle SS.LL. Onorevoli non rientrano tra le competenze specifiche di questo Dicastero, in quanto non attributivo di alcun potere di

direttiva e di controllo in ordine alla potestà impositiva dei consorzi di che trattasi.

In merito, infatti, alla possibilità che l'Amministrazione finanziaria inviti i consorzi ad emettere cartelle di pagamento solo a carico di chi effettivamente fruisce dei servizi prestati, provvedendo, nel contempo, ad emettere una normativa chiara in materia, si ricorda che in relazione ai ruoli emessi da enti diversi dall'Erario, l'attività posta in essere dall'Amministrazione finanziaria è limitata all'apposizione del visto di esecutorietà, previo controllo dei profili meramente formali costituiti dalla legittimazione dell'ente ad emettere ruoli e dalla regolarità dell'iter procedurale di formazione dei ruoli medesimi (decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602).

In nessun caso, invece, stante la completa autonomia impositiva degli enti, tale controllo può investire il fondamento della pretesa che potrà costituire oggetto di impugnativa presso i competenti organi giurisdizionali.

Il Ministro delle finanze: Visco.

MANZONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il Consorzio speciale bonifica dell'Arneo, con sede in Nardò (Lecce), avvalendosi probabilmente della facoltà impositiva riconosciutagli dalla legge regionale n. 54 del 31 maggio del 1980, ha fatto recapitare, tramite l'esattoria comunale, a moltissimi cittadini di Brindisi e della sua provincia, la « comunicazione di iscrizione a ruolo » di somme da pagare a titolo di contributo obbligatorio di bonifica (codice 630) per l'anno 1997;

la « comunicazione » con l'invito a pagare è pervenuta anche a cittadini solo ed esclusivamente proprietari di case per civili abitazioni, realizzate circa quaranta o cinquanta anni addietro su terreni dapprima agricoli e di poi compresi in piani regolatori o di fabbricazione, e da allora facenti parte del tessuto urbano regolarmente fornito dei servizi di fogna ed acqua;

il balzello, che se non corrisposto può fare attivare da parte dell'ente impositore, con lo speciale rito esattoriale, costose procedure di esecuzione forzata in danno di incolpevoli cittadini, si configura come vera e propria rapina, atteso che nessuna relazione può mai sussistere tra l'attività di bonifica del prefato consorzio e le civili abitazioni comprese nel territorio urbano cittadino;

se già alla luce della sentenza n. 8960 del 1996 della Suprema Corte di cassazione a sezioni unite, è illegittima la richiesta di contributo, quando nessun beneficio diretto e specifico consegua il terreno agricolo dall'attività dell'ente impositore, a maggior ragione tale illegittimità ed assurdità, nonché abuso, deve ravvisarsi nel caso di specie, in cui è del tutto inesistente un qualsivoglia rapporto tra le attività di bonifica agricola e fabbricati urbani cittadini destinati ad abitazioni;

giustamente a fronte di tale situazione si va allargando e diffondendo la protesta dei cittadini colpiti con possibili complicanze per l'ordine pubblico —:

se non ritenga di dovere intervenire con la massima urgenza, disponendo l'annullamento o la sospensione dell'assurda imposizione disposta dal consorzio di bonifica dell'Arneo, e comunque quali altri urgenti provvedimenti intenda adottare ad evitare che siano realizzate ingiustizie in danno di cittadini non tenuti ad alcun obbligo contributivo nei confronti del predetto consorzio. (4-09227)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole ha chiesto di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare in merito alla situazione venutasi a creare a seguito dell'emissione di cartelle di pagamento da parte del consorzio di bonifica dell'Arneo a carico di tutti i proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio di competenza, per il concorso degli stessi nelle spese di esecuzione, di manutenzione e*

di esercizio delle opere pubbliche di bonifica, nonché delle spese generali di funzionamento.

Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che i consorzi di bonifica sono soggetti forniti di personalità di diritto pubblico, dotati di autonomo potere impositivo che si avvalgono delle procedure amministrative di riscossione esattoriale ai sensi dell'articolo 21, regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Successive disposizioni, inoltre, hanno trasferito alle regioni « le funzioni esercitate dallo Stato concernenti i consorzi di bonifica e di bonifica montana » (articolo 2, decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11; articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 116).

Da tale quadro normativo emerge, pertanto, che le questioni prospettate dalla S.V. Onorevole non rientrano tra le competenze specifiche di questo Dicastero, in quanto non attributivo di alcun potere di direttiva e di controllo in ordine alla potestà impositiva dei consorzi di che trattasi.

In merito, infatti, alla possibilità che l'Amministrazione finanziaria inviti i consorzi ad emettere cartelle di pagamento solo a carico di chi effettivamente fruisce dei servizi prestati, provvedendo, nel contempo, ad emettere una normativa chiara in materia, si ricorda che in relazione ai ruoli emessi da enti diversi dall'Erario, l'attività posta in essere dall'Amministrazione finanziaria è limitata all'apposizione del visto di esecutorietà, previo controllo dei profili meramente formali costituiti dalla legittimazione dell'ente ad emettere ruoli e dalla regolarità dell'iter procedurale di formazione dei ruoli medesimi (decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602).

In nessun caso, invece, stante la completa autonomia impositiva degli enti, tale controllo può investire il fondamento della pretesa che potrà costituire oggetto di impugnativa presso i competenti organi giurisdizionali.

Il Ministro delle finanze: Visco.

MARTINAT. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Rivoli, in provincia di Torino, dal 25 gennaio al 30 marzo 1997, si terrà una mostra dei manifesti pubblicitari di Oliviero Toscani usati in passato dalla Benetton per reclamizzare i propri capi di abbigliamento;

tale mostra costerà al comune di Rivoli circa settanta milioni, dei quali gran parte è destinata a pubblicizzare l'evento riproducendo i manifesti stessi con il marchio della Benetton;

la Benetton Spa non erogherà al comune di Rivoli nessun contributo ed ha anzi segnalato al suddetto ente locale che i manifesti devono essere riprodotti presso una tipografia di Bergamo che ha l'esclusiva —:

se non ritenga opportuno informare urgentemente il garante per la concorrenza ed il mercato per denunciare il fatto che a Rivoli, con i soldi dei cittadini, si faccia della pubblicità gratuita al marchio Benetton, usando scorrettamente l'ente locale come veicolo e privilegiando palesemente questa società rispetto alle altre che operano nel nostro Paese. (4-06682)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, si fa presente quanto segue.*

Ai sensi del Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, concernente l'attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole, l'Ufficio del Garante della Concorrenza e del Mercato ha fatto sapere che non sembrano emergere dalla vicenda elementi che lascino presumere l'ingannevolezza.

Il succitato decreto prevede, inoltre, che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si attivi soltanto su denuncia effettuata dai soggetti a ciò legittimati e nelle forme espressamente previste, che, allo stato, non risulta presentata.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Micheli.

MARTINAT. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — considerato che:

il consiglio d'istituto del liceo scientifico « Giordano Bruno » di Torino ha votato a favore dell'installazione di un distributore di profilattici nella scuola;

l'installazione di suddetto distributore all'interno di una scuola rappresenta comunque una scelta di campo sul piano dell'educazione alla sessualità;

la responsabilità dell'educazione sessuale spetta ai genitori e non ad organi collegiali, spesso eletti con una partecipazione minima della componente dei genitori —:

se non ritenga opportuno intervenire urgentemente per evitare che scelte del genere possano ripetersi. (4-06861)

RISPOSTA. — *Con riferimento alle preoccupazioni espresse riguardo all'iniziativa adottata dal Liceo Scientifico « G. Bruno » di Torino e di cui è cenno nell'interrogazione in oggetto indicata, si ricorda anzitutto che l'avviso di questo Ministero, in merito alla questione, è stato già manifestato dal Sottosegretario, Sen. Rocchi, in occasione dello svolgimento al Senato — nella seduta del 13.2.1997 — di due documenti di sindacato ispettivo di analogo contenuto.*

Premesso, altresì, che l'iniziativa in parola risulta essere stata approvata, come rileva peraltro anche la S.V. Onorevole, dal competente Consiglio di Istituto, non si può che ribadire quanto affermato nell'anzidetta seduta ed, in particolare, che il Ministero, pur astenendosi dal dare impulso o incoraggiare simili iniziative — non rientrando comportamenti del genere tra i propri fini istituzionali — non ritiene di potere interferire in questioni, responsabilmente valutate e deliberate da singole istituzioni scolastiche, sia per il rispetto dovuto alla loro autonomia sia per non contrastare la libertà dei giovani di scegliere con cognizione di causa — come risulta essere avvenuto nel caso in esame — i modelli comportamentali ritenuti più opportuni e consoni al vivere civile nell'odierna società.

Gli organi responsabili del suindicato Liceo, nel fornire tutti gli elementi informativi loro richiesti, hanno peraltro convenuto come l'educazione alla sessualità rientri indubbiamente tra i compiti dei genitori, riconoscendo altresì che l'installazione di un distributore di profilattici non risolve certo il problema della prevenzione e della tutela della salute, obiettivi questi che la scuola intende perseguire nell'ambito dei progetti, già da anni avviati; ma gli stessi organi hanno anche evidenziato come la proposta che ha portato all'installazione di cui trattasi, oltre a riscuotere il pieno consenso degli allievi, abbia incontrato il parere favorevole di oltre l'ottanta per cento dei genitori interessati, al riguardo previamente interpellati.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

MARTINAT. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

gli insegnanti precari che lavorano alle dipendenze dello Stato italiano con contratti individuali a tempo determinato rappresentano il 20 per cento dell'intero corpo docente;

ad avviso dell'interrogante, la condizione di tali insegnanti è illegittima, in quanto non giustificata da alcuna differenza di funzioni, mentre, non venendo riconosciuta l'anzianità del servizio prestato, crea differenze sui diritti normativi, economici e giuridici, essa appare addirittura incostituzionale in quanto agli insegnanti precari, con riferimento all'elettorato passivo negli organi di rappresentanza istituzionale, non viene neppure riconosciuta la parità dei diritti;

se non ritenga opportuno valutare:

a) la richiesta di sospensione delle procedure in merito ai consorzi per esami di qualsiasi tipo (ordinari, riservati, eccetera);

b) la proposta di nuove procedure abilitanti e di idoneità basate sul riconoscimento e la valutazione della professionalità docente acquisita e sua certificazione per i docenti che hanno o raggiungano settecentoventi giorni di servizio;

c) l'immediata attuazione dei corsi abilitanti già previsti dalla legge n. 549 del 1995;

d) l'apertura immediata di una trattativa straordinaria specifica per la ratifica della parità dei diritti normativi, politici e di trattamento economico per gli insegnanti a tempo determinato. (4-07643)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si ritiene opportuno premettere che le disposizioni normative vigenti prevedono, com'è noto, la possibilità di assumere, attraverso apposite graduatorie provinciali, personale docente non di ruolo solo per periodi di tempo predeterminati e, comunque, non eccedenti l'anno scolastico, allo scopo di sopperire a temporanee carenze di titolari ed assicurare, quindi, agli alunni la necessaria attività didattica.*

Premesso pertanto che la posizione dei suddetti docenti, in quanto disciplinata da specifica normativa, non può certo ritenersi illegittima, altra questione è quella di venire incontro alle attese di sistemazione di quei precari della scuola che vantino una adeguata anzianità di insegnamento.

Al riguardo si desidera far presente che, nell'ambito del disegno di legge n. 932 (attualmente all'esame della VII Commissione del Senato), è in atto un confronto tra le forze politiche sulle questioni del precariato e del reclutamento del personale della scuola.

In tale contesto potranno essere approfondite e trovare eventualmente soddisfacimento le aspettative dei docenti precari e dei laureati dal 1990 ad oggi.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

MATRANGA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

i portatori di *handicap* vanno sostenuti e sollecitati allo studio, per meglio garantire un loro inserimento nella società;

la legge n. 104 del 1992 (articolo 12, commi 2 e 5, ed articoli 13 e 14, comma 1-c) garantisce il diritto allo studio per i portatori di *handicap* nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie;

l'ordinanza n. 80, emanata dal Ministero della pubblica istruzione in data 9 marzo 1995, stabilisce che i portatori di *handicap* psichico debbono essere valutati in base al piano educativo individuale, e che, per poter partecipare agli esami di qualifica o di maturità, debbono essere valutati in base ai programmi ministeriali —:

se non consideri tale ordinanza in netto contrasto con la legge dello Stato, e se non ritenga che essa determini altresì un'ostruzione al proseguimento agli studi degli stessi. (4-07151)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si ritiene opportuno premettere che questo Ministero è già da tempo impegnato nell'intento di assicurare la piena integrazione scolastica agli allievi portatori di handicap, in applicazione alla normativa contenuta nella legge 104/92 e non ha mancato di attivare ogni iniziativa atta ad assicurare il diritto allo studio degli allievi disabili in tutti gli ordini e gradi di scuole.*

Si ricorda tuttavia che sia la legge succitata, che la sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3.6.87, che com'è noto ha dichiarato incostituzionale l'articolo 28, comma 3, della Legge n. 118/71, nella parte in cui non assicurava ai soggetti portatori di handicap la frequenza nelle scuole secondarie superiori, hanno riconosciuto il diritto al soggetto svantaggiato a realizzare ed a sviluppare la propria personalità attraverso la partecipazione alla vita ed all'attività della scuola ma non riconoscono, come d'altra parte avviene per i soggetti normo-

dotati, il diritto al conseguimento del titolo di studio avente valore legale se non nell'accertata acquisizione delle conoscenze richieste dagli attuali programmi; tali conoscenze possono essere raggiunte anche con un percorso scolastico che richiede tempi più lunghi ed eventualmente con metodologie didattiche differenziate.

Per quanto sopra non appare, pertanto, in contrasto con la vigente normativa né in contrasto con il diritto allo studio l'O.M. n. 85/95, nella parte in cui prevede che gli allievi portatori di handicap psichico, in sede di esami di maturità, debbano essere valutati in base ai programmi ministeriali medesimi.

Sulla questione, su richiesta di questo Ministero, si è espresso anche, con parere n. 348/91 il Consiglio di Stato il quale ha precisato che « se infatti si dice che nel nostro ordinamento, a differenza che in altri, determinati titoli di studio hanno valore legale, ciò significa che in tali casi lo Stato si assume il potere-dovere di accertare e certificare che il soggetto ha raggiunto in un determinato settore culturale e professionale un certo livello di conoscenze e capacità. Ciò con il duplice effetto nei confronti dei terzi, da un lato vincolati a non disconoscere il titolo, dall'altro tutelati nel loro affidamento circa il suo valore.

In questo contesto, e tenuto conto soprattutto della funzione di tutela dei terzi, non si può configurare un diritto al conseguimento del titolo legale di studio che prescindendo dall'oggettivo accertamento di competenze effettivamente acquisite ».

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il convitto nazionale di Roma ha sempre avuto un insostituibile ruolo sociale;

il convitto nazionale di Roma registra annualmente una crescente domanda di iscrizioni;

nei giorni scorsi alcune notizie di stampa hanno informato circa la volontà

della facoltà di architettura dell'università di Roma di utilizzare parte del citato convitto nazionale di Roma;

è in atto viva preoccupazione per il futuro delle istituzioni educative, considerato l'inizio della soppressione dei convitti nazionali previsto dal comma 70 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996;

la presenza di convittori e semiconvittori e l'estendersi delle attività didattiche ed educative lungo l'arco dell'intera giornata fanno del convitto nazionale di Roma uno dei luoghi privilegiati per la sperimentazione degli indirizzi recentemente messi a punto dal Ministro, relativamente all'apertura pomeridiana delle scuole e alla loro trasformazione da sede di semplice erogazione di sapere a luoghi vivi, di piena e globale formazione ed espressione della personalità dei giovani;

oltre ai citati motivi, ostativi alla cessione di spazi, suscita forti perplessità la compresenza, all'interno di un'unica struttura, dell'università e dei diversi gradi di quella che si avvia ormai a diventare « scuola dell'obbligo » —:

quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di salvaguardare il mantenimento del convitto nazionale di Roma e di studiare soluzioni alternative per le esigenze logistiche della facoltà di architettura e, comunque, non lesive degli interessi primari del convitto stesso. (4-08374)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto in merito alla utilizzazione, da parte della Facoltà di Architettura di Roma, di alcuni locali del Convitto Nazionale della medesima città e si comunica quanto segue.

L'articolo 1 della legge 662/1996 al comma 95, prevede la possibilità di intesa tra il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e gli Enti locali territoriali per la destinazione ad uso perpetuo e gratuito alle Università di immobili appartenenti al patrimonio degli Enti suddetti.

La Legge n. 23/1996 ha inoltre disciplinato il trasferimento, l'utilizzazione e la

manutenzione degli immobili scolastici agli Enti locali territoriali Comune e Provincia.

L'assoluta carenza di locali nelle quale si trova la Facoltà di Architettura ha indotto il Preside della stessa a cercare edifici scolastici dismessi o parzialmente utilizzati.

La rilevanza e consapevolezza del problema esposto e testimoniata dall'intesa raggiunta il 13.1.97, sostanziata dall'offerta del Governo, del Comune di Roma, della Provincia e della Regione Lazio in favore del sistema universitario della città: tale intesa riguarda lo sviluppo delle tre Università ed individua, tra i possibili spazi di espansione anche una parte dei locali del Convitto Nazionale.

Sono stati, pertanto organizzati incontri ed effettuati sopralluoghi presso il Convitto in parola, in accordo con l'Amministrazione Provinciale, il Provveditore agli Studi ed il Rettore del Convitto, per verificare l'effettiva disponibilità degli ambienti al momento inutilizzati ed invece necessari per la Facoltà di Architettura.

Verificata, infatti, l'esiguità del numero dei Convittori, la capacità edilizia del Convitto è risultata largamente superiore anche alle esigenze dei semiconvittori, nella considerazione, che per il futuro, non è previsto alcun incremento di alunni e classi.

Questa Amministrazione ha comunque richiesto il parere del Consiglio di Stato sulla reale portata della Legge 23/96 in ordine agli immobili di proprietà dei Convitti Nazionali, ferma restando la volontà di non condizionare il funzionamento e l'auspicabile sviluppo delle attività scolastiche connesse al Convitto e nell'esigenza di non ignorare le intese citate tra il Governo e gli Altri Enti in favore del sistema universitario romano.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

NAPOLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

fra le misure di riorganizzazione della rete scolastica decise dal provveditore agli studi di Ferrara è prevista la chiusura

della scuola media di San Nicolò (comune di Argenta, in provincia di Ferrara);

la citata scuola media, che si trova in un plesso che ospita la scuola elementare della cittadina e la cui chiusura non comporterà quindi significativi risparmi di spesa, è di recente edificazione;

come ha potuto verificare personalmente l'interrogante, rappresenta un piccolo gioiello rispetto agli altri edifici scolastici comunali: ordine, pulizia, atri ampi e ben illuminati, aule spaziose, prive di barriere architettoniche, ottimamente fornite di bagni per alunne ed alunni, docenti e personale non docente, ampia palestra fornita di numerose attrezzature;

il centro di San Nicolò serve altre sette frazioni limitrofe e si trova al centro di una zona di espansione edilizia, per cui ci sono fondati motivi per ritenere che il numero degli alunni che nei prossimi anni frequenteranno la scuola media è inevitabilmente destinato a crescere;

nonostante l'incuria del sindaco del comune in merito alla ventilata soppressione della scuola media di San Nicolò, si è creato un comitato spontaneo di genitori degli alunni frequentanti la scuola, che in breve tempo è riuscito a raccogliere oltre 1.500 firme di cittadini contrari alla chiusura e si è attivato, con ogni forma di protesta, contro una decisione che l'interrogante ritiene iniqua, immotivata e profondamente penalizzante per un paese che in quella scuola vede uno dei suoi pochi e qualificati punti di aggregazione;

la chiusura della scuola media di San Nicolò comporterebbe gravi disagi per le famiglie, che si vedrebbero costrette a « dirottare » i propri figli presso le scuole medie di Consandolo e Santa Maria Codifiume;

si creerebbero conseguenze pesanti sul piano delle spese per l'ente locale, che vanificherebbero nei fatti le ragioni di risparmio che sottendono alla decisione di sopprimere la scuola media di San Nicolò,

dovendo provvedere all'affitto di altri stabili e a ristrutturazioni di scuole fatiscenti; da ultimo non si può non sottolineare l'atteggiamento di chiusura adottato dal provveditore agli studi di Ferrara, il quale, anziché rispondere positivamente alle sollecitazioni ad un confronto provenutegli da più parti, ha spesso reagito in modo scomposto, quando non si è rinchiuso in un riserbo non confacente alle circostanze —:

quali iniziative intenda assumere perché, alla luce delle considerazioni di cui in premessa, sia scongiurata l'ipotesi della soppressione della scuola media di San Nicolò. (4-08930)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/1998 il Provveditore agli Studi di Ferrara ha disposto, su specifica richiesta del Comune di Argenta e con il parere favorevole del Consiglio Scolastico Provinciale, la soppressione graduale, a S. Nicolò, della sezione staccata della scuola media del Capoluogo.

Gli alunni che in un primo momento si erano iscritti alla 1^a media erano 11 (al momento frequentano la 5^a classe elementare) ridottisi poi ad 8: nella consapevolezza dell'impossibilità di formare la classe, infatti, le famiglie di 3 ragazzi hanno deciso di scegliere altre scuole vicine.

L'amministrazione comunale di Argenta ha assicurato un efficiente servizio di trasporto scolastico sia per la scuola media di Codifiume, vicina a S. Nicolò, che per le altre scuole del Comune.

Per quanto riguarda il Provveditore agli Studi, non sembrano rinvenibili nel suo comportamento atteggiamenti di riserbo o di chiusura nei confronti dell'utenza: risulta infatti che la popolazione interessata nel corso di varie assemblee è stata preventivamente informata dalle autorità civiche e scolastiche in merito agli adempimenti in parola.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

PAMPO. — *Al Ministro degli affari esteri.*
— Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

con lettera del 28 gennaio 1994 il sindacato degli esperti italiani di cooperazione Seico ha comunicato al presidente del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo decine di nominativi, irregolarmente e strumentalmente inquadrati nell'Utc (unità tecnica centrale della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo) come esperti di specializzazioni e con livelli di funzione non pertinenti ai titoli da loro posseduti, ciò che da una parte pone giustamente nel dubbio la correttezza delle loro valutazioni tecniche e dall'altra li rende docili nel modificarle a piacimento altrui;

con lettera del 14 febbraio 1994 (prot. 1053/Ris) l'ispettorato del dipartimento della funzione pubblica ha comunicato al suddetto sindacato di aver rivolto al Ministero degli affari esteri l'invito di assumere, previa analisi dei carichi di lavoro, ogni necessaria iniziativa per una più razionale utilizzazione degli esperti dell'unità tecnica centrale (Utc) della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (Dgcs) del Ministero degli affari esteri;

tale invito non ha avuto alcun seguito e la questione della corretta utilizzazione delle risorse umane all'interno della Utc-Dgcs non è stata ancora sottoposta al Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo, neanche a seguito di numerose interrogazioni parlamentari;

con l'articolo 4 del decreto-legge n. 543 del 1993, convertito dalla legge n. 121 del 1994, il Parlamento ha cercato di risolvere il problema dell'erroneo inquadramento degli esperti Utc condizionando il rinnovo di una certa fascia di contratti quadriennali di lavoro ad una nuova valutazione delle qualifiche loro attribuite in sede di prove concorsuali, evidentemente scorrette;

tale norma di legge non è stata utilizzata dalla Dgcs per reinquadrare correttamente alcuno dei suoi numerosissimi

esperti Utc irregolari, bensì per licenziare tutti i componenti della rappresentanza sindacale Utc-Seico ed un gruppo di esperti Utc rei di non essere adeguati sufficientemente ai *desiderata* dei loro superiori;

la Dgcs continua imperterrita a mantenere inquadrati gli esperti irregolari nella stessa specializzazione e nello stesso livello stipendiale erroneamente attribuito loro in sede concorsuale e quindi ad utilizzarli per compiti che non sono di loro effettiva competenza professionale, producendo così continui e gravissimi danni erariali nonché la ingiusta umiliazione della loro professionalità e dignità —:

se sia a conoscenza del fatto che gli organi della stampa (in particolare, *Famiglia Cristiana*, n. 30 del 1995) hanno riportato che la Dgcs è gestita come una associazione a delinquere di stampo mafioso, senza che la questione sia mai stata sottoposta al comitato direzionale;

se sia a conoscenza che nell'ottobre 1996 il giudice per le indagini preliminari, dottoressa Matilde Cammino, ha ordinato al pubblico ministero della Procura della Repubblica del tribunale di Roma, dottor Angelo Palladino, una serie di indagini suppletive da espletare entro il 31 gennaio 1997, a seguito delle quali non può escludersi il rinvio a giudizio degli attuali e precedenti vertici diplomatici della Dgcs per avere in ipotesi perpetrato un sistema di corruzione basato proprio sul cattivo inquadramento degli esperti Utc e sul loro arbitrario utilizzo;

se non ritenga opportuno aprire una indagine amministrativa ed adottare, in via cautelare, i provvedimenti necessari a rimuovere i responsabili e ad assicurare quantomeno un corretto reinquadramento ed utilizzo degli esperti Utc e dei funzionari esperti provenienti dagli organismi internazionali. (4-08428)

RISPOSTA. — *In relazione al « Sindacato degli Esperti SEICO », è necessario precisare che esso non ha mai avuto riconoscimento da parte del Ministero della Funzione Pub-*

blica a cui il Ministero degli Esteri, nel maggio del 1995, chiese parere circa la sussistenza degli elementi di sindacato, senza peraltro ricevere a tutt'oggi risposta. Detto sindacato era affiliato alla CISAL ma fece pervenire nell'ottobre 1996 al Ministero degli Esteri una comunicazione con la quale si informava che il SEICO aveva deciso di separarsi da detta Confederazione

Il SEICO non è pertanto da ritenersi un sindacato rappresentativo degli esperti di cooperazione ma soltanto una associazione di un limitato numero di essi.

Per quanto riguarda invece l'inquadramento degli esperti, esso non può definirsi irregolare in quanto adempie e fa seguito ad un regolare concorso contro il quale non sono stati presentati ricorsi. È quindi quantomai immotivato definire « strumentale » detto inquadramento perché tende a presentare in una luce impropria e tendenziosa l'esito di un pubblico concorso, regolarmente approvato dagli organi competenti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e registrato alla Corte dei Conti.

Per ciò che concerne la « corretta utilizzazione delle risorse umane » si ricorda che la legge 49 e il decreto-legge 29 conferiscono al Direttore Generale della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo la gestione degli Uffici e, quindi, l'utilizzo del personale. Tale esercizio dunque non deve essere sottoposto al Comitato Direzionale.

In relazione alla legge n. 121 del 1994 è necessario sottolineare che la ragione di detto provvedimento non era quella di rivedere l'erroneo inquadramento degli esperti U.T.C., bensì, quella di evitare automatici rinnovi di contratto e di verificare l'esperienza acquisita da detti esperti. La Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo non ha utilizzato quindi, la citata legge per reinquadrare gli esperti ed ancor meno per licenziare i componenti del SEICO dei quali non ha mai ricevuto alcuna informazione circa i nominativi. Ha solo potuto constatare che uno dei firmatari delle comunicazioni pervenute dal cosiddetto sindacato esperti era stato valutato negativamente dalla Commissione esterna del concorso cui detto firmatario aveva partecipato. Utilizzare peraltro il termine « li-

cenziare » è improprio in quanto si è trattato di rinnovare o meno un contratto venuto a naturale scadenza.

Relativamente alle indagini affidate al Dr. Palladino e peraltro opportuno sottolineare che non dovrebbe essere compito del Governo esaminare questioni di competenza della Magistratura almeno fino a che le indagini stesse non siano concluse e non sia stata emanata l'eventuale sentenza.

Infine, per quanto riguarda gli accertamenti sull'operato della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, sono state già avviate indagini da parte della Corte dei Conti e della Magistratura. L'Amministrazione degli Esteri ha peraltro condotto, dal canto suo, molte azioni per riordinare e risolvere questioni, nonché recuperare iniziative legate alla precedente gestione. Molte azioni, portate a termine negli ultimi anni hanno comunque ottenuto autorevoli riconoscimenti in sede OCSE ed Unione Europea.

Il Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri: Rino Serri.

PAMPO. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

con nota del Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate — direzione centrale per la riscossione, si continuano a notificare a moltissimi cittadini della provincia di Lecce, titolari di terreni e/o di beni immobili, comunicazione di iscrizione a ruolo, per gli stessi beni, a parere del consorzio di bonifica dell'Arneo, operante nella provincia di Lecce, il contributo codice 630 per l'anno 1997;

tale tributo, ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 del regio decreto n. 215 del 1933 e dell'articolo 10 della legge della regione Puglia n. 54 del 1980, è dovuto purché i soggetti interessati traggano dal consorzio stesso un beneficio;

il consorzio di bonifica dell'Arneo, nella quasi totalità dei casi, non ha fornito e non fornisce ai proprietari di terreni o di beni immobiliari alcun miglioramento, bo-

nifica, servizio, né specifico, né generale, né diretto, indiretto, materiale ed immateriale;

a causa dell'assenza di azioni concrete da parte del suddetto consorzio e dei consorzi di bonifica operanti su tutto il territorio nazionale, un numero sempre più crescente di proprietari applica il diritto soggettivo all'esonero del pagamento della contribuzione consortile di cui agli articoli 10, 11 e 12 del regio decreto n. 215 del 1933 e dell'articolo 10 della legge regionale pugliese n. 54 del 1980, così come per altro è stato sancito da numerose sentenze della Cassazione a sezioni unite (n. 183 del 1979, n. 877 del 1984, n. 11608 del 24 novembre 1993 e n. 8960 del 14 ottobre 1996);

siffatto modo di operare sta creando malumori, risentimenti e manifestazioni di protesta da parte dei soggetti colpiti —

quale immediato intervento ritenga di concretizzare al fine di evitare vessatorie imposizioni;

se non ritenga, in attesa di maggior chiarezza nel merito, disporre la sospensione delle notifiche di iscrizione nei ruoli dei contribuenti ed il ritiro di quelle emesse nella zona di influenza del consorzio di bonifica dell'Arneo. (4-09037)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole ha chiesto di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare in merito alla situazione venutasi a creare a seguito dell'emissione di cartelle di pagamento da parte del consorzio di bonifica dell'Arneo a carico di tutti i proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio di competenza, per il concorso degli stessi nelle spese di esecuzione, di manutenzione e di esercizio delle opere pubbliche di bonifica, nonché delle spese generali di funzionamento.*

Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che i consorzi di bonifica sono soggetti forniti di personalità di diritto pubblico, dotati di autonomo potere impositivo che si avvalgono delle procedure ammini-

strative di riscossione esattoriale ai sensi dell'articolo 21, regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Successive disposizioni, inoltre, hanno trasferito alle regioni « le funzioni esercitate dallo Stato concernenti i consorzi di bonifica e di bonifica montana » (articolo 2, decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11; articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 116).

Da tale quadro normativo emerge, pertanto, che le questioni prospettate dalla S.V. Onorevole non rientrano tra le competenze specifiche di questo Dicastero, in quanto non attributivo di alcun potere di direttiva e di controllo in ordine alla potestà impositiva dei consorzi di che trattasi.

In merito, infatti, alla possibilità che l'Amministrazione finanziaria inviti i consorzi ad emettere cartelle di pagamento solo a carico di chi effettivamente fruisce dei servizi prestati, provvedendo, nel contempo, ad emettere una normativa chiara in materia, si ricorda che in relazione ai ruoli emessi da enti diversi dall'Erario, l'attività posta in essere dall'Amministrazione finanziaria è limitata all'apposizione del visto di esecutorietà, previo controllo dei profili meramente formali costituiti dalla legittimazione dell'ente ad emettere ruoli e dalla regolarità dell'iter procedurale di formazione dei ruoli medesimi (decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602).

In nessun caso, invece, stante la completa autonomia impositiva degli enti, tale controllo può investire il fondamento della pretesa che potrà costituire oggetto di impugnativa presso i competenti organi giurisdizionali.

Il Ministro delle finanze: Visco.

PAROLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

in data 23 dicembre 1996 veniva definitivamente approvata la legge finanziaria per il 1997 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

in seguito ad acceso dibattito, veniva approvato dalla Camera dei deputati un emendamento presentato dalla Lega nord per l'indipendenza della Padania, che modificava l'articolo 1, comma 70, della legge, prevedendo deroghe per « le comunità » e le zone montane « in merito alla razionalizzazione e organizzazione della rete scolastica »;

in ogni caso la razionalizzazione della rete scolastica potrà essere operata per l'anno 1997/1998 solo dopo che il Ministro della pubblica istruzione avrà emanato apposito decreto, ove saranno definiti i « criteri e i parametri generali »;

i provveditori agli studi, in attuazione del suddetto decreto, sono autorizzati ad adottare propri decreti di razionalizzazione della rete scolastica, previo parere degli enti locali interessati e dei consigli scolastici provinciali;

il provveditore agli studi di Lecco, con nota del 1° gennaio 1997, protocollo 123, ha comunicato ai sindaci dei comuni di Casargo (Lecco) e di Margno (Lecco) e al direttore didattico del circolo di Bellano l'intenzione di chiudere, a partire dall'anno 1997/1998, il plesso scolastico di Margno;

a seguito di quanto sopra il direttore didattico di Bellano, con nota del 20 gennaio 1997, protocollo 128, ha comunicato ai genitori degli alunni che si iscrivevano alla prima classe elementare residenti nei comuni di Margno e Crandola, che le iscrizioni per il 1997/1998 sarebbero state considerate valide come iscrizioni alla nuova sede indicata dal provveditore agli studi (scuola elementare di Casargo) —:

se non ritenga che il comportamento del provveditore agli studi di Lecco sia da ritenersi illegittimo, posto che ha agito senza attendere l'emanazione del decreto del Ministro così come previsto dalla legge n. 662 del 1996 (articolo 1, comma 70) e senza consultare gli enti locali e il consiglio scolastico provinciale;

se non ritenga che, operando in questo modo, si vada contro la volontà del Parlamento, che si è espresso, approvando

l'emendamento della Lega nord per l'indipendenza della Padania, per la salvaguardia delle scuole di montagna;

quali provvedimenti intenda assumere nei confronti del provveditore per evitare il ripetersi di simili episodi.

(4-06917)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che la questione posta è stata risolta positivamente: nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/1998, infatti, il Provveditore agli studi di Lecco non ha disposto alcun provvedimento nei confronti del Plesso di scuola elementare di Margno.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere:*

se, con riferimento alla legge n. 104 1992, alle circolari ministeriali a essa seguite e al decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994, sia a conoscenza del fatto che nelle scuole italiane gli alunni portatori di *handicap* iniziano con estremo e grave ritardo le regolari lezioni per mancanza degli insegnanti di sostegno, per assenza del servizio sanitario, e per l'infinità di barriere architettoniche, oltre che mentali;

se, in particolare in provincia di Messina, risulti che il provveditorato agli studi nominerebbe, mediamente dopo sessanta giorni dall'inizio dell'anno scolastico, i docenti non curricolari, impedendo ai quasi duemila portatori di *handicap* di scuola materna, elementare, media e secondaria di partecipare all'indispensabile avvio del loro diritto allo studio, sancito dalla costituzione oltre che dalle vigenti;

se non ritenga troppo burocratica l'applicazione della legge sulla determinazione degli organici;

se non ritenga di voler verificare, magari attraverso ispezioni ministeriali, i mo-

tivi che impediscono il regolare approntamento delle « diagnosi funzionali dei profili dinamici funzionali, dei piani educativi individualizzati », indispensabili alla piena realizzazione del diritto all'istruzione dei portatori di handicap. (4-05458)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che questa Amministrazione, pur condividendo quanto lamentato dalla S.V. Onorevole, in merito al ritardo con il quale vengono assegnati alle classi interessate gli insegnanti di sostegno, non può non sottolineare come la causa di tale ritardo sia da porre in relazione non solo alla complessità delle operazioni di trasferimento e passaggio, ma anche a quelle di utilizzazione del personale in soprannumero e di nomina in ruolo.*

Le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, infatti, e di conseguenza le assegnazioni sul sostegno vengono disposte dai Provveditori agli Studi dopo la sistemazione di tutto il personale soprannumerario su posti di sostegno e su posti di tipo comune, secondo l'ordine delle precedenti previsto dall'articolo 6 del C.C.D.N. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, concordato il 6.6.1996.

Riguardo ai motivi che impediscono il regolare approntamento della diagnosi funzionale e del profilo dinamico-funzionale dell'alunno riconosciuto portatore di handicap, si fa presente che l'accertamento dell'handicap è effettuato dalle Unità Sanitarie Locali attraverso apposite Commissioni mediche, mentre alla definizione del profilo dinamico-funzionale concorrono operatori delle USL, delle scuole e delle famiglie.

Il suddetto profilo accompagna l'allievo, con gli aggiornamenti previsti a conclusione di ciascun ciclo scolastico e durante il corso di istruzione secondaria, sino al termine della vita scolastica.

Si desidera, ad ogni modo, far presente che il Ministero ha ultimamente anticipato e snellito la gran parte delle procedure per i movimenti e per il conferimento delle nomine e delle supplenze, nel precipuo in-

tento di consentire, per il prossimo anno scolastico un puntuale avvio dell'attività didattica.

Si segnala infine che, a norma dell'articolo 1 comma 72 della legge n. 662 del 1996, premesso che i Provveditori agli Studi sulla base dell'organico complessivo fissato secondo i criteri previsti dall'apposito decreto interministeriale, devono determinare l'organico funzionale di ciascun circolo didattico in relazione al numero degli alunni, alla consistenza delle classi e al sostegno necessario per l'integrazione degli alunni portatori di handicap, ai medesimi deve essere comunque garantita la continuità del sostegno.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

PITTELLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

la peculiarità della collocazione geografica di Maratea (Potenza), come pure la complessità morfologica del suo territorio e la straordinaria valenza turistico-ambientale, controindicano in modo assoluto qualsiasi ipotesi di ridimensionamento della rete scolastica e di soppressione della direzione didattica —:

quali siano le linee programmatiche e gli intendimenti del ministero in ordine alla questione sopraindicata. (4-06844)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che le preoccupazioni espresse dalla S.V. Onorevole circa la paventata soppressione della direzione didattica di Maratea non hanno ragione d'essere.*

Infatti il competente Provveditore agli Studi di Potenza ha precisato che la riorganizzazione della rete scolastica della provincia non prevede la soppressione del succitato circolo in considerazione della circostanza evidenziata nell'interrogazione medesima.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

POLI BORTONE e SCARPA BONAZZA BUORA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che agli interroganti risultano i seguenti fatti:

%

la rivista di studi e documenti sulle problematiche minorili, edita dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile, per iniziativa del precedente direttore dell'ufficio, cons. Francesco Malagnino, totalmente rinnovata nel titolo (*Minori, diritti e giustizia*), indirizzi editoriali, veste grafica e tipografica, è uscita, nel maggio 1996, con un numero « 0 » di prova, accompagnato da un supplemento monotematico sugli aspetti più rilevanti delle problematiche minorili e da una rassegna di atti, documenti ed esperienze in materia minorile;

%

l'uscita del primo numero, peraltro già firmato dal cons. Malagnino ed in procinto di essere trasmesso per la stampa al poligrafico dello Stato, per disposizione del nuovo direttore dell'ufficio, cons. Magno, subentrato nell'ottobre 1996, è stata bloccata e nessuna disposizione od indicazione è stata fornita sulla sopravvivenza o meno della rivista stessa —:

se non reputi doveroso, necessario ed opportuno intervenire affinché una rivista di lunga e prestigiosa tradizione, che ha visto la luce nei primi anni 60 e, passo passo, ha seguito e scandito l'evoluzione dell'ufficio minorile fino all'attuale fase di autonomia funzionale, continui a vivere, potenziando e rendendo, come era prima, incisiva la sua presenza e la sua diffusione presso le istituzioni esterne, al fine di pubblicizzare l'attività dell'ufficio, che in verità, con il cambio della direzione, appare in questo momento confusa e priva di direttive precise, di sviluppare un necessario ed intenso dibattito dentro e fuori il settore minorile, e, infine, di fornire un valido contributo per la ricerca di soluzioni finalizzate a migliorare od eliminare situazioni di degrado e di emarginazione, che generano il disagio e la devianza di tanti minori, evitando così di inaridire colpevolmente una fonte, che dovrebbe

essere sempre aggiornata, delle risposte che l'ufficio centrale per la giustizia minorile intende dare alle problematiche minorili. (4-08762)

RISPOSTA. — *La rivista « Esperienze di giustizia minorile », antico e prestigioso organo di documentazione e dibattito scientifico sulle problematiche minorili, fu fondata, col titolo di « Esperienze di rieducazione », nel lontano 1963. Essa fu sostituita nel 1996 con quella intitolata « Minori, diritti e giustizia » su iniziativa del direttore pro tempore dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile.*

Il predetto direttore, nell'informare il Gabinetto del Ministro della sua intenzione di cambiare l'intestazione e la struttura editoriale della rivista edita in precedenza dall'Ufficio, prospettava la convenienza economica dell'iniziativa consistente nella riduzione dei costi di edizione di circa il 30/40 per cento; proponeva, quindi, di realizzare la rivista in « offset », lasciando al Poligrafico dello Stato la sola attività relativa alla stampa. La ditta « Grafed s.n.c. », che aveva inviato un preventivo per grafica, composizione e videoimpaginazione, pari a lire 6.500.000, ha successivamente fatto conoscere che le somme ad essa dovute per aver curato la rivista « Minori diritti e giustizia », ammonterebbero a complessive lire 10.000.000 oltre alle somme « da concordare » per l'eventuale edizione di un altro numero della stessa rivista. A queste somme deve considerarsi aggiunta la spesa per la stampa, eseguita dal Poligrafico.

Agli atti dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile non risulta, peraltro, l'esistenza di alcun contratto con la ditta « Grafed s.n.c. », relativo ai lavori che essa assume di aver svolto e di cui chiede il pagamento. Proprio a causa della mancanza di un regolare contratto — circostanza che rende attualmente difficile, sul piano amministrativo, considerare le richieste della ditta « Grafed s.n.c. » ai fini del pagamento, se non nella forma di un eventuale riconoscimento del debito — il nuovo direttore dell'Ufficio non ha ritenuto di potersi assumere la responsabilità di trasmettere, per la pubblicazione di un ulteriore fascicolo, il

materiale predisposto dalla precedente direzione.

È, comunque, intenzione dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile riprendere, non appena possibile, e tenuto conto degli attuali vincoli economici, la pubblicazione della rivista « Esperienze di giustizia minorile », testata molto conosciuta ed apprezzata da lunghissimo tempo, in Italia ed all'estero. Essa, oltretutto, non è oggetto di contestazioni relative alla denominazione, le quali si sono invece registrate a proposito di « minori, diritti e giustizia », accusata di essere « parzialmente ricopiata... con il rischio di determinare una qualche confusione » (dalla rivista « Minori giustizia », anno 1996, n. 2, p. 143).

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

POLI BORTONE e SCARPA BONAZZA BUORA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che agli interroganti risultano i seguenti fatti:

da alcuni mesi presso l'ufficio centrale della giustizia minorile avvengono fatti e si assumono comportamenti che influiscono negativamente sulla funzionalità dell'ufficio stesso e compromettono la sua immagine esterna, pregiudicando l'esercizio della sua importante funzione istituzionale, quella di tutela dei diritti dei minori, vengono emanati atti illegittimi ed atti di dubbia utilità pubblica, quali: 1) riammissioni in servizio di personale *contra legem*; 2) conferimento di funzioni dirigenziali con ordine di servizio e non con decreto del Ministro; 3) costituzione, sempre con ordine di servizio, di organismi interni all'ufficio « Segreteria particolare e affari riservati del direttore », prevista dalle leggi vigenti per il Ministro e dalle consuetudini per i Sottosegretari di Stato; 4) provvedimenti di delega ad enti privati con sede in Lombardia di tutte le attività per lo svolgimento delle pratiche di adozione internazionale di minori peruviani, in precedenza riservate all'autorità centrale istituita presso l'Ufficio giustizia mi-

norile, con notevole aggravio di spese per le coppie adottanti;

se non reputino necessario, nel rispetto del decreto legislativo 29/93, che attribuisce agli organi politici compiti di indirizzo e di controllo sull'operato dei direttori degli uffici dipendenti, intervenire affinché vengano rispettati i ruoli e le funzioni all'interno dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, senza sconfinamenti di competenze e senza lesioni delle norme di legge, operando i necessari interventi per rimuovere gli ostacoli che si frappongono al corretto e legale funzionamento dell'Ufficio minorile, garantendo, in tal modo, l'espletamento della sua funzione, delicata ed importante, di tutela dei minori, come più volte ricordato, pubblicamente e nelle sedi istituzionali, anche dal Presidente della Repubblica. (4-08764)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si osserva quanto segue.*

Per ciò che riguarda la riassunzione in servizio di personale che si assume essere stata disposta « contra legem » dall'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, si fa presente che l'unico provvedimento di riassunzione intervenuto negli ultimi sei mesi è quello in data 20 dicembre 1996, regolarmente registrato dalla Ragioneria Centrale ed emesso previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Detto provvedimento, la cui legittimità, pertanto, non può esser messa in discussione, si rivelava molto opportuno in quanto concernente un funzionario di lunga e provata esperienza in materia minorile, per aver prestato servizio nel settore per oltre trent'anni, soprattutto nel campo della formazione professionale del personale dipendente.

Quanto al conferimento di funzioni dirigenziali che si assumerebbe effettuato con ordine di servizio, anziché con decreto ministeriale, si fa presente che nessun provvedimento del genere è stato adottato dall'Ufficio in questione. I conferimenti di funzioni dirigenziali disposti negli ultimi sei mesi sono stati, infatti, adottati con Decreti Ministeriali in date 12 dicembre 1996 e 7 gennaio 1997, in conformità alla disposi-

zione dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legislativo n. 29/1993, su proposta del Direttore dell'Ufficio e tenendo conto della capacità professionale del singolo dirigente (articolo cit., comma 1). Il Direttore dell'Ufficio, con provvedimento in data 8 gennaio 1997, ha affidato la reggenza (non la titolarità della direzione) ad un funzionario e, con provvedimento in data 9 gennaio 1997, ha confermato nelle precedenti funzioni un dirigente che già le espletava senza interruzione da molti anni, dopo che questo, con decreto ministeriale 17 aprile 1996, registrato dalla Ragioneria Centrale il 9 maggio 1996, aveva ottenuto una promozione di qualifica ed era stato riassegnato alla Giustizia Minorile in virtù di richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia in data 22 novembre 1996. Tali atti del Direttore dell'Ufficio rientrano, per comune e costante prassi, nelle competenze del dirigente generale, definite dall'articolo 16 del decreto-legislativo n. 29/1993.

Sul terzo punto — istituzione di una segreteria particolare — si osserva che l'ordine di servizio n. 4 del 21 gennaio 1997 non istituisce nuove strutture, bensì si limita — sempre nell'ambito dei poteri di organizzazione conferiti al dirigente generale dal citato articolo 16, decreto-legislativo n. 29/1993 — a redistribuire alcune funzioni all'interno della segreteria generale, istituita con Decreto Interministeriale (Grazia e Giustizia, Tesoro, Funzione Pubblica) 8 febbraio 1993, registrato alla Corte dei Conti il 29 marzo 1993, destinando alcune persone di detta segreteria al disbrigo delle pratiche relative alla Direzione, comprese quelle particolari e riservate, iscritte sull'apposito registro.

Sul quarto punto — provvedimento di delega di funzioni ad enti privati, per il disbrigo di pratiche inerenti all'adozione — si osserva che si tratta degli stessi enti cui già la precedente direzione dell'Ufficio aveva conferito una delega parziale di funzioni con provvedimento in data 23 febbraio 1996. Con provvedimento in data 23 gennaio 1997, tale delega è stata soltanto ampliata, allo scopo di far coincidere l'attività di detti enti con le previsioni contenute nella Convenzione italo-peruviana sull'ado-

zione dei minori, fatta a Lima il 17 dicembre 1993 ed entrata in vigore il 1° marzo 1995. Tale provvedimento, lungi dal determinare aggravio di spese, ha lo scopo di agevolare le persone aspiranti ad adottare minorenni in Perù, le quali possono così avvalersi, con minori rischi e con maggiore risparmio, dei servizi offerti dai citati enti, nello spirito della Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sull'adozione internazionale. Detti enti sono sottoposti a stretto e rigoroso controllo da parte dell'Autorità Centrale istituita presso l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, la quale conserva ed esercita direttamente tutti i poteri non delegabili, ad essa conferiti dalla citata Convenzione di Lima.

In conclusione, non si ritiene che la Direzione dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, coi citati provvedimenti o in altro modo, abbia esorbitato dalle linee di indirizzo e di controllo propri dell'organo politico; all'interno di detto Ufficio, inoltre, i ruoli e le funzioni appaiono pienamente rispettati, in conformità alla legge ed alle disposizioni amministrative, sicché l'Ufficio stesso espleta pienamente e legalmente le funzioni di competenza per la tutela dei minori.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

REBUFFA. — Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro. — Per sapere — premesso che:

il decreto interministeriale del 14 novembre 1996 ha soppresso la sezione distaccata della pretura circondariale di Bordighera a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del medesimo nella Gazzetta Ufficiale ed i comuni costituenti il relativo territorio sono stati aggregati alla sede circondariale;

tale decisione viene motivata con la presenza, nella stessa cittadina, dell'ufficio del giudice di pace in grado quindi di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata alla soppressione e sul presupposto che il provvedimento non ar-

recherebbe pregiudizio alle popolazioni residenti nel territorio;

invece, l'assoluta carenza di spazi da destinare al personale, agli atti d'ufficio ed all'archivio esistenti presso le sezioni distaccate di Bordighera e di Taggia, anch'essa accorpata alla pretura circondariale di Sanremo, creano gravi disagi nell'organizzazione del lavoro;

è da considerare che nella città di Ventimiglia verrà mantenuta la sezione distaccata ed è in corso la ristrutturazione dell'ex caserma, ove saranno trasferiti gli uffici giudiziari;

è necessario inoltre considerare che nella città di Sanremo esistono notevoli problemi di traffico e la mancanza di parcheggi costringe i cittadini a notevoli disagi, cosa che non avverrebbe se la sezione fosse accorpata alla sezione di Ventimiglia;

l'accorpamento della sezione distaccata di Bordighera a quella di Ventimiglia è da auspicare anche sotto il profilo delle distanze dei comuni dell'ex mandamento di Bordighera rispetto a quelle intercorrenti tra questi comuni e Sanremo;

la zona Intermelia, ovvero quella che va da Bordighera al confine di Stato in Ventimiglia, è omogenea e continuativa anche urbanisticamente, mentre la città di Sanremo è completamente staccata anche dal punto di vista della conformazione territoriale e geografica —:

quali iniziative intenda adottare affinché la sezione distaccata di Bordighera sia accorpata alla sezione distaccata di Ventimiglia, anziché alla pretura di Sanremo, come già avvenuto in casi analoghi.
(4-06188)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Con decreti interministeriali si è recentemente determinata la soppressione di 51 sezioni distaccate di pretura, tra le quali quella di Bordighera che è stata accorpata alla pretura circondariale di Sanremo.

I provvedimenti in questione sono stati adottati per far fronte alla pressante esigenza di un più razionale sfruttamento delle limitate risorse giudiziarie disponibili. Essi sono stati preceduti da una complessa ed attenta istruttoria che si ritiene utile esporre nelle linee essenziali.

Sono stati dapprima acquisiti i pareri dei Presidenti delle Corti di Appello in ordine alla opportunità di sopprimere le sezioni distaccate di pretura dei relativi distretti;

I pareri pervenuti sono stati « filtrati » limitando l'area di intervento alle sezioni distaccate con un bacino di utenza non superiore a 35.000 abitanti.

I progetti di accorpamento sono stati formulati a seguito di una accurata analisi relativa all'estensione del territorio, alle particolari esigenze del bacino di utenza del servizio giudiziario, all'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio, ai collegamenti ed all'orografia:

a seguito di tale selezione, sono stati nuovamente investiti i Capi delle Corti perché si esprimessero al riguardo ed acquisissero i pareri dei Consigli giudiziari e dei Consigli dell'ordine forense;

all'esito di tale istruttoria è stato investito il Consiglio superiore della magistratura che, nella seduta del 21 dicembre 1995, si è espresso in senso favorevole alla soppressione delle sedi indicate. Pur non entrando nell'esame dei singoli casi, il Consiglio ha comunque rappresentato l'opportunità che tutti gli accorpamenti delle sedi soppresse venissero effettuati presso la relativa sede circondariale. Così è accaduto per la sezione di Bordighera.

I provvedimenti di soppressione sono stati adottati esclusivamente per le sedi in relazione alle quali è stato espresso parere favorevole da parte di tutti gli organi istituzionali interpellati.

È ben comprensibile che tale dolorosa anche se inevitabile determinazione susciti qualche rincrescimento tra le popolazioni interessate che vedono venir meno presidi giudiziari esistenti talvolta da lungo tempo. Tuttavia, pare che tale perdita possa ritenersi in qualche misura compensata dall'istituzione del Giudice di pace che costi-

tuisce il presidio di giustizia più prossimo al cittadino e — nel disegno governativo — ancor più lo sarà nel futuro con la prevista attribuzione di competenze pure in ambito penale.

L'Amministrazione comunale ha proposto ricorso al T.A.R. della Liguria avverso l'atto di soppressione dell'ufficio giudiziario. Il T.A.R., con ordinanza del 6 marzo scorso ha sospeso tale atto, così inibendo la cessazione dell'attività giudiziaria.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

RUFFINO. — Al Ministro delle finanze.
— Per sapere — premesso che:

il 26 maggio 1996 scorso il finanziere Giovanni Risalvato, libero dal servizio, viaggiando in auto superava il limite di velocità, subendo una contravvenzione ed il ritiro della patente;

nei giorni seguenti il Comando della compagnia della guardia di Finanza di Marghera (Ve) chiedeva al finanziere di giustificare il suo comportamento;

alla risposta del finanziere che la contestazione subita non poteva essere oggetto di valutazione disciplinare, seguiva la comunicazione di un deliberato che gli infliggeva sette giorni di consegna;

tale punizione appare del tutto ingiustificata, perché prende spunto da un episodio avvenuto fuori dall'attività di servizio e tale da non poter essere considerato lesivo per il Corpo —:

quale sia la valutazione del Ministro su quanto accaduto e se il Ministro ritiene opportuno intervenire tempestivamente sul comando generale della guardia di finanza.
(4-02494)

RISPOSTA. — Nell'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole chiede di fornire taluni chiarimenti in ordine alla vicenda della sanzione disciplinare inflitta al finanziere Risalvato Giovanni a seguito di un'in-

frazione al codice della strada commessa dal medesimo mentre si trovava libero dal servizio.

La circostanza evidenziata nell'interrogazione risale al 26 maggio 1996, quando la Polizia di Stato ha constatato la violazione commessa dal predetto finanziere, consistente nell'aver superato di 86 km/h, mentre si trovava alla guida di un autoveicolo, il limite orario di velocità (articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - c.d. codice della strada), fissato in 70 km/h per il tipo di strada che si trovava a percorrere. Nell'occasione la Polizia di Stato ha irrogato al contravventore la sanzione amministrativa di 540.000 lire oltre alla sanzione accessoria della sospensione della patente per un mese.

In ordine al predetto episodio il finanziere Risalvato è stato poi ritenuto assoggettabile a sanzione disciplinare ai sensi del regolamento di disciplina militare (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545), dal Capitano pilota Alfredo Cristofori quale autorità militare preposta, che, dopo aver richiesto e vagliato le giustificazioni addotte dall'interessato, ha inflitto al medesimo una sanzione consistente in sette giorni di consegna (articolo 64 del predetto regolamento).

Tale sanzione è stata successivamente annullata dal Tenente Colonnello Paolo Valle, a seguito del ricorso gerarchico proposto dal finanziere Risalvato, in quanto ritenuta viziata sotto il profilo della legittimità, non rientrando la fattispecie in esame nell'ambito di applicazione dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1978, n. 382, recante la disciplina di principio in materia di disciplina militare.

Infatti, considerato che l'infrazione di che trattasi è stata commessa fuori dell'attività di servizio — e quindi concretizza un comportamento illecito commesso nella vita privata, che comunque non può essere ricompreso tra le ipotesi che assumono rilevanza disciplinare pur se connesse al contegno tenuto fuori dal servizio (di cui al quarto comma dell'articolo 5 della citata legge n. 382 del 1978) e non risultando che il finanziere Risalvato si sia qualificato come appartenente al Corpo della Guardia

di finanza in sede di accertamento della violazione, si è correttamente ritenuto non configurabile nel caso di specie l'ipotesi di lesione del prestigio del Corpo; ipotesi avente valenza di clausola generale nell'ambito dei doveri ascrivibili ai militari, in forza del richiamato regolamento di disciplina militare.

Ciò posto, si rappresenta che l'annullamento della sanzione inflitta ha dato soluzione, correttamente e nella sede più opportuna, alla questione sollevata. Inoltre non si ritiene di dover ravvisare alcun atteggiamento vessatorio nei confronti del finanziere Risalvato, poiché l'autorità che ha inflitto la sanzione ha soltanto operato una interpretazione delle disposizioni vigenti sulla base di principi generali che sottostanno al regolamento di disciplina militare, il quale offre dei parametri strettamente tassativi solo con riferimento alla sanzione consistente nella consegna di rigore.

V'è da considerare, peraltro, che il contegno del predetto finanziere non appare esente da censure sotto il profilo della valutazione caratteristica, dove assumono rilievo le clausole generali concernenti il senso di responsabilità ed il comportamento nella vita privata. È il caso di evidenziare, inoltre, che il medesimo soggetto è stato recentemente denunciato all'autorità giudiziaria per « furto militare », in quanto ritenuto responsabile della sottrazione di una carta Bancomat di un collega e della successiva esecuzione di prelievi non autorizzati.

Si fa presente infine che, in considerazione delle esigenze di univocità di applicazione della disciplina in questione, evidenziate dalla SV. Onorevole il Comando Generale della Guardia di finanza ha provveduto all'adozione di una circolare, in data 10 ottobre 1996, con la quale vengono fornite direttive in ordine a questioni generali della disciplina di corpo, con particolare riferimento alla perseguibilità disciplinare del personale libero dal servizio che incorre in incidenti stradali, nonché di altre fattispecie assimilabili, tra le quali quella dell'infrazione commessa nel caso che ci occupa.

In tal modo si intende evitare che tra i diversi Comandi di Corpo si verifichino disparità di trattamento nel merito degli accertamenti di responsabilità disciplinare ed inoltre che errate o difformi interpretazioni delle disposizioni recate in materia dal regolamento di disciplina militare possano inficiare la legittimità del procedimento esperito.

Il Ministro delle finanze: Visco.

RUFFINO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

nella notte del 16 dicembre 1996 l'edificio della scuola elementare « A. Manzoni » di Cividale del Friuli, edificio che ospita circa duecento allievi e gli uffici della direzione didattica e del personale insegnante ed amministrativo, ha subito un crollo ed è inagibile;

in seguito all'evento si è provveduto all'immediata chiusura della scuola;

oltre ai problemi connessi alla sistemazione provvisoria della scuola, si pone anche la necessità di provvedere alla ristrutturazione dell'edificio con una spesa stimata di circa due miliardi e mezzo —:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare per contribuire a risolvere la grave situazione della scuola elementare « A. Manzoni » di Cividale del Friuli. (4-06327)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto riguardante il crollo di parte del soffitto in un'aula della scuola elementare « A. Manzoni » di Cividale del Friuli (UD).

Premesso che in materia di edilizia scolastica la competenza è totalmente devoluta dalla normativa vigente, agli Enti locali e che l'intervento statale ha natura puramente sussidiaria, si comunica quanto segue.

Relativamente alla richiesta di finanziamento avanzata dall'Amministrazione Comunale di Cividale del Friuli, si fa presente che, al momento, non esistono fondi a di-

sposizione di questo Ministero in quanto gli stanziamenti previsti dalla L. 11.1.1996 n. 23 sono stati già suddivisi fra le varie Regioni, che hanno provveduto, nell'ambito delle proprie potestà decisionali in materia ed in conformità agli indirizzi indicati dal D.M 18.4.1996, ad attribuire i finanziamenti sulla base della valutata priorità degli interventi richiesti.

Si precisa inoltre che il recente decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione, in corso di esame al Senato, prevede il rifinanziamento della citata legge n. 23/1996.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

RUZZANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il provveditore agli studi di Padova ha comunicato che il corso di specializzazione per il personale educativo del convitto statale per sordomuti « A. Magarotto » di Padova, già avviato a partire dal dicembre 1996, è stato sospeso per la mancata autorizzazione da parte del Ministero della pubblica istruzione;

storicamente presso il convitto statale per sordomuti « A. Magarotto » di Padova esiste una endemica mancanza di personale educativo in possesso del prescritto titolo di specializzazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 970 del 1975, situazione alla quale si fa fronte di anno in anno con la nomina di personale non di ruolo, sprovvisto del titolo e, in ragione di ciò, di fatto condannato ad un eterno stato di precariato;

alla ricerca di una possibile soluzione che potesse proficuamente contemperare sia l'esigenza di dare stabilità e progettualità all'attività educativa del convitto, sia alla soluzione del problema del precariato, il provveditore agli studi di Padova ha richiesto a più riprese l'istituzione di un corso statale di specializzazione riservato al personale non di ruolo in servizio in tale istituto;

in risposta alla nota del Ministero della pubblica istruzione — ufficio studi e programmazione — dirigente coordinatore Nardiello, prot. 3621 del 15 luglio, nella quale veniva richiesto se sarebbero stati istituiti corsi statali di specializzazione nella provincia di Padova, il provveditore agli studi comunicava di avere già inviato in data 19 giugno 1996 richiesta di attivazione di un corso statale di specializzazione per il personale educativo del convitto statale Magarotto e di rimanere in attesa di conferma del relativo contributo da imputare al cap. 1151 del Ministero della pubblica istruzione;

a tale nota faceva riscontro in data 30 settembre 1996 la nota ministeriale — ufficio studi e programmazione, dirigente Nardiello — nella quale si esprimeva assenso e conferma all'iniziativa del Provveditore agli studi di Padova e di fatto si autorizzava l'istituzione del corso statale di specializzazione riservato al personale educativo del suddetto convitto statale;

sulla base di essa il provveditore adottava tutti gli atti di sua pertinenza, previa puntuale informazione al più volte citato ufficio del Ministero della pubblica istruzione e precisamente: 24 ottobre 1996 — nomina del direttore del corso nella persona del rettore del convitto « Magarotto » di Padova; 10 novembre 1996 — bando di ammissione al corso;

come naturale conseguenza il direttore del corso, dopo la nomina del provveditore, provvedeva, a sua volta, alla nomina dei docenti e alla progettazione organizzativa e didattica del corso stesso, ne avviava l'attività, iniziando le lezioni a partire dalla seconda quindicina del mese di dicembre 1996;

in data 17 gennaio 1997 è arrivata a Padova la notizia che il corso già avviato non risultava incluso tra i corsi statali di specializzazione autorizzati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, il giorno successivo il provveditore agli studi disponeva l'interruzione del corso e convocava per il giorno 22 le rappresentanze sindacali provinciali dei sindacati scuola;

il corso quindi non può proseguire per la ragione che il provveditore, giustamente e prudentemente, non intende farsi carico di oneri finanziari per i quali non dispone di copertura, né si comprende come potranno essere retribuiti i docenti e il direttore del corso per le attività sinora svolte —:

se intenda attivarsi per consentire la continuazione del corso attraverso l'immediata adozione di un provvedimento di autorizzazione a livello ministeriale.

(4-08042)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto.*

Si ritiene opportuno premettere che questo Ministero in considerazione delle limitate risorse disponibili ha potuto solo in parte accogliere le richieste riguardanti l'attivazione dei corsi biennali statali previsti dall'articolo 14 dell'O.M. 169/96, da finanziare con i fondi iscritti sul cap. 1151 dell'a.f. 1996 dando priorità alle richieste dei provveditorati agli studi con il maggior numero di docenti in posizione di soprannumerarietà.

I corsi sono stati autorizzati con decreto ministeriale n. 656 del 18.10.1996 e le conseguenti aperture di credito, per consentire l'attivazione dei corsi in parola sono state disposte con decreto direttoriale in data 18.11.1996 trasmesso a tutti i provveditorati per il tramite del sistema informativo.

Per quanto riguarda, in particolare, il corso di specializzazione per il personale educativo del convitto statale per sordomuti « A. Magarotto » di Padova si deve far presente che le disposizioni contenute nell'O.M. 169 del 6.5.1996 ed in particolare quelle contenute nell'articolo 14 prevedono che possa essere ammesso ai corsi biennali statali il personale, appartenente alle aree della dirigenza scolastica e della docenza di cui agli articoli 32 e 38 del vigente contratto nazionale di lavoro del comparto scuola, che abbia superato il periodo di prova.

Possono invece chiedere l'ammissione ai corsi non statali coloro che siano in possesso di titoli di studio prescritti dalle vigenti disposizioni per l'accesso all'insegna-

mento nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado.

In data 19.6.1996 il Provveditorato agli Studi di Padova ha formulato a questo Ministero un quesito circa l'ammissibilità degli istitutori dei convitti nazionali ai suddetti corsi.

La risposta di questo Ministero del 30 settembre 1996 non poteva che riferirsi al disposto dell'articolo 15 della ordinanza in parola che riguarda appunto i corsi non statali.

In essa viene precisato esclusivamente che il vigente contratto collettivo nazionale del comparto scuola all'articolo 38 inquadrando gli istitutori educatori nell'area professionale del personale docente ne consente l'ammissione ai corsi biennali polivalenti.

Tale categoria di personale è pertanto equiparata a tal fine al personale docente al quale, come già precisato è consentito accedere ai corsi statali solo dopo il superamento del periodo di prova.

Del resto già in passato questo Ministero sulla base della normativa al tempo vigente, aveva autorizzato corsi di specializzazione presso il convitto « Magarotto » inquadrando tra i corsi non statali.

Considerate tuttavia le aspettative degli interessati e il concreto fabbisogno della provincia, in data 3 febbraio 1997 questo Ministero ha richiamato l'attenzione del Provveditorato agli Studi sulla possibilità di procedere, nell'ambito delle proprie competenze, al riconoscimento di un eventuale corso non statale presso il convitto in parola ai sensi dell'articolo 21 della medesima ordinanza 169/96.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

SERVODIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

presso le case di prevenzione e pena della regione Puglia, ad eccezione del carcere di Bari, la conservazione e la dispensa dei farmaci è affidata a personale non laureato in farmacia, con conseguente esercizio abusivo della professione di farmacista da parte di personale non qualificato;

la dotazione organica del personale sanitario non medico addetto agli istituti di prevenzione e pena è costituita da quattro veterinari ed un farmacista (quest'ultimo in servizio presso il carcere di Bari), per tutto il territorio nazionale, con il risultato che le funzioni del farmacista risulterebbero svolte da soggetti sprovvisti del relativo titolo e di competenza professionale specifica;

in data 4 aprile 1995 la federazione degli ordini dei farmacisti italiani ha sollecitato l'adeguamento delle dotazioni organiche del personale farmacista nelle case di prevenzione e pena e ha proposto di stipulare, in alternativa all'ampliamento di organico, apposite convenzioni tra istituti di pena e personale farmacista, come già avvenuto per l'istituto Marassi di Genova;

in data 29 marzo 1996, una delegazione di farmacisti non titolari, in un incontro con il provveditore regionale del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria per la Puglia, verificò la indisponibilità dello stesso provveditore a voler considerare come soluzione temporanea del problema, la stipula di convenzioni anche a termine e/o *part-time* tra i diversi istituti della Puglia ed i farmacisti in attesa dell'ampliamento della dotazione organica —:

quali provvedimenti intenda adottare per porre fine al continuo abuso dell'esercizio della professione di farmacista negli istituti di prevenzione e pena, nella prospettiva non solo di un aumento degli organici, ma anche per un'effettiva tutela della salute dei detenuti e di tutti gli operatori penitenziari. (4-06528)

RISPOSTA. — *Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, opportunamente interpellato in merito, rappresenta che la questione proposta dall'interrogante è da tempo all'esame di quella Amministrazione: la legge 740/74, regolamentando la materia, ha previsto per il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria una dotazione organica di farmacisti e di veterinari di sole cinque unità, per cui la figura del farma-*

cista nell'Amministrazione Penitenziaria è stata destinata alla programmazione generale del servizio farmaceutico, nonché alla gestione dei farmaci ad azione psicotropa conservati presso una farmacia nazionale collocata presso l'istituto penitenziario di Bari.

La gestione ordinaria del servizio farmaceutico è affidata invece al personale medico facente parte del servizio sanitario penitenziario.

Sulla base di rivendicazioni salariali da parte dei medici che operano negli istituti penitenziari, e che gestiscono attualmente il cd. « armadio farmaceutico » degli istituti di prevenzione e pena, nonché di comunicazione da parte della Federazione nazionale dell'ordine dei Farmacisti — richiamata dall'Onorevole interrogante —, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha richiesto pareri in merito alla Federazione nazionale dell'ordine dei Medici ed a quella dei Farmacisti, nonché al Ministero della Sanità, ricevendone le seguenti risposte:

la Federazione nazionale dell'ordine dei Medici ha sostenuto che la gestione del dispensario o armadio farmaceutico esistente presso gli istituti penitenziari può essere affidata al medico incaricato;

la Federazione nazionale dell'ordine dei Farmacisti ha proposto, in alternativa ad un possibile aumento della dotazione organica dei farmacisti, la stipula di apposite convenzioni a titolo oneroso tra gli istituti penitenziari e professionisti farmacisti, appositamente incaricati;

il Ministero della Sanità-Direzione Generale Servizio Farmaceutico ha concordato il parere della Federazione nazionale dell'ordine dei Farmacisti, mentre l'Ufficio Legislativo dello stesso Ministero della Sanità con quello espresso dalla Federazione nazionale dell'ordine dei Medici, ritenendo che l'affidamento ai medici incaricati di compiti di custodia e rifornimento dei medicinali all'interno degli istituti penitenziari non possa essere contestato sul piano della legittimità e della compatibilità con i principi generali dell'ordinamento.

Dati i pareri espressi e considerata la normativa vigente, non appare ipotizzabile a

breve termine — e salvo interventi legislativi in merito — prevedere un adeguato incremento della dotazione organica dei farmacisti negli istituti penitenziari.

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria concorda nel riconoscere che il servizio farmaceutico penitenziario è diventato nel tempo più impegnativo ed oneroso, per cui, pur ribadendo la legittimità dell'operato attuale, rappresenta l'opportunità di prevedere un adeguato numero di farmacisti, da distribuire sul territorio nazionale in relazione alle esigenze di ogni ambito provveditoriale degli istituti di prevenzione e pena.

Per quanto concerne la stipula di eventuali convenzioni con farmacisti, proposta dall'interrogante, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria evidenzia che la relativa spesa graverebbe per circa 1.600 milioni di lire sul capitolo 2102 (spese per l'assistenza sanitaria ai detenuti) con la conseguenza di dover ridurre la spesa, imputabile allo stesso capitolo, per i servizi di guardia medica, specialistici e parasanitari, nonché per l'approvvigionamento di farmaci.

Pertanto tale soluzione non appare, allo stato, percorribile.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

TREMAGLIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

era già stata posta in evidenza più volte la situazione in cui sono venuti a trovarsi i docenti della scuola, con particolare riferimento a quelli della provincia di Bergamo;

malgrado le sollecitazioni, il Ministro interrogato non ha ancora avviato i corsi di abilitazione per il personale docente;

il provveditorato agli studi non ha ancora erogato gli emolumenti dovuti agli stessi docenti per gli incarichi sinora espletati —:

se intenda aderire alle proposte unitarie formulate dai docenti precari dei comitati di Milano, Torino, Novara, Verbania, Vercelli, Como, Bergamo, Brescia, Mantova, Venezia, Treviso, Vicenza, Padova, Rovigo, Verona, Ferrara, Bologna, Massa Carrara, che sono state formulate nei seguenti punti: 1) sospensione delle procedure parlamentari in merito ai concorsi ordinari in attesa della riforma del sistema scolastico italiano e in particolare delle sue procedure di reclutamento e di abilitazione; 2) procedure abilitanti e di idoneità che consentano l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, basate sul riconoscimento, la valutazione e l'accertamento della professionalità docente acquisita, e sua certificazione per i docenti che hanno, o raggiungeranno, una soglia di anzianità indicativa di almeno 720 giorni (4 anni) di servizio svolto senza demerito, valorizzando i titoli di cui sono in possesso attraverso il meccanismo dei crediti formativi; 3) possibilità per i neolaureati di oggi di poter optare tra la scelta di un periodo di formazione all'università e la procedura della certificazione di professionalità per anzianità di servizio; 4) possibilità di utilizzo dei docenti precari in possesso di abilitazione all'insegnamento, ovvero del personale di ruolo in esubero, di ricollocazione presso altre amministrazioni o in altre funzioni pubbliche; 5) nel caso le nuove procedure abilitanti richiedono percorsi legislativi lunghi e poiché la inattuazione della legge n. 549 del 1995 è oggetto di vertenze giudiziarie, immediata attuazione dei corsi abilitanti, con estensione anche all'idoneità previsti dalla legge n. 549 del 1995 organizzati a livello provinciale, al fine di consentire al personale docente un proficua partecipazione;

se il Ministro interrogato intenda prendere un preciso impegno per il regolare e puntuale pagamento degli emolumenti dovuti dal personale docente e per la trasparenza delle procedure amministrative per la formazione delle graduatorie nella scuola e delle procedure abilitanti;

da quanto tempo, per quanto riguarda i docenti precari della provincia di

Bergamo, non siano stati effettuati i pagamenti degli stipendi a loro dovuti a quali siano i motivi e le precise responsabilità di questo fatto che costituisce una autentica ingiustizia e un arbitrio, che offende il lavoro e determina pesanti incertezze, disparità e illegittime discriminazioni.

(4-05652)

RISPOSTA. — Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto.

In merito alla mancata attivazione dei corsi di abilitazione per il personale docente di ritiene opportuno precisare che questo Ministero si è trovato nell'impossibilità di attivare i corsi abilitanti, già previsti dalla legge 545 del 1995 a favore dei docenti delle scuole materne e secondarie, in quanto, le successive disposizioni normative contenute nell'articolo 3 (comma 5) del decreto-legge n. 323 del 20.6.96 — convertito con modificazioni dalla legge 20.8.1996 n. 425 (recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) hanno fatto venir meno la relativa copertura finanziaria.

Il problema relativo ai docenti precari è, comunque, all'attenzione dell'Amministrazione e potrebbe trovare soluzione nel contesto del disegno di legge n. 932, attualmente all'esame delle assemblee parlamentari, in ordine al quale è in corso un dibattito tra le forze politiche per definire nuove norme di reclutamento del personale della scuola.

Si aggiunge, inoltre, che a decorrere dal prossimo anno scolastico saranno ridefiniti i criteri di programmazione delle assunzioni del personale docente a tempo indeterminato, secondo le disposizioni e con l'osservanza delle procedure previste dall'articolo 1, comma 73, della legge 662 del 23.12.1996 recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Riguardo poi ai ritardi verificatisi agli inizi del corrente anno scolastico nella corresponsione delle spettanze al personale in parola, che non hanno interessato soltanto la provincia di Bergamo, si fa presente che essi sono stati determinati dall'intervenuta mancanza di fondi, riferiti all'anno finanziario 1996 nell'apposito capitolo di bilancio destinato a tale tipo di spesa.

Comunque, al fine di consentire ai capi di istituto di continuare a far fronte alle esigenze connesse all'assunzione di docenti supplenti in data 22.10.1996 è stata assegnata per il tramite dei provveditori agli Studi la somma a saldo delle disponibilità del capitolo 1032 afferenti all'anno 1996.

Detto residuale stanziamento, in linea generale, è risultato sufficiente per le esigenze relative a tutta la metà del mese di ottobre.

È risultato tuttavia un « vuoto finanziario » per il periodo metà ottobre-fine dicembre, cui hanno sopperito le disponibilità di cassa delle istituzioni scolastiche in condizioni di particolari liquidità.

Inoltre, avuto riguardo alle difficoltà operative emerse, i Provveditori agli Studi sono stati invitati a procedere alla ripartizione dell'eventuale quota a suo tempo accantonata per esigenze impreviste, in relazione a situazioni di emergenza rappresentate dalle singole istituzioni.

Con telegramma dell'11.12.1996 i capi di istituto sono stati invitati, poi, a liquidare entro il 20.12.1996 le spettanze maturate sino al 13.11.1996 al personale interessato mentre il Ministero ha provveduto a distribuire le risorse aggiuntive a quelle assegnate per l'esercizio finanziario 1996 in relazione alle maggiori esigenze finanziarie determinatesi entro il 31.12.1996.

Per quanto riguarda i fondi di competenza dell'anno 1997 (50% dello stanziamento annuale del capitolo 1032 detratte L. 150 milioni assegnati in conto sospeso per il 1996) i medesimi sono effettivamente pervenuti ai Provveditorati ai primi dello scorso mese di febbraio.

È, comunque, attualmente in corso un monitoraggio della situazione al fine di accertare che le misure predisposte abbiano consentito di definire tutte le situazioni pregresse.

Sicuri indizi inducono a ritenere che ciò sia avvenuto nella stragrande maggioranza dei casi.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

URSO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il comportamento tenuto dal prefetto di Crotona in occasione degli eventi calamitosi accaduti in Crotona il 14 ottobre 1996 appare all'interrogante in aperta violazione con i relativi compiti di istituto, essendosi verificati ritardi notevoli sia nell'apprestare soccorsi, sia nell'indagine avviata dalla magistratura;

a quasi tre mesi dall'evento, egli non ha accertato se esistono eventuali responsabilità da parte di alcuno, atteso che nella città di Crotona echeggiano le teorie più disparate;

sembrano emergere responsabilità degli amministratori locali che hanno permesso che venissero costruiti edifici (in località San Giorgio) nell'alveo del fiume Esaro, che hanno trascurato la lesione del pilone del cavalcavia procurate l'8 ottobre 1996, e che hanno fatto sì che detto alveo venisse occupato da materiale di risulta, detriti di varia natura, divenendo, in buona sostanza, una discarica;

è inoltre possibile attribuire le responsabilità dell'evento anche alla carenza e ultroneità dei soccorsi, giunti, a dire dei più, con notevole ritardo, e allo scarso valore attribuito dalla locale prefettura all'evento premonitore dell'8 ottobre 1996. Evento che, come già detto, ha provocato la lesione di un pilone del cavalcavia —:

se, attesa la gravità dei fatti, non ritenga doveroso disporre subito gli opportuni accertamenti e adottare le misure del caso a tutela di primari e inviolabili diritti del cittadino, per fare luce su tale evento, che ha provocato danni irreparabili e la perdita di ben sei vite umane. (4-07546)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione dell'On. Urso, l'Ufficio giudiziario competente comunica che la Procura della Repubblica si è attivata nell'immediatezza dei fatti nell'ambito della propria specifica competenza, in occasione dell'alluvione verificatasi il 14.10.96.*

Oltre agli accertamenti immediati sui cadaveri delle vittime, si è proceduto ad una

ricognizione attenta dei luoghi e alla predisposizione di un'ampia documentazione fotografica lungo tutto il tracciato del fiume; si è proceduto al controllo minuzioso degli invasi a monte che potevano avere alimentato la piena; sono state acquisite le relazioni dei tecnici nominati dal Ministero dei Lavori Pubblici, dalla Provincia, dalla Regione e dal Genio Civile.

Acquisita la predetta documentazione è stata affidata complessa ed articolata consulenza tecnica ad un collegio peritale.

La relazione di perizia, indispensabile al fine di individuare eventuali responsabilità di carattere penale, non è stata ancora depositata, ma è in via di completamento.

Per quanto attiene ai fabbricati posti nella località « S. Giorgio », non soltanto si è demandato ai periti il compito di accertare se la loro presenza abbia in qualche modo modificato il regime del fiume e se comunque la loro esistenza sia pregiudizievole in previsione di future inondazioni, ma è stato aperto separato procedimento penale volto ad accertare eventuali abusi commessi da Enti pubblici nel rilascio delle concessioni o autorizzazioni, potendo ipotizzarsi uno stato di inedificabilità dei suoli, siccome gravati da usi civici.

Anche per tali accertamenti è stata disposta C.T.U. in via di completamento.

Trattandosi dunque di procedimento penale in corso, non è possibile allo stato, nel rispetto del segreto investigativo, fornire ulteriori notizie in merito allo stato delle indagini.

Per quanto riguarda il comportamento tenuto dalla locale Prefettura, questo Ministero non è in possesso di elementi conoscitivi utili per la risposta in quanto sprovvisto di competenze su detto ufficio.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

URSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

secondo l'articolo 34 della Costituzione, la scuola è aperta a tutti e l'istru-

zione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita;

a titolo puramente esemplificativo, si fa presente che il provveditore agli studi di Rieti, in applicazione di un decreto del Ministro della pubblica istruzione ed in attuazione della legge finanziaria per il 1997, ha deciso la soppressione ad Accumoli (Rieti) della locale scuola media;

tale decisione, se realizzata, comporterebbe notevoli disagi anche per il comune di Accumoli, che comprende attualmente diciassette frazioni dislocate in montagna, dagli ottocentocinquanta ai mille metri sul livello del mare;

infatti, il comune di Accumoli non sarebbe più nelle condizioni di effettuare il servizio di trasporto con « scuolabus » nelle dovute condizioni di sicurezza, in quanto per circa sei mesi l'anno le strade da percorrere comportano rischi di viabilità, considerato anche che l'ultima frazione del comune di Accumoli dista trenta chilometri da Amatrice, con il conseguente aggravio di spese —

se non ritengano opportuno intervenire per conoscere quale sia la reale situazione sopra esposta;

se risulti che il provveditore agli studi di Rieti intenda sopprimere la scuola media di Accumoli e, in caso affermativo, se non ritenga necessario riesaminare, alla luce di quanto sopra, l'assoluta necessità di ripristinare in Accumoli l'istituto in questione. (4-08767)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.*

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/98 il Provveditore agli Studi di Rieti ha disposto la soppressione graduale della scuola media di Accumoli, sezione staccata di Amatrice.

Il provvedimento in parola è stato adottato in quanto la scuola suddetta nel corrente anno funziona con la sola 2^a classe per 9 studenti e per il prossimo sarà atti-

vata, esclusivamente, la 3^a classe: per mancanza del numero sufficiente di iscrizioni, infatti, non sarebbe stato possibile istituire una 1^a classe.

Questa amministrazione comprende le riserve espresse dalla SV. Onorevole riguardanti i disagi che i ragazzi dovranno affrontare nel periodo invernale per raggiungere Amatrice distante 12,5 Km, ma la soppressione della scuola in parola si è resa inevitabile in relazione alla situazione generale esistente nella provincia. L'unica alternativa alla soppressione graduale della sezione staccata di Accumoli sarebbe stata infatti quella della sezione di Collalto Sabino posta alla stessa altitudine di Accumoli, ma distante 28 km dalla più vicina scuola media e funzionante comunque nel corrente anno scolastico con 3 classi.

Gli studenti di Accumoli, comunque, compresi tra gli 11 ed i 13 anni, già frequentano la scuola media di Amatrice e la locale sezione staccata del Liceo Scientifico.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

VALPIANA. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

alcune migliaia di cittadini dei comuni di Verona e di San Martino B.A., consorziati coatti del consorzio di bonifica Zerpano/Adige, contestano l'iscrizione nel rispettivo ruolo di contribuenza autorizzato dal ministero delle finanze dipartimento delle entrate — direzione centrale per la riscossione;

la comunicazione di iscrizione, effettuata mediante cartelle esattoriali della banca Cariverona spa, non contiene alcun dato informativo né riferimenti normativi che consentano al cittadino tassato di verificare la legittimità e la congruità del tributo, nonché l'esercizio dell'eventuale ricorso;

il contestato tributo non è classificabile come imposta e/o tassa, secondo i principi di diritto di cui alle sentenze della

Corte di cassazione n. 8057/96 e n. 8060/96, nonché dell'articolo 806 del codice civile;

il consorzio Zag non ha mai adempiuto alle procedure prescritte agli articoli 10, 11 e 16 del regio decreto n. 215 del 1933 —:

se non ritenga di compiere accertamenti e di adottare eventuali e conseguenti misure in ordine alle procedure avviate.

(4-09043)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole ha chiesto di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare in merito alla situazione venutasi a creare a seguito dell'emissione di cartelle di pagamento da parte del consorzio di bonifica di Zerpano/Adige a carico di tutti i proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio di competenza, per il concorso degli stessi nelle spese di esecuzione, di manutenzione e di esercizio delle opere pubbliche di bonifica, nonché delle spese generali di funzionamento.*

Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che i consorzi di bonifica sono soggetti forniti di personalità di diritto pubblico, dotati di autonomo potere impositivo che si avvalgono delle procedure amministrative di riscossione esattoriale ai sensi dell'articolo 21, Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Successive disposizioni, inoltre, hanno trasferito alle regioni « le funzioni esercitate dallo Stato concernenti i consorzi di bonifica e di bonifica montana » (articolo 2, decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11; articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 116).

Da tale quadro normativo emerge, pertanto, che le questioni prospettate dalla S.V. Onorevole non rientrano tra le competenze specifiche di questo Dicastero, in quanto non attributivo di alcun potere di direttiva e di controllo in ordine alla potestà impositiva dei consorzi di che trattasi.

In merito, infatti, alla possibilità che l'Amministrazione finanziaria inviti i consorzi ad emettere cartelle di pagamento solo

a carico di chi effettivamente fruisce dei servizi prestati, provvedendo, nel contempo, ad emettere una normativa chiara in materia, si ricorda che in relazione ai ruoli emessi da enti diversi dall'Erario, l'attività posta in essere dall'Amministrazione finanziaria è limitata all'apposizione del visto di esecutorietà, previo controllo dei profili meramente formali costituiti dalla legittimazione dell'ente ad emettere ruoli e dalla regolarità dell'iter procedurale di formazione dei ruoli medesimi (decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602).

In nessun caso, invece, stante la completa autonomia impositiva degli enti, tale controllo può investire il fondamento della pretesa che potrà costituire oggetto di impugnativa presso i competenti organi giurisdizionali.

Il Ministro delle finanze: Visco.

ZACCHERA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

era attivo da vari anni, presso la direzione didattica di Verbania I, in alcune locali scuole materne, un servizio di sperimentazione sullo sviluppo del linguaggio e per il recupero dei disturbi del linguaggio per bambini/e di età pre-scolare;

tale attività è stata ora sospesa, si presume per esigenze di carattere economico;

sono peraltro disponibili insegnanti che hanno già presentato istanza anche per eventualmente sostituire come supplenti alcuni insegnanti trasferiti ad altra attività f2 —:

se non ritenga necessario invitare il provveditorato agli studi di Novara-Verbania, Cusio, Ossola affinché possa essere ripresa la predetta sperimentazione;

quali siano stati i giudizi sull'attività svolta negli anni scorsi da questa sperimentazione e quali siano stati i motivi che hanno portato alla soppressione o alla sospensione dell'iniziativa. (4-06422)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.*

Negli scorsi anni scolastici, a decorrere dal 1989/90, questa Amministrazione ha autorizzato il progetto sperimentale « Sviluppo del linguaggio e recupero dei disturbi del linguaggio » presso le scuole materne del 1° circolo di Verbania con il comando di 2 e, in seguito, di 3 insegnanti della scuola materna.

Per il corrente anno scolastico la Direzione Didattica del suddetto Circolo ha chiesto il riconoscimento del carattere di scuola sperimentale ai sensi dell'articolo 278, 5° comma, del decreto-legislativo 297/94; tale riconoscimento non è stato però disposto, né è stata autorizzata la prosecuzione del progetto sperimentale precedente.

In luogo di tale progetto è stata invece autorizzata, dal Ministero, limitatamente all'anno scolastico 1996/1997, l'istituzione e conduzione di un « laboratorio permanente per il riconoscimento dei disturbi del linguaggio e dell'apprendimento ed interventi di correzione degli stessi » presso le scuole elementari e materne sempre del 1° circolo di Verbania, con la previsione dell'utilizzazione di insegnanti del ruolo della scuola materna.

Malgrado ogni migliore disposizione, non è stato possibile reperire tale personale dal contingente provinciale, atteso che tale contingente, fissato dal D. I. n. 173 del 16.4.1996, è risultato numericamente inferiore a quello dell'anno precedente proprio dei 3 posti necessari all'avvio del laboratorio sperimentale.

Per l'a.s. 1996/1997 non è stato possibile pertanto avviare il progetto in parola. Si auspica peraltro che per il prossimo anno si verifichino le condizioni che possano consentire la sua attivazione.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

ZACCHERA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che risulta all'interrogante che:

il professor Mauro Bardaglio, noto esponente del Pds di Verbania, ricopre

l'incarico di assessore provinciale della provincia del Verbano-Cusio-Ossola e svolge la professione di insegnante di educazione fisica nelle scuole medie superiori di Verbania;

ne è stato richiesto il rinvio a giudizio ai sensi dell'articolo 479 del codice penale (falso ideologico), con l'aggravante dell'articolo 61, n. 2, nonché dell'articolo 640, comma 2, n. 1 (truffa aggravata ai danni dello Stato), con l'aggravante di cui all'articolo 81 del codice penale;

da parte del Gip di Verbania è stato sollevato della seconda imputazione, ma contro questa decisione avrebbe già proposto ricorso il pubblico ministero;

il processo verrà comunque tenuto nel prossimo mese di aprile 1997;

si apprende che il provveditore agli studi di Novara (competente ancora anche per la nuova provincia del Verbano-Cusio-Ossola) lo ha nominato coordinatore provinciale per l'educazione fisica e l'attività sportiva scolastica, anche perché sarebbe stato l'unico professore di ruolo di educazione fisica ad aver presentato domanda —:

quali siano i metodi utilizzati nel caso di specie per rendere pubblico il posto in concorso, affinché tutti i potenziali interessati ne avessero potuto prendere visione;

se non si ritenga che, prima di affidare al professor Bardaglio tale incarico, si sarebbe dovuto perlomeno attendere l'esito del processo a suo carico, visto che è accusato di aver fraudolentemente falsificato i registri delle presenze a scuola, mentre era invece assente a svolgere altre attività;

come possa un assessore provinciale avere contemporaneo incarico di questo livello e come possa ad esso dedicare il tempo necessario, anche se il professor Bardaglio verrà ora sollevato dall'obbligo della presenza a scuola, e quale sia, con precisione, il massimo tempo concedibile ad un pubblico amministratore per l'esple-

tamento del mandato di assessore provinciale in rapporto alla sua attività di insegnante. (4-06426)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in merito alla nomina dell'Assessore provinciale Prof. Mauro BARDAGLIO, docente di educazione fisica presso le scuole secondarie superiori di Verbania, quale coordinatore di Educazione Fisica e Sportiva presso il Provveditorato agli Studi di Verbania-Cusio Ossola e si comunica quanto segue.

Premesso che la disponibilità del posto di coordinatore di Educazione Fisica era stata resa nota tramite pubblicazione all'albo del provveditorato di Novara in data 25.10.1996, il prof. Bardaglio è stato nomi-

nato sul posto predetto, essendo l'unico aspirante a tale carica, con decreto del suddetto Provveditore del 13.12.1996 prot. n. 1756 e non sussistono, allo stato attuale, condizioni per l'interdizione dell'interessato dai pubblici servizi.

Si ricorda, infine, che aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali sono regolati dalla legge n. 816 del 27.12.1985 e, nel particolare, devono essere richiesti e concessi secondo le modalità fissate dall'articolo 45 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto scuola per il quadriennio 1994/1997.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.